SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 settembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Siena

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Ministero dell'economia e delle finanze
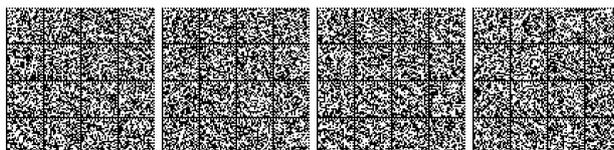
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. **125**.

Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «società madre»: la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

b) «società figlia»: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra società ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

c) «società madre europea»: società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

d) «*standard* di rendicontazione»: gli *standards* contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati ai sensi della normativa nazionale ovvero, una volta emanati, gli standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26-*bis* della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

f) «questioni di sostenibilità»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;

g) «rendicontazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 3 e 4 del presente decreto;

h) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;

i) «società madre extra-europea»: le società, con sede in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano il controllo su società figlie o hanno istituito succursali con sede sul territorio nazionale e che abbiano forma giuridica comparabile alla forma giuridica della società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

l) «micro-imprese»: le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;

m) «piccole e medie imprese quotate»: le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:

1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;

n) «imprese di grandi dimensioni»: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;

o) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

La verifica del superamento dei limiti numerici di cui alla presente lettera *o)* può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento;

p) «relazione sulla gestione»: la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto applicabile;

q) «succursale»: la sede secondaria di una società madre extra-europea con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2508 del codice civile;

r) «relazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente all'articolo 5 del presente decreto;

s) «enti di interesse pubblico»: gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Ai fini del presente decreto, per «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» si intendono:

a) gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;

b) in deroga alla lettera *a)*, per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i premi lordi contabilizzati di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

c) per gli enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli importi definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera *c)*, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986;

d) per le imprese di Paesi terzi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente decreto si applica alle società di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.

2. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2 della direttiva 2013/34/UE, la Banca d'Italia non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere *b)* e *f)*, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

5. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2013/34/UE, ai fini della predisposizione della rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all'articolo 4 del presente decreto, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle società sulle quali essa esercita attività di direzione e coordinamento, e alle società sulle quali queste ultime esercitano tale attività, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, ad eccezione delle società controllate da organismi di investimento collettivo del risparmio. I medesimi criteri si applicano alle società soggette all'attività di direzione e coordinamento di cui al primo periodo ai fini della relativa rendicontazione consolidata di sostenibilità.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il presente decreto si applica anche ai seguenti soggetti indipendentemente dalla loro forma giuridica:

a) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e imprese di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Art. 3.

Rendicontazione individuale di sostenibilità

1. Le imprese di cui all'articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

2. La rendicontazione individuale di sostenibilità di cui al comma 1, include:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

5) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)*, *f)* e *g)*.

3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)*, *f)*, *g)*, e
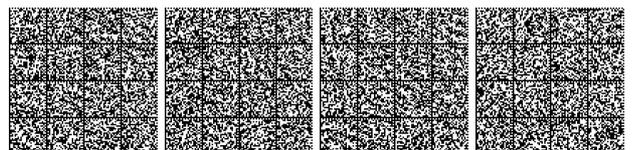
h), del comma 2 includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga della facoltà di cui al primo periodo, la società ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-*ter* dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

7. La società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

9. Le società di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in conformità agli standard di rendicontazione di sostenibilità adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-*quater* dalla direttiva 2013/34/UE.

10. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al comma 1, le piccole e medie imprese quotate possono omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma.

11. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.

12. Per le società che forniscono le informazioni in conformità al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

Art. 4.

Rendicontazione consolidata di sostenibilità

1. Le imprese di cui all'articolo 2, che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
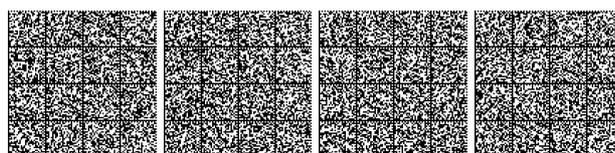
2. Le informazioni di cui al comma 1 includono:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:

1) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

2) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;

3) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

5) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente, definiti connessi alle questioni di sostenibilità, definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)*, *f)* e *g)*.

3. Le società madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e) f)*, *g)* e *h)*, del comma 2 includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, la società madre ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non è, comunque, consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

6. Le società madri forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-*ter* dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

7. Se la società madre identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue società figlie, la medesima
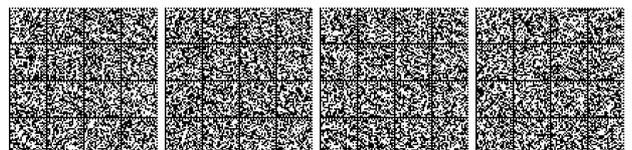
società fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti della società figlia o delle società figlie in questione.

8. La società madre indica quali società figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilità ai sensi dell'articolo 7.

9. La società madre, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

10. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.

11. Per le società che forniscono le informazioni in conformità al presente articolo, gli obblighi di cui agli articoli 40, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si considerano assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

12. La società madre che fornisce le informazioni richieste di cui al presente articolo non è tenuta a fornire le informazioni di cui all'articolo 3 nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale.

Art. 5.

Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi

1. Il presente articolo si applica alle società figlie e alle succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

2. Le società figlie di cui al comma 1, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilità della società madre extra-europea nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, redatta a livello di gruppo dalla società madre extra-europea, includendo le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, numeri 3, 4 e 5, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* e, se del caso, *h)*.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica alla succursale di una società madre extra-europea nel caso in cui essa non abbia una società figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.

4. La relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-*ter* della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale può essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-*ter* della direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

6. Se la società madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilità, la società figlia o la succursale chiedono che la società madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le informazioni di cui comma 2, la società figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui all'articolo 6, la relazione di sostenibilità contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

7. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di sostenibilità di cui al presente articolo, la società figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla conformità rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione, la società figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità.

8. Le società figlie e le succursali di società madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilità e conoscenze, che la relazione sulla sostenibilità prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Rimangono fermi, per le società figlie con sede sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.

Art. 6.

Pubblicità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti, la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonché la relazione di attestazione della conformità di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli
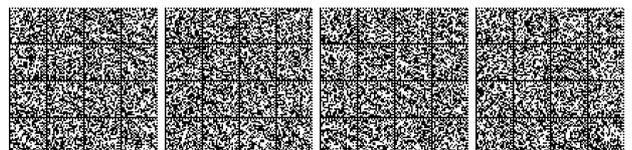
2429 e 2435 del codice civile e sul sito internet della società. Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

2. La relazione sulla sostenibilità di cui all'articolo 5, corredata dell'eventuale dichiarazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5 e dell'attestazione di conformità di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, è pubblicata con le medesime modalità e nei medesimi termini di pubblicazione del bilancio della società figlia ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. Nel caso di pubblicazione da parte della succursale, i medesimi documenti sono pubblicati con le stesse modalità degli atti sociali della succursale ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, e, comunque, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio cui si riferisce la relazione sulla sostenibilità. Nei medesimi termini la documentazione è pubblicata anche sul sito internet della società figlia o della succursale.

Art. 7.

Esonero e casi di equivalenza

1. Le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:

a) dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità all'articolo 4;

b) dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29-*bis* della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

c) dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-*ter* dalla direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018 e marcata, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.

2. Le società madri di un gruppo di grandi dimensioni non sono soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:

a) dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità all'articolo 4;

b) dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29-*bis* della direttiva 2013/34/UE;

c) dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-*ter* dalla direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE, nonché resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/815 e marcata, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:

a) la relazione sulla gestione della società esentata contiene tutte le informazioni seguenti:

1) il nome e la sede legale della società madre che fornisce le informazioni ai sensi dei commi 1 e 2;

2) il *link* al sito *web* sul quale sono rese disponibili la relazione sulla gestione consolidata della società madre o della società madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata sulla sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a-*bis*), della direttiva 2013/34/UE, e all'articolo 8 del presente decreto o dalle disposizioni nazionali di attuazione degli altri Stati membri dell'Unione europea o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera *b)*;

3) che la società è esentata ai sensi del presente articolo;

b) nei casi previsti dai commi 1, lettera *c)*, e 2, lettera *c)*, la rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto a cui è soggetta la società madre extra-europea, sono pubblicate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 6;

c) nei casi previsti ai commi 1, lettera *c)*, e 2, lettera *c)*, le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, relative alle attività svolte dalla società figlia esentata stabilita nell'Unione europea e dalle sue società figlie, ove non ricomprese nella rendicontazione di sostenibilità elaborata dalla società madre extra-europea, sono incluse nella relazione sulla gestione della società esentata.

4. In caso di esonero dalla redazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del presente articolo, la società esentata procede alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, di copia della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ovvero della relazione sulla gestione consolidata della società madre europea o extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che sia

fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale. Se la traduzione non è certificata, la società inserisce una dichiarazione in tal senso.

5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di grandi dimensioni i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

6. Ai fini del presente articolo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *a)*, che fanno parte di un gruppo che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.

7. Ai fini del presente articolo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *b)*, del presente decreto, che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.

Art. 8.

Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità

1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-*bis* del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità, incaricato ai sensi del comma 1, può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.

3. Una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, può acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14-*bis* del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale.

4. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-*bis*, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.

5. Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilità da parte della società figlia o della succursale ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'incarico finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità è conferito a un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o a un soggetto autorizzato a norma del diritto nazionale della società madre extra-europea.

Art. 9.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«a-*bis*) "attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-*bis* del presente decreto;»;

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-*bis*);»;

3) dopo la lettera *h)*, sono inserite le seguenti:

«h-*bis*) "relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": la relazione del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale di cui all'articolo 14-*bis*;

h-*ter*) "rendicontazione di sostenibilità": la rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 1, comma, 1, lettera *g)*, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;»;

4) dopo la lettera i-*bis*), sono inserite le seguenti:

«i-*ter*) "responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità":

1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione;

2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito a una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

i-*quater*): “responsabile/ responsabili chiave della sostenibilità”:

1) il responsabile o i responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità come definiti alla lettera i-*ter*);

2) nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un gruppo, i revisori della sostenibilità designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’attestazione della rendicontazione consolidata nonché i revisori della sostenibilità designati dalle società controllate significative in qualità di responsabili dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;»;

5) dopo la lettera *n)*, è inserita la seguente:

«n-*bis*) “revisore della sostenibilità”: il revisore legale di cui alla lettera *n)* abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro dell’Unione europea in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;»;

6) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente:

«*o)* “revisore di un Paese terzo”: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale;»;

7) dopo la lettera *p)*, è inserita la seguente:

«p-*bis*) “revisore della sostenibilità del gruppo”: il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell’attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;»;

8) dopo la lettera *r)*, sono inserite le seguenti:

«r-*bis*) “principi di attestazione internazionali”: i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell’attestazione in materia di sostenibilità;

r-*ter*) “principi di etica e indipendenza internazionali”: i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);»;

b) all’articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-*bis*) e 4, comma 3-*ter*, nonché, se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.»;

2) al comma 3, alle lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: «vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante» sono inserite le seguenti: «in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe»;

3) al comma 4, la lettera f-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«f-*bis*) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e, eventualmente, all’attività di abilitazione alla attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in momenti diversi, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale e l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che i responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera *a)*.»;

c) all’articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)*, le parole: «e per l’esercizio dell’attività di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’esercizio dell’attività di revisione legale ed, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

1.2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ha durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda conseguire anche l’abilitazione di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo. Tale periodo di tirocinio di almeno otto mesi può essere svolto dal revisore legale o dal soggetto che ha già completato il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;»;

1.3) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

«d-*bis*) comporta, ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di revisione legale»;

2.2) dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«b-*bis*) la data di inizio del tirocinio per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità;»;
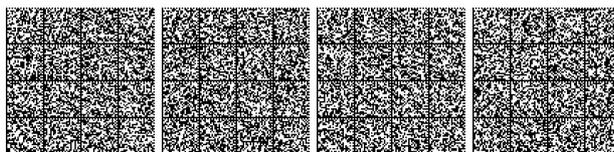
2.3) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* il soggetto o i soggetti presso il quale il tirocinio è svolto, con specifica identificazione della finalizzazione del tirocinio di cui alle lettere *b)* o b-*bis*);»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, lettera *d)*, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al comma 1, lettera d-*bis*) deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.»;

4) al comma 7, dopo le parole: «ai fini dell'abilitazione» sono aggiunte le seguenti: «all'esercizio della revisione legale o all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «all'esercizio della revisione legale» sono inserite le seguenti: «e per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»;

2) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

«3-*ter*). Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti anche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti, ulteriori, materie:

a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;

b) analisi della sostenibilità;

c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;

d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 11.»;

3) al comma 4:

3.1) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»;

3.2) alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.»;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. L'attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.»;

f) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»;

g) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *f)*, dopo le parole: «tenuta degli albi o registri» sono aggiunte le seguenti: «e l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

1.2) dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente:

«i-*bis*) l'eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

2) al comma 2, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere *e)* e *g)*, 26, comma 1, lettere *c)* e *d)* e 26-*quater*, comma 1, lettere *c)* e *d)*;»;

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l'autorità competente del Paese terzo, il nome di tale autorità nonché se
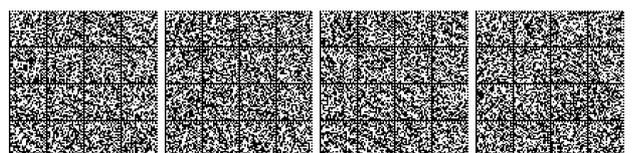
l'iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività.»;

h) all'articolo 9, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.»;

i) all'articolo 9-*bis*:

1) al comma 7, le parole: «soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 33, comma 2-*bis*»;

2) al comma 8, le parole: «del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»;

3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.

8-*ter*. Il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato.

8-*quater*. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-*bis*.»;

l) all'articolo 10, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, ad eccezione del comma 12.

13-*ter*. I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-*bis* e del comma 12.»;

m) all'articolo 10-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il comma 1 si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.»;

n) all'articolo10-*ter*, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.»;

o) all'articolo 10-*quater*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attività.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ove l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell'incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.

1-*ter*. La qualità della revisione legale e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione.»;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità.»;

4) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente i pertinenti dati di cui al comma 6.»;

5) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo 10-*bis* e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-*bis*, comma 8-*quater*, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14-*bis*, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.»;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.»;

p) dopo l'articolo 10-*quinquies*, è inserito il seguente:

«Art. 10-*sexies (Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità).* — 1. Nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo, il revisore della sostenibilità del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di attestazione di cui all'articolo 14-*bis*.

2. Ai fini dell'attestazione di cui al comma 1, il revisore della sostenibilità del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonché il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore della sostenibilità del gruppo sulle parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti. La documentazione conservata dal revisore della sostenibilità del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da essi svolto.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore della sostenibilità del gruppo chiede il consenso dei revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonché dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata, come condizione affinché il revisore della sostenibilità del gruppo possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

4. Se il revisore della sostenibilità del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e lo svolgimento, da parte del revisore della sostenibilità del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

5. Il revisore della sostenibilità del gruppo, se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante l'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese, rende disponibile alle autorità competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte le relative carte di lavoro.

6. L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da revisori legali, società di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di una controllante o di una controllata di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto tali soggetti conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora l'attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore della sostenibilità del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore della sostenibilità del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore della sostenibilità del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore della sostenibilità gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;

q) all'articolo 11:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Principi di revisione e di attestazione della conformità»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-*bis*, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-*bis* da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.»;

r) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «conferimenti degli incarichi» sono inserite le seguenti: «di revisione legale dei conti»;

2) dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. L'assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-*bis*.

2-*quater*. Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-*ter* ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilità con l'incarico di revisione del bilancio.»;

3) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilità o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1 o al comma 2-*ter*. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilità, a una procedura di revisione o di attestazione.

4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione.

5. Nei casi di cui al comma 4, la società sottoposta a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilità o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione o sottoposta all'attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale e l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.»;

4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.»;

s) all'articolo 14, comma 2:

1) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;»;

2) dopo la lettera *e)*, sono aggiunte le seguenti:

«e-*bis*) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

e-*ter*) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione;»;

t) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis* *(Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità).* — 1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto,

appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

c) le conclusioni di cui al comma 1.

3. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.

4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».

u) all'articolo 17:

1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all'interno dell'Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)* e *k)*, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante:

a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione e l'emissione della relazione di attestazione; e

b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera *a)* per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 537/2014.

3-*ter*. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-*bis*.

3-*quater*. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-*bis* fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un'impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di attestazione, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione.»;

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l'attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano

abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione.»;

v) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;

b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-*ter* dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;

e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.»;

z) all'articolo 19-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui:

a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale;

b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ai revisori della sostenibilità e alle società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 5-*bis*.»

aa) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* *(Controllo della qualità sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità).* — 1. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sono soggetti a controllo della qualità secondo le specifiche disposizioni del presente articolo.

2. Il controllo di qualità sui revisori della sostenibilità che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di attestazione.

3. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di attestazione.

4. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità oppure di altri servizi correlati alla sostenibilità, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-*bis*.

5. Possono essere incaricati dei controlli di qualità sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre che a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7:

a) hanno svolto, per almeno cinque anni continuativi, incarichi di attestazione in qualità di responsabili dell'incarico;

b) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;

c) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

6. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

7. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore della sostenibilità o società di revisione legale.

8. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore della sostenibilità sottoposto al controllo o di revisori della sostenibilità che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.

9. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione oggetto del controllo.

10. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di attestazione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

11. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

13. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

14. Il revisore della sostenibilità e la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-*quater*, commi 1, 3 e 4.

15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.»;

bb) all'articolo 21:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura:»;

1.2) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità»;

1.3) alla lettera *c)*, le parole: «e dei principi di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «, dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»;

1.4) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

«*d)* la formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro;»;

1.5) alla lettera *f)*, le parole: «all'articolo 9, 10 e 11.» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall'articolo 26;»;

1.6) dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

«f-*bis*) il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-*bis*;

f-*ter*) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7-*bis* e 8, 10-*sexies* e 11, nonché dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la responsabilità finale per le attività di cui al comma 1 e dei controlli di qualità, delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22.»;

cc) all'articolo 22:

1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. La Consob vigila sull'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonché dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20-*bis*.

1-*ter*. La Consob assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-*bis*.»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-*bis*, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, nei confronti di:

a) revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;

b) persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;

c) società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati;

d) terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;

e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.»;

dd) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-*bis*;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;

f) la sospensione dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità;

g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;

h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni;

i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale.»;

ee) dopo l'articolo 26-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 26-*quater (Provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione)*. — 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-*bis*, 9-*bis*, comma 8-*bis*, 10, commi 13-*bis* e 13-*ter*, 10-*bis*, comma 1-*bis*, 10-*ter*, comma 11-*bis*, 10-*quater*, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 4, 5, 6-*bis*, 7-*bis* e 8, 10-*sexies*, 11, commi 1-*bis* e 2-*bis*, 14-*bis*, 17, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-*bis* del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonché la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, può applicare le seguenti sanzioni:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-*bis*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

b) la revoca di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

c) il divieto al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;
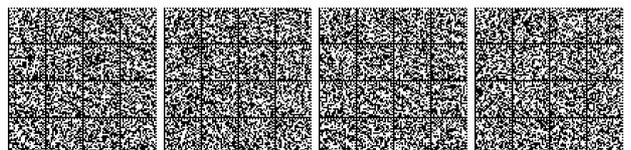
d) la sospensione dell'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera *d)* ai fini della loro annotazione sul Registro.

3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 3, lettera *b)*, la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

5. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-*bis*, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-*bis*.

6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-*bis*, comma 8-*quater*, può comminare al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera *a)*, 3 e 4.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-*ter*, comma 11-*bis*, e 17 commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-*bis* del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-*ter*, comma 11-*bis*, e 17 commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-*bis* del presente decreto, e delle relative norme di attuazione.

8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-*bis* e 13-*ter*, e 17, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-*bis*, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità, la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-*bis* e 13-*ter* e 17, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-*bis* del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera *d)*.

12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.

13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-*bis* e 195-*bis* del TUF.»

ff) all'articolo 33:

1) al comma 2, dopo le parole: «in materia di revisione legale» sono inserite le seguenti: «e di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

2) ai commi 3 e 4, dopo le parole: «in materia di revisione legale» sono inserite le seguenti: «o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

gg) all'articolo 34:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i conti consolidati» sono inserite le seguenti: «o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità»;

2) al comma 6, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i conti consolidati» sono inserite le seguenti: «e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità»;

hh) all'articolo 35, comma 2, le parole: «, su base di reciprocità,» sono soppresse.

Art. 10.

Responsabilità e sanzioni

1. La responsabilità di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono
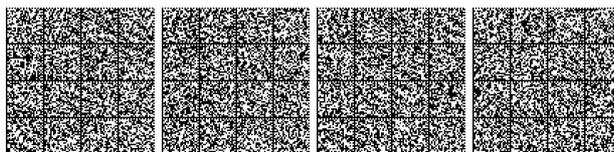
secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

2. Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-*ter*, comma 1-*quater*, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-*ter*, comma 1-*quater*, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-*quater* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le società di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilità euro 50.000.

3. Quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, si applica quanto previsto dall'articolo 193, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 1.1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

4. Ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-*ter*, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'articolo 194-*bis* del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, la Consob tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze:

a) delle procedure adottate dall'organo amministrativo della società per la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità con il presente decreto, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità, nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilità;

b) della violazione degli obblighi del presente decreto se connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.

Art. 11.

Coordinamento tra le Autorità

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, nel rispetto delle reciproche competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individuano forme di coordinamento, anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani.

2. Ai componenti degli eventuali comitati di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 12.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 118-*bis*, comma 1, dopo le parole: «documenti contabili,», sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilità disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,»;

b) all'articolo 123-*bis*, comma 2, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«d-*bis*) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario.»;

c) all'articolo 125-*ter*, comma 2, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*»;

d) all'articolo 154-*bis*:

1) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

«5-*ter*. Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima attestazione può essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel ri-

spetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.»;

2) al comma 6, dopo le parole: «documenti contabili societari,» sono inserite le seguenti: «nonché al dirigente di cui al comma 5-*ter* se previsto,»;

e) all'articolo 154-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«1-*quater*. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che non siano microimprese come definite all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è messa a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma 1»;

2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che le informazioni di cui al comma 1-*quater* non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può esercitare i poteri di cui al comma 7.».

Art. 13.

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, comma 1-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.»;

b) all'articolo 100, comma 1-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.».

Art. 14.

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle microimprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.».

Art. 15.

Relazione sulla gestione

1. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese quotate, la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile include le informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

Art. 16.

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni e modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 127

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2435-*bis*, primo comma, le parole: «4.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.500.000» e le parole «8.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «11.000.000»;

b) all'articolo 2435-*ter*, primo comma, le parole: «175.000» sono sostituite dalle seguenti: «220.000» e le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: «440.000».

2. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: «20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «25.000.000» e le parole: «40.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000.000»;

2) al comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: «principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermi restando gli
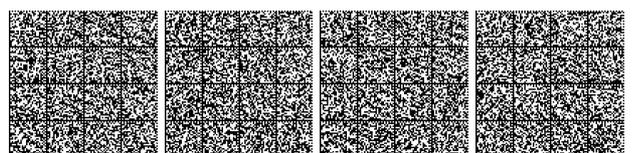
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»;

b) all'articolo 40:

1) al comma 1-*bis*:

1.1) al primo periodo, le parole: «non finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «di sostenibilità»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.»;

2) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovrà contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all'articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile.».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:

1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:

1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1);

2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2);

c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:

1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;

2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;

3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 3.

3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)* del presente decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8, salvo la possibilità di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in conformità all'articolo 13, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attività di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si computa ai fini della durata massima novennale prevista dall'articolo 13, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Fino al 6 gennaio 2030:

a) gli obblighi stabiliti in capo alla società madre extra-europea di cui all'articolo 5 potranno essere adempiuti, su base consolidata, da parte della società figlia con sede all'interno del territorio dell'Unione europea che abbia generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso, e che rediga la propria rendicontazione in conformità all'articolo 4 del presente decreto o agli articoli 29 e 29-*bis* della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

b) la rendicontazione di sostenibilità di cui alla lettera *a)* del presente comma dovrà includere l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione europea e soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. A tal fine, l'informativa resa ai sensi del presente articolo, soddisfa la condizione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *c)*.
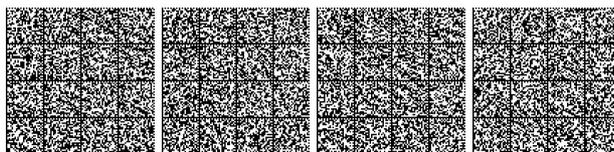
4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *d-bis*), e 4, comma 3-*ter*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro centocinquanta giorni dalla domanda di cui al comma 4, all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.

6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati in conformità a quanto ivi previsto, rispettano gli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a partire dall'anno solare successivo a quello dell'abilitazione.

7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in materia di controlli della qualità, che può avere anche carattere selettivo.

8. Fermo restando quanto previsto al comma 9, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-*bis*, comma 2, 10, commi 12 e 13-*ter*, e 11, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi professionali sono elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla Consob e agli ordini e alle associazioni professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24 settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze con i predetti ordini e associazioni.

9. Fino all'adozione dei principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con regolamento la Consob individua i principi applicabili e disciplina lo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori della sostenibilità incaricati, nonché della formulazione delle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

10. In deroga all'articolo 154-*bis*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, l'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità ivi prevista può essere resa, con riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza di specifica previsione statutaria, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

11. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri nell'ottica di garantire la competitività e la concorrenzialità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, la tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilità, nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione medesimi.

Art. 19.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
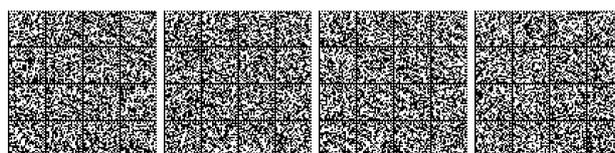
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 76 Cost.:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
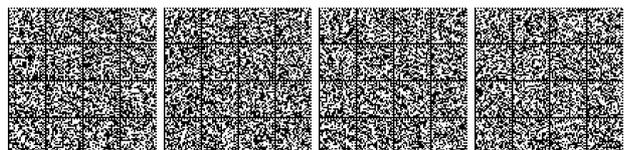
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2024, n. 46:

«Art. 13 *(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale).* — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera *b)* del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera *b)* del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera *c)* del medesimo comma;

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonché ai princìpi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle dispo-

sizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;
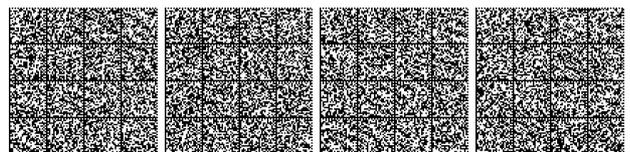
h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, è pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2022, n. L 322.

— Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, è pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 1991, n. 27, S.O.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, è pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

— Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 2015, n. 202.

Note all'art. 1:

— Il riferimento al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è riportato nelle note alle premesse.

— La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182.

— La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

— Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, è pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2019, n. L 317.

— Si riporta il testo dell'articolo 2428 del codice civile:

«Art. 2428 *(Relazione sulla gestione)*. — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

6-*bis*) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.»

— Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127:

«Art. 40 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.

1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.

d-*bis*) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

2-*bis*. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.»

— Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136:

«Art. 41 *(Contenuto delle relazioni sulla gestione)*. — 1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.

2. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera *b)* riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

d) l'evoluzione prevedibile della gestione;

e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate;

f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera *f)*, riferite alle imprese incluse nel consolidamento.

4. Le disposizioni delle lettere *b)* e *c)* del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.»

— Si riporta il testo degli articoli 88 e 94 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

«Art. 88 *(Disposizioni applicabili)*. — 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

2.

3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.»

«Art. 94 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:

a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

e-*bis*) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;

f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;

i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

2. Le disposizioni del comma 1, lettera *g)*, si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2508 del codice civile:

«Art. 2508 *(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato)*. — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
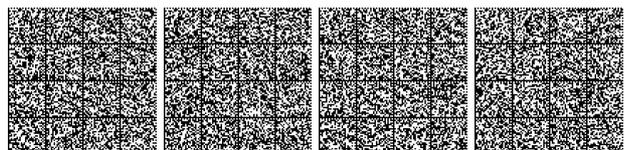
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.»

— Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

«Art. 16 *(Enti di interesse pubblico)*. — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera *u)*, del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera *cc)*, del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-*ter*), del codice delle assicurazioni private.

2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.»

— Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione):

«Art. 45 *(Premi lordi contabilizzati)*. — 1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.

2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:

a) i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;

b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica;

c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti;

d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;

e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione;

f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.

3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi dell'esercizio.

4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti è disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.»

— Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— La direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.

Note all'art. 2:

— Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Il riferimento al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo degli articoli 2497 e seguenti del codice civile:

«Art. 2497 *(Responsabilità)*. — Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.»

«Art. 2497-*bis (Pubblicità)*. — La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.»

«Art. 2497-*ter (Motivazione delle decisioni)*. — Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.»

«Art. 2497-*quater (Diritto di recesso)*. — Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.»

«Art. 2497-*quinquies (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento)*. — Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.»
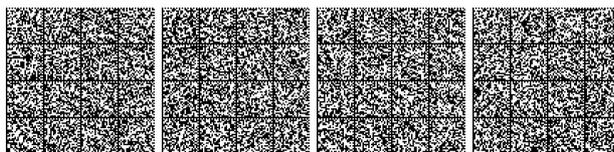
«Art. 2497-*sexies (Presunzioni)*. — Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.»

«Art. 2497-*septies (Coordinamento fra società)*. — Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-*sexies*, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.».

— Il testo dell'articolo 88 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 95 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

«Art. 95 *(Imprese obbligate)*. — 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.

2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.

2-*bis*. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.»

— Il riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è riportato nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 3:

— Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») è pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243.

— Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Il riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è riportato nelle note all'articolo 1.

— La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)*, è pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L 335.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione, è pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019, n. L 143.

— Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198.

— Il testo dell'articolo 2428 del codice civile è riportato nelle note all'articolo 1.

— Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è riportato nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 4:

— Il riferimento al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, è riportato nelle note all'articolo 3.

— Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Il riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione, è riportato nelle note all'articolo 3.

— Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, è riportato nelle note all'articolo 3.

— Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 100 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

«Art. 100 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:

a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

d-*bis*) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.

1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

1-*ter*. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento.»

Note all'art. 5:

— Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è riportato nelle note all'articolo 1.

— La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 390.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 154-*ter (Relazioni finanziarie)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla

Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-*bis*, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-*terdecies*, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.

1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

1-*bis*. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.

1-*ter*. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1.

2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-*bis*, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in: *a)* una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; *b)* una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

5-*bis*. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest'ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;

b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;

c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento:

a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonché del documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;

a-*bis*) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie;

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.»

— Si riporta il testo dagli articoli 2429 e 2435 del codice civile:

«Art. 2429 *(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)*. — Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.»

«Art. 2435 *(Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni)*. — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.»

— Il testo dell'articolo 2508 del codice civile è riportato nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 7:

— Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è riportato nelle note all'articolo 1.
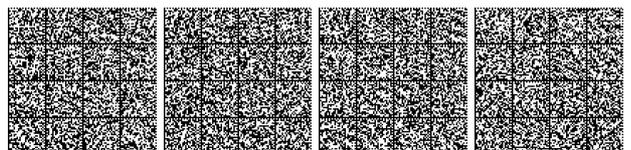
— Il riferimento alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, è riportato nelle note all'articolo 5.

— Il riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, è riportato nelle note all'articolo 3.

— Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, è riportato nelle note all'articolo 3.

— Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

Note all'art. 8:

— Il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è riportato nelle note alle premesse.

— Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, è riportato nelle note all'articolo 3.

— La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

a-bis*) "attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-*bis *del presente decreto;*

b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell'articolo 16;

c-*bis*) "enti sottoposti a regime intermedio": le società individuate ai sensi dell'articolo 19-*bis*;

d) *"ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f*-bis*);*

e) "gruppo": l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

f) "Paese terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

f-*bis*) "principi di revisione internazionali": i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale;

g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

h) "relazione di revisione legale": la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

h-bis*) "relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": la relazione del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale di cui all'articolo 14*-bis*;*

h-ter*) "rendicontazione di sostenibilità": la rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 1, comma, 1, lettera* g)*, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;*

i) "responsabile/responsabili dell'incarico":

1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

i-*bis*) "responsabile/responsabili chiave della revisione":

1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera *i)* del presente articolo;

2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative;

i-ter*) "responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità":*

1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione;

2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito a una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

i-quater*): "responsabile/ responsabili chiave della sostenibilità":*

1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità come definiti alla lettera i-ter*);*

2) nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un gruppo, i revisori della sostenibilità designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonché i revisori della sostenibilità designati dalle società controllate significative in qualità di responsabili dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

l) "rete": la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;

m) "revisione legale": la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;

n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro
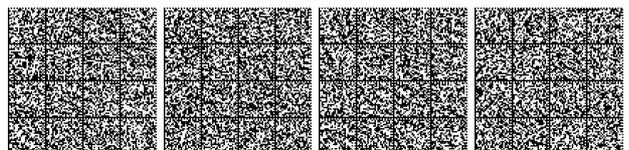
dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;

n-bis*) "revisore della sostenibilità": il revisore legale di cui alla lettera* n) *abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;*

o) *"revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;*

p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

p-bis*) "revisore della sostenibilità del gruppo": il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;*

q) "società di revisione legale": una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;

r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

r-bis*) "principi di attestazione internazionali": i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia di sostenibilità;*

r-ter*) "principi di etica e indipendenza internazionali": i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);*

s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

s-*bis*) "piccole imprese": le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;

3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio;

s-*ter*) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

s-*quater*) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-*bis*);

s-*quinquies*) "Regolamento europeo": regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.»

«Art. 2 *(Abilitazione all'esercizio della revisione legale)*. — *1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d*-bis*) e 4, comma 3*-ter*, nonché, se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.*

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3;

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:

a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante *in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe*, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante *in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe*, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro;

f-bis*) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e, eventualmente, all'attività di abilitazione alla attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in momenti diversi, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale e l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che i responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera* a).

5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera *b)*, e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.»
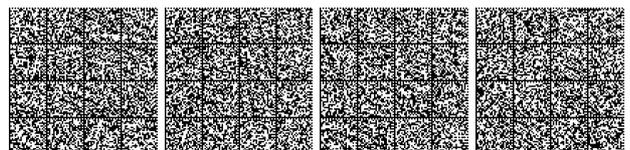
«Art. 3 *(Tirocinio)*. — 1. Il tirocinio:

a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale*, per l'esercizio dell'attività di revisione legale ed, eventualmente, per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità*;

b) *ha durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda conseguire anche l'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo. Tale periodo di tirocinio di almeno otto mesi può essere svolto dal revisore legale o dal soggetto che ha già completato il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;*

c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti;

d) comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale;

d-bis*) comporta, ai fini dell'abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;*

e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale.

1-*bis*. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

b) la data di inizio del tirocinio *di revisione legale*;

b-bis*) la data di inizio del tirocinio per l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità;*

c) *il soggetto o i soggetti presso il quale il tirocinio è svolto, con specifica identificazione della finalizzazione del tirocinio di cui alle lettere* b) *o b*-bis*);*

d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, lettera d)*, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al comma 1, lettera d*-bis*) deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.*

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione *all'esercizio della revisione legale o all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità*, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera *a)*;

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.»

«Art. 4 *(Esame di idoneità professionale)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale *e per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità*.

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) principi contabili nazionali e internazionali;

e) analisi finanziaria;

f) gestione del rischio e controllo interno;

g) principi di revisione nazionale e internazionali;

h) disciplina della revisione legale;

i) deontologia professionale ed indipendenza;

l) tecnica professionale della revisione;

m) diritto civile e commerciale;

n) diritto societario;

o) diritto fallimentare;

p) diritto tributario;

q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

r) informatica e sistemi operativi;

s) economia politica, aziendale e finanziaria;

t) principi fondamentali di gestione finanziaria;

u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da *m)* a *u)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

3-*bis*. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario.

3-ter*). Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti anche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti, ulteriori, materie:*

a) *obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;*

b) *analisi della sostenibilità;*

c) *procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;*

d) *obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 11.*

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale *alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità*;

b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;

c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale *alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità*;

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/ CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2.»

«Art. 5 *(Formazione continua)*. — 1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.

2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. *Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.*

3. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.

5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. *I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.*

6. L'attività di formazione continua può essere svolta:

a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;

b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 6, lettera *b)*, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;

b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;

c) impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;

d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera *b)*, sono responsabili della qualità e della pertinenza dei programmi formativi, dell'effettività della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera *b)*, è revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10. L'attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.

11. Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.»

«Art. 6 *(Iscrizione nel Registro)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;

b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.

*1-*bis. *Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.*

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.

3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.»

«Art. 7 *(Contenuto informativo del Registro)*. — 1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) il numero di iscrizione;
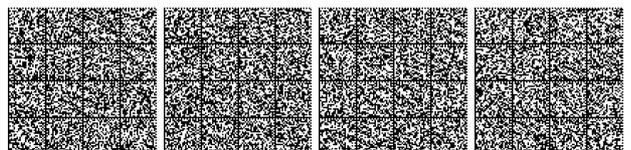
c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;

d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;

d-*bis*) indirizzo di posta elettronica certificata;

e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;

f) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri *e l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità*;

g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere *e)* e *g)*, e 26, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale.

i-bis*) l'eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.*

2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) il numero di iscrizione;

c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;

d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché l'eventuale sito Internet;

e) *nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere* e) *e* g)*, 26, comma 1, lettere* c) *e* d) *e 26*-quater*, comma 1, lettere* c) *e* d)*;*

f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) il numero di partita I.V.A. della società;

h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

l) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera *g)*, e 26, comma 1, lettera *d)*.

3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia. *Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l'autorità competente del Paese terzo, il nome di tale autorità nonché se l'iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività.*

4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.

6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»

«Art. 9 *(Deontologia e scetticismo professionale)*. — 1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

4-bis*. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.*»

«Art. 9-*bis (Riservatezza e segreto professionale)*. — 1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i princìpi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei princìpi.

3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.

4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.

5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.

6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale,
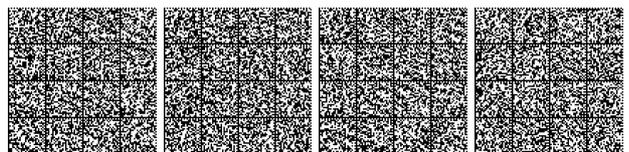
della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante.

7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all'autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa *a norma dell'articolo 33, comma 2-bis*.

8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi *del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*.

8-bis. *Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8*.

8-ter. *Il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato*.

8-quater. *L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis*.»

«Art. 10 *(Indipendenza e obiettività)*. — 1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1-*bis*. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.44

1-*ter*. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

3. Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi.

5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-*bis*, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, una società sottoposta a revisione legale viene rilevata da un'altra società, si fonde con essa o la rileva, il revisore legale o la società di revisione legale deve individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione prestati a detta società, tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni.

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.
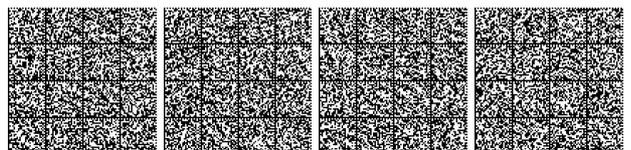
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

13-bis. *Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, ad eccezione del comma 12.*

13-ter. *I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9*-bis *e del comma 12.*»

«Art. 10-*bis (Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza)*. — 1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;

b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;

c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

d) nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.

1-bis. *Il comma 1 si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.*»

«Art. 10-*ter (Organizzazione interna)*. — 1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonché tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L'esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.

5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-*bis*.

6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell'attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 10-*quater*, comma 7, nonché per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità della propria attività di revisione legale.

9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto a revisione.

10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.

11-bis. *Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.*»

«Art. 10-*quater (Organizzazione del lavoro)*. — *1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attività.*

1-bis. *Ove l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell'incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.*

1-ter. *La qualità della revisione legale e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione.*

2. Il responsabile dell'incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilità.

3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve entità, nonché delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.
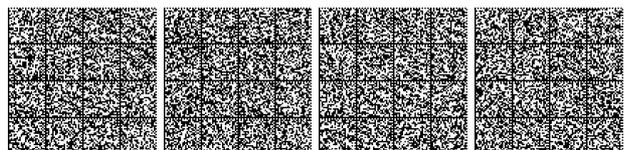
5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti.

5-bis. *I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità.*

6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario.

6-bis. *Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente i pertinenti dati di cui al comma 6.*

7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10-*bis* e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonché, ove applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

7-bis. *Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo 10-*bis *e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-*bis*, comma 8-*quater*, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14-*bis*, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.*

8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.»

«Art. 11 (Principi di revisione e di attestazione della conformità). — 1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

1-bis. *L'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-*bis*, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.*

2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2-bis. *Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-*bis *da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.*

3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.»

«Art. 13 *(Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto)*. — 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi *di revisione legale dei conti* da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

2-*bis*. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti.

2-ter. *L'assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-*bis.

2-quater. *Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-*ter *ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilità con l'incarico di revisione del bilancio.*

*3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilità o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1 o al comma 2-*ter*. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilità, a una procedura di revisione o di attestazione.*

4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione.

5. Nei casi di cui al comma 4, la società sottoposta a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilità o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione o sottoposta all'attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale e l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.

9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.»

«Art. 14 *(Relazione di revisione e giudizio sul bilancio)*. — 1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;*

*e-*bis*) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;*

*e-*ter*) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione;*

f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;

g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

3-*bis*. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico.

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-*ter* del TUF.

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera *e)*, il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.»

«Art. 17 *(Indipendenza)*. — 1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-*bis* ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo.

*3-*bis*. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all'interno dell'Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere* b), c), e), f), g), h), i), j) *e* k)*, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante:*

a) *il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione e l'emissione della relazione di attestazione; e*

b) *l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera* a) *per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera* e)*, del regolamento (UE) n. 537/2014.*

*3-*ter*. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-*bis.

*3-*quater*. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-*bis *fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un'impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di attestazione, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione.*

4. L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
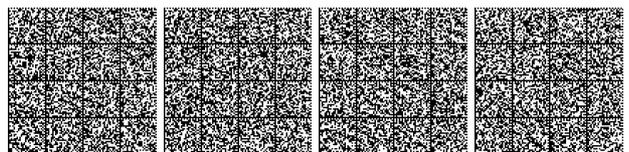
5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

5-bis. *Il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l'attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione.*

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico e al responsabile chiave della revisione.»

«Art. 19 *(Comitato per il controllo interno e la revisione contabile). — 1. Negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:*

a) *di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;*

b) *di monitorare il processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-*ter *dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;*

c) *di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza;*

d) *di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;*

e) *di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater *e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;*

f) *di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.*

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

a) il collegio sindacale;

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-*terdecies*, primo comma, lettera fbis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.»

«Art. 19-*ter (Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio). — 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui:*

a) *all'articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale;*

b) *all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.*

1-bis. *Ai revisori della sostenibilità e alle società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3*-bis*, 3 *-quater *e 5-bis.*»

«Art. 21 *(Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze).* — 1. *Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura:*

a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, *anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità*;

b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;

c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, *dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15*;

d) *la formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro;*

e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui *agli articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall'articolo 26;*

f-bis*) il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-*bis*;*

f-ter*) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni del presente decreto, delle*

disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8*-bis*, 8*-ter *e 8*-quater *, 10, 10*-bis*, 10*-ter*, 10*-quater*, commi 1*-bis*,1*-ter*, 2, 3, 4, 5, 5*-bis*, 6, 7*-bis *e 8, 10*-sexies *e 11, nonché dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.*

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;

d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-*ter*.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

9-bis. *Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la responsabilità finale per le attività di cui al comma 1 e dei controlli di qualità, delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22.*»

«Art. 22 *(Competenze e poteri della Consob)*. — 1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

1-bis. *La Consob vigila sull'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonché dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20*-bis.

1-ter. *La Consob assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1*-bis.

2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere *b)* e *c)* viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere esercitati nei confronti di:

a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;

d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;

e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.

3-bis. *Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1*-bis*, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere* a) *e* b)*, nei confronti di:*

a) *revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;*

b) *persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;*

c) *società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati;*

d) *terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;*

e) *persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.*

4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.
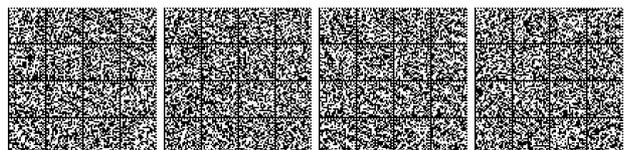
5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.

6. La Consob può disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.»

«Art. 24 *(Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze)*. — *1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni:*

a) *un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;*

b) *una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14*-bis*;*

c) *la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;*

d) *la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;*

e) *la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;*

f) *la sospensione dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità;*

g) *la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;*

h) *il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni;*

i) *la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale.*

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;

b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;

b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.»

«Art. 33 *(Cooperazione internazionale)*. — 1. La Consob è l'autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF.

2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale *e di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità*. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

2-*bis*. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale *o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità* sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorità competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

4. Qualora un'autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale *o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità* nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorità competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob dà comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.»

«Art. 34 *(Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati *o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità* di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia:

1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;

2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione.
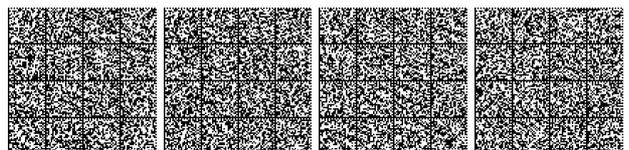
2. L'iscrizione nel Registro è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

c) i revisori del Paese terzo incaricati della revisione dei conti per conto dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

d) la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è effettuata in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comma 1, nonché agli obblighi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;

e) il revisore o l'ente di revisione contabile del Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 18 od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti.

3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera *d)*, è valutata in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati *e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità* delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.»

«Art. 35 *(Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi)*. — 1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.

2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.

3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 193 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 193 *(Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-*bis*, 115, 154-*bis*, 154-*ter* e 154-*quater*, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-*bis*. - 1-*ter*.

1-*quater*. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 5, lettere *b)* e *c)*, nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-*quinquies*.

1-*sexies*. Al soggetto di cui all'articolo 123-*ter*, comma 8-*bis*, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 4 e 4-*bis*, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.
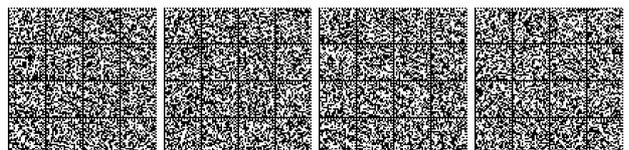
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-*bis* e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-*bis*.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b).

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-*ter*.

3-*quater*. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-*bis*, comma 1-*quater*.»

— Il testo dell'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è riportato nelle note all'articolo 6.

— Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è riportato nelle note all'articolo 9.

— Si riporta il testo dell'articolo 194-*bis* del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 194-*bis* *(Criteri per la determinazione delle sanzioni)*. — 1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-*bis*) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-*bis*) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.»

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 4 *(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)*. — 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.

2-*bis*. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

2-*ter*. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento114, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con le controparti centrali e i depositari centrali;

d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite.

5-*bis*. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

9-*bis*. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
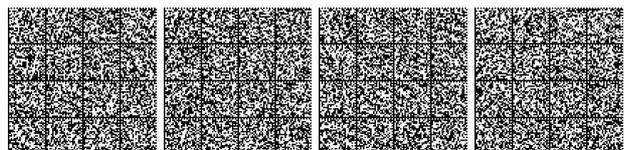
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

13-*bis*. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-*bis* e 173-*bis*, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-*ter*, comma 1-*bis*.

13-*ter*. Per i medesimi fini di cui al comma 13-*bis* e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-*bis*.»

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 118-*bis (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico)*. — 1. La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, *ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilità disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,* dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine.»

«Art. 123-*bis (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)*. — 1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", informazioni dettagliate riguardanti:

a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;

c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;

d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;

e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;

g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;

h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;

l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;

b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;

c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati;

*d-*bis*) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario.*

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.

4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *l)* e *m)*, e al comma 2, lettera *b)*, e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)* e d-*bis*), del presente articolo.

5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera *b)*.

5-*bis*. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-*bis*), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.»

«Art. 125-*ter (Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)*. — 1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-*ter*, *commi 1, 1*-bis*, 1*-ter *e 1-quater*.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.»

«Art. 154-*bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)*. — 1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-*ter*.

5-*bis*. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

5-ter. *Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima attestazione può essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.*

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonché al dirigente di cui al comma 5-*ter* se previsto, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.»

«Art. 154-*ter (Relazioni finanziarie)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-*bis*, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-*terdecies*, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.

1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

1-*bis*. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.

1-*ter*. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1.

1-quater. *Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che non siano microimprese come definite all'articolo 1, comma 1, lettera* l), *del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 14*-bis *del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è messa a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma 1.*

2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione

intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-*bis*, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in: *a)* una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; *b)* una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

5-*bis*. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest'ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;

b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;

c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento:

a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonché del documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;

a-*bis*) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie;

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.

7-bis. *La Consob, nel caso in cui abbia accertato che le informazioni di cui al comma 1-*quater *non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può esercitare i poteri di cui al comma 7.*»

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 94 e 100 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge:

«Art. 94 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:

a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

e-*bis*) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;

f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;

i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. *Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.*

2. Le disposizioni del comma 1, lettera *g)*, si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.»

«Art. 100 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:

a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

d-*bis*) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.

1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. *L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.*

1-*ter*. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) come modificato dalla presente legge:

«Art. 41 *(Contenuto delle relazioni sulla gestione)*. — 1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.

2. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. *Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.*

3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera *b)* riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

d) l'evoluzione prevedibile della gestione;

e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate;

f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera *f)*, riferite alle imprese incluse nel consolidamento.

4. Le disposizioni delle lettere *b)* e *c)* del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.»

Note all'art. 15:

— Il testo dell'articolo 2428 del codice civile è riportato nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo degli articoli 2435-*bis* e 2435-*ter* del codice civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2435-*bis (Bilancio in forma abbreviata)*. — Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: *5.500.000* euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: *11.000.000* euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-*ter*, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-*bis*), 22-*ter*), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-*quater*), 22-*sexies*), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-*bis*, numero 1).
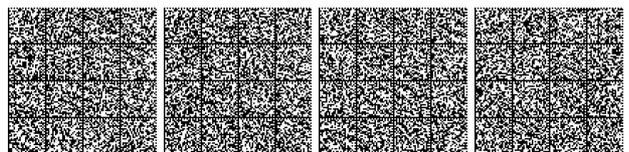
Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-*bis*, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.»

«Art. 2435-*ter (Bilancio delle micro-imprese)*. — Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-*bis* che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: *220.000* euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: *440.000* euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-*bis*. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-*bis* del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-*bis* e dal secondo comma dell'articolo 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.»

— Si riporta il testo degli articoli 27 e 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69) come modificato dalla presente legge:

«Art. 27 *(Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato)*. — 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

1-*bis*. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorati del 20 per cento.

2. L'esonero previsto dal comma 1 non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-*ter* del medesimo decreto legislativo.

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

3-*bis*. Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28.

4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea*, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15* o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.»

«Art. 40 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.

1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli *di sostenibilità* pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. *Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.*

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b);

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.

d-*bis*) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

2-*bis*. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

2-ter. *La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovrà contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all'articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile*.»

Note all'art. 17:

— Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Il riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è riportato nelle note all'articolo 1.

— Il riferimento alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, è riportato nelle note all'articolo 3.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni):

«Art. 3 *(Dichiarazione individuale di carattere non finanziario)*. — 1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:

a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;

b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;

c) i principali rischi, ivi incluse le modalità di gestione degli stessi generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:

a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;

b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;

c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera *c)*, o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;

d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;

e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;

f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.

4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.

5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera *b)*, sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.

6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.

7. La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma
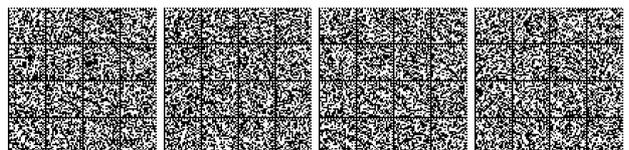
dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all'articolo 5.»

— Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è riportato nelle note all'articolo 9.

— La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182.

— Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, è riportato nelle note all'articolo 3.

— Il riferimento alla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è riportato nelle note all'articolo 9.

— Si riporta il testo dell'articolo 5-*bis* del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

«Art. 5-*bis (Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonché i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.

2. Le autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.»

— Il testo degli articoli 9, comma 1, 9-*bis*, comma 2, 10, commi 12 e 13-*ter*, e 11, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è riportato nelle note all'articolo 9.

— Il testo dell'articolo 154-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è riportato nelle note all'articolo 12.

— La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182.

— Il riferimento alla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, è riportato nelle note alle premesse.

24G00145

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2024, n. **126**.

Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 128 del 2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;

Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, che prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo il dovere di adottare un «comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva», nonché l'articolo 6, comma 1, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo la possibilità «di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo»;

Visto altresì l'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), che ha sostituito il comma 2, ultimo periodo, del predetto articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale dispone che «Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate
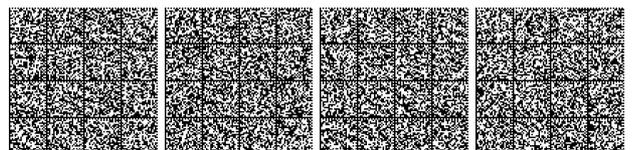
le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento»;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 giugno 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 28779, in data 28 giugno 2024;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti e ambito di applicazione

1. I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.

2. La procedura di cui al presente decreto è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

Art. 2.

Avvio della procedura

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta libera, è sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di cui al comma 1.

Art. 3.

Contradditorio

1. L'Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, notifica al contribuente, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al comma 1, l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica, con le stesse modalità di cui al comma 1, un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui effettuare il versamento.

3. La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo è determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ricorrendone le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, è costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della metà ai sensi dell'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

4. È fatta salva la facoltà del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di ricalcolo di cui al comma 1.

Art. 4.

Adempimenti di chiusura della procedura

1. La procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accerta-

mento sui periodi d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1. L'Agenzia delle entrate non reitera i controlli già effettuati nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.
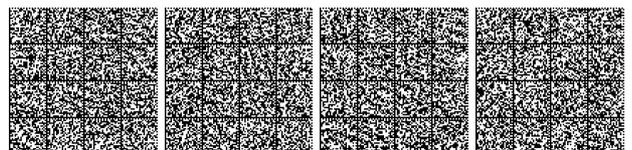
Art. 6.

Effetti finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti 27 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1171

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il testo degli articoli 3, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale18 agosto 2015, n. 190, è il seguente:

«Art. 3 *(Finalità e oggetto)*. — 1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

2. L'adesione al regime è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.»

«Art. 4 *(Requisiti)*. — 1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive;

c-*bis*) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

1-*bis*. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-*quater*, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

1-*ter*. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-*bis*, nonché i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.

2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.»

«Art. 6 *(Effetti)*. — 1. L'adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.

2. L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.

2-*bis*. Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni attuative del presente comma.

3. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, devono contenere gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2016, n. 148.

3-*bis*. Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

3-*ter*. È facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.

4. Non sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, contengono gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2016, n. 148.

5. Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui all'articolo 70-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo.

6-*bis*. Per i periodi di imposta ai quali il regime si applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di due anni.

6-*ter*. Per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6-*quater*. Non trovano applicazione i termini previsti ai commi 6-*bis* e 6-*ter* quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento delle violazioni di cui al primo periodo.»

«Art. 7 *(Competenze e procedure)*. — 1. L'Agenzia delle entrate è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.27

1-*bis*. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;

b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;

c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

1-*ter*. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-*bis* sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

1-*quater*. Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-*bis* e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal presente decreto.

2. I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, nonché all'articolo 4, comma 1-*bis*, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, può dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 o ai commi 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo è preceduta da un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione è pari a centoventi giorni ed è rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.

4. In fase di prima applicazione: *a)* il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime
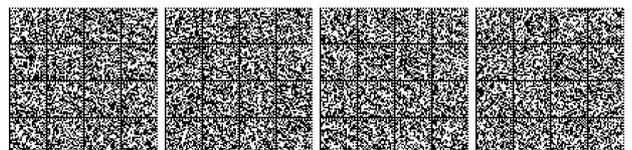
di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; *b)* la competenza per le attività di cui al comma 1 è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo. La prima relazione è trasmessa entro il 31 luglio 2017.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.».

— Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo» è il seguente:

«Art. 1 *(Potenziamento del regime di adempimento collaborativo)*. — 1. Al decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "sistema" è aggiunta la seguente: "integrato", e le parole: "del rischio fiscale," sono sostituite dalle seguenti: "dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente," e dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: "c-*bis*) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.";

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-*bis*. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-*quater*, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

1-*ter*. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-*bis*, nonché i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.";

b) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "rischio fiscale", sono aggiunte le seguenti: "certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera *b)*.";

c) all'articolo 6:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni attuative del presente comma.";

3) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, devono contenere gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2016, n. 148.

3-*bis*. Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

3-*ter*. È facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Non sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, contengono gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2016, n. 148.";

5) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui all'articolo 70-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo.";

6) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-*bis*. Per i periodi di imposta ai quali il regime si applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di due anni.

6-*ter*. Per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6-*quater*. Non trovano applicazione i termini previsti ai commi 6-*bis* e 6-*ter* quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento delle violazioni di cui al primo periodo.";

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-*bis*. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;

b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;

c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

1-*ter*. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-*bis* sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

1-*quater*. Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-*bis* e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal presente decreto.".

3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, nonché all'articolo 4, comma 1-*bis*, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.";

4) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, può dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 o ai commi 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo è preceduta da un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione è pari a centoventi giorni ed è rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.";

5) il comma 4 è soppresso;

6) al comma 5, le parole: "uno o più provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

e) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis (Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale)*. — 1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:

a) le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;

b) la rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, configura una causa di non punibilità per il reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.".»

— Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è il seguente:

«Art. 13 *(Ravvedimento)*. — 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-*bis*) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-*bis*) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore; 50

b-*ter*) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b-*quater*) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-*quater* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-*bis*, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b-*quinquies*) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-*bis*), b-*ter*) e b-*quater*) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-*bis*) e b-*ter*), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-*quater*. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

2-*bis*. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-*ter*), b-*quater*) e b-*quinquies*), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.

2-*ter*. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.»

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri «è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis.»

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti agli articoli 3, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 5 agosto 215, n. 128, vedi le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 5 agosto 215, n. 128, è il seguente:

«Art. 5 *(Doveri)*. — 1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:

a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1;

b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;

c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;

d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;

e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;

f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:

a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, per garantire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;

b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;

c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;

d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera *b)*.»

— Per il riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2006, n. 7.

— Il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)*» è il seguente:

«Art. 38 *((L-R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)*. — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-*bis*. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.»

— Per il riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» è il seguente:

«Art. 60 *(Notificazioni)*. — La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-*bis*) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-*bis*) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera *d)*, o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera *d)*, l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera *d)* ed alla lettera e-*bis*) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera *e)*.

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

In deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mez-

zo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile.».

— Per il riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi note alle premesse.

— Per il riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 2, comma 8 e 8, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è il seguente:

«Art. 2 *(Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). — Omissis.*

8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Omissis.»

«Art. 8 *(Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti). — Omissis.*

6-*bis*.Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Omissis.».

24G00143

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2024.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Stefanaconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Stefanaconi (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato., altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per g1i interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stefanaconi (Vibo Valentia) è sciolto.
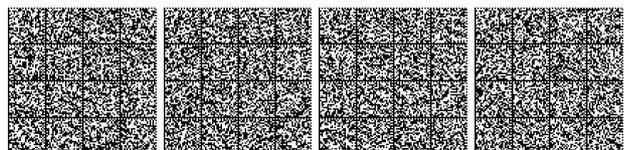
Art. 2.

La gestione del Comune di Stefanaconi (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr. Ernesto Raia - viceprefetto a.r.;

dr. Giovanni Todini - viceprefetto;

dr. Vito Laino - funzionario economico-finanziario;

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2024
Ufficio di controllo atti Ministeri interno e difesa reg.ne succ. n. 3389

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Stefanaconi (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e sulla gestione amministrativa degli enti locali del territorio provinciale sono stati acquisiti dalle forze di polizia elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione dell'amministrazione comunale di Stefanaconi da parte di organizzazioni criminali; pertanto, il prefetto di Vibo Valentia, sulla scorta dei predetti elementi, ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di cui all'1, comma 4, del decreto-legge n. 629/ 1982, per poi disporre, con decreto del 18 settembre 2023, successivamente prorogato per ulteriori tre mesi, l'accesso presso il predetto ente locale per gli accertamenti di rito, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso, la commissione d'indagine ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 8 aprile 2024, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore della Repubblica f.f. della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta in cui si rileva la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il territorio di Stefanaconi è caratterizzato da una elevatissima densità criminale per l'operatività di vari gruppi malavitosi, tutti affiliati all'organizzazione di tipo mafioso denominata «ndrangheta»; cosche mafiose la cui presenza è stata accertata anche giudizialmente e che sono spesso in, violenta contrapposizione tra loro tanto che, in passato, si sono registrati numerosi omicidi conseguenza di cruente faide tra gli associati in lotta per il predominio del territorio.

Tale pervasiva presenza è stata confermata anche in anni più recenti, all'esito di operazioni di polizia giudiziaria e di indagini operate dalle forze di polizia che hanno dimostrato la particolare capacità di infiltrazione delle cosche di 'ndrangheta nella pubblica amministrazione, come attestato anche dallo scioglimento del Comune di Stefanaconi per infiltrazione mafiosa disposto nel 1992, nel corso del quale sono emerse ingerenze della criminalità organizzata, in particolare, nel settore degli appalti, nonché in relazione ai ripetuti atti intimidatori di cui sono stati vittime gli amministratori eletti tra gli anni dal 1994 al 2002, succedutisi al periodo commissariale.

L'attività ispettiva ha fatto emergere l'attualità delle interferenze della criminalità organizzata anche riguardo all'amministrazione comunale in carica e, in particolare, alla figura del sindaco di Stefanaconi, alla guida dell'ente locale sin dal 2017, essendo stato riconfermato nell'incarico in occasione della successiva tornata elettorale del giugno 2022; inoltre, il predetto amministratore è stato eletto alla carica di presidente della Provincia di Vibo Valentia, svolgendo le relative funzioni dall'ottobre del 2018 al gennaio 2023.

Proprio a questo proposito, viene riferito che dagli atti di altra operazione di polizia (Petrol-Mafie) conosciuta come Rinascita - Scott 2, che ha visto numerosissimi indagati per reati gravissimi, risultano coinvolti anche due imprenditori - entrambi destinatari, in data 29 aprile 2021, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito della predetta operazione di polizia ritenuti affiliati alla locale di 'ndrangheta di Piscopio - ritenuti particolarmente vicini al sindaco di Stefanaconi, al quale sono legati anche per stretti rapporti parentali.

I predetti imprenditori sono accusati, in concorso con altre persone, anche del reato di cui all'art. 416-*bis*, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver preso parte all'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta. Dagli stessi atti, è altresì emerso il «sostegno esplicito» fornito dai succitati soggetti controindicati a favore del primo cittadino di Stefanaconi «in occasione delle elezioni provinciali di Vibo Valentia del 31 ottobre 2018», nonché la «trattazione con il medesimo di tematiche afferenti le dinamiche criminali del territorio».

Il prefetto, nella propria relazione afferma che la figura del sindaco «appare indiscutibilmente collusa con elementi di spicco della criminalità organizzata del territorio».

Come emerge chiaramente anche dagli atti giudiziari riguardanti il primo cittadino, risulta che egli ricopra un ruolo di primo piano, volto a favorire e ad agevolare, anche indirettamente, gli esponenti della criminalità organizzata ed i loro interessi, anche e soprattutto tenuto conto delle ridotte dimensioni del Comune di Stefanaconi, nell'ambito di un contesto fortemente caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata.

Ed è, senz'altro, particolarmente significativo che, a fronte di tali interessi, vi sia stata, non solo una incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale, ma anche una connivenza, soprattutto con riferimento alla figura dell'organo di vertice, con conseguente grave compromissione dell'azione amministrativa, indubbiamente condizionata dalla *vis* intimidatrice della criminalità organizzata.

Secondo quanto emerge anche. dalle attività tecniche, il sindaco di Stefanaconi ha posto in essere uno stabile asservimento agli interessi di uno dei citati imprenditori, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, nonché contrari ai doveri d'ufficio.

Nell'ambito delle stesse vicende processuali, la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio dei soggetti indagati, tra i quali è compreso il sindaco di Stefanaconi, imputato dei reati di scambio elettorale politico mafioso per. aver accettato la promessa di ricevere voti utili alle elezioni provinciali, di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e di concorso nella turbativa d'asta aggravato dall'art. 416-*bis* c.p., per aver indebitamente individuato la ditta di proprietà degli imprenditori sopra citati per la fornitura di bitume.
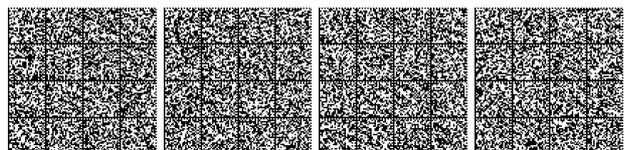
Gli sviluppi processuali di tale vicenda hanno riportato la condanna in primo grado di giudizio dell'amministratore comunale per il reato di corruzione elettorale, essendo venuta meno l'aggravante mafiosa; il prefetto di Vibo Valentia ha, comunque, sottolineato il fatto che «appare pertanto provato», a seguito della sentenza di condanna, che il predetto amministratore comunale abbia ottenuto il sostegno elettorale nelle elezioni provinciali tenutesi nell'ottobre 2018 da parte di imprenditori che, come detto, sono ritenuti affiliati alla 'ndrangheta. Il sindaco di Stefanaconi è, altresì, coinvolto in diversi procedimenti penali per i reati di peculato e abuso d'ufficio e risulta anche deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per vari reati e, in particolare, per diffamazione, abuso d'ufficio, di atti d'ufficio, violazione della normativa ambientale, truffa.

A conferma dei rapporti tenuti dal citato amministratore con il locale contesto criminale, le forze di polizia hanno segnalato che il medesimo intrattiene frequentazioni controindicate, tanto da riferire che l'amministratore «è solito accompagnarsi» con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata. Legami familiari o rapporti controindicati sono stati rilevati anche nei confronti di altri esponenti della compagine politica, oltreché di un dipendente comunale.

Gli elementi raccolti dalla commissione d'accesso hanno evidenziato la permeabilità dell'amministrazione comunale da parte del crimine organizzato interessato ad infiltrarsi nella gestione della cosa pubblica; l'azione ispettiva ha riguardato l'attività svolta dall'ente nel 2022 e nel 2023, rilevando immediatamente che durante quel breve periodo temporale il Comune di Stefanaconi ha effettuato n. 82 «affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture pubbliche, ricorrendo, in quella occasione a società/ditte non menzionate nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafioso» (le c.d. *white list*).

A questo riguardo, il prefetto di Vibo Valentia ha sottolineato che il numero dei rilevati affidamenti appare, «assolutamente spropositato se si considerano, nel complesso, gli incarichi/affidamenti/aggiudicazioni effettuati nel breve periodo amministrativo analizzato», precisando, inoltre, che «su 82 affidamenti diretti, (...), emergono ben 19 ditte con criticità di vario tipo!».

La relazione prefettizia evidenzia che l'amministrazione comunale, proprio nei casi di affidamento diretto, avrebbe potuto individuare ditte la cui iscrizione nelle *white list* provinciali fosse in corso di validità e non in istruttoria per l'eventuale rinnovo, al fine di avere la certezza di scegliere imprese che avessero superato positivamente i controlli antimafia.

Nello specifico, la relazione prefettizia si è soffermata su alcuni affidamenti attraverso il ricorso «della diretta individuazione» di ditte che si sono rivelate vicine, se non contigue, ad ambienti mafiosi. A tal riguardo, e solo a titolo esemplificativo, vengono riferiti affidamenti diretti di lavori urgenti per il ripristino di condotte fognarie e per la manutenzione straordinaria di un immobile ad una impresa che, al momento delle assegnazioni, risultava «in aggiornamento» per l'eventuale rinnovo dell'iscrizione nelle *white list* provinciali e che invece, successivamente, è stata destinataria di informativa antimafia da parte della prefettura di Vibo Valentia, rendendo, perciò, necessario da parte degli uffici comunale la risoluzione contrattuale.

Lo stesso è avvenuto anche per l'affidamento diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, assegnato ad una impresa che risultava anch'essa in istruttoria, conclusasi con il diniego di iscrizione nelle liste della Prefettura Vibo Valentia. E così anche nelle procedure di gara per la fornitura di infissi in un istituto scolastico, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ad una ditta risultata l'unica ad essere invitata e, quindi, la sola a partecipare alla gara.

Assumono, inoltre, rilievo le modalità seguite dal Comune di Stefanaconi per individuare l'impresa cui assegnare direttamente lavori di ripristino del manto stradale; la ditta così individuata, che al momento dell'affidamento risultava anch'essa «in istruttoria» presso la prefettura di Catanzaro dal 2 ottobre 2015, in passato (e, precisamente, in data 7. gennaio 2009) era stata destinataria di interdittiva antimafia. A tal riguardo, viene precisato che nell'assetto societario della ditta affidataria figura un soggetto controindicato, già oggetto di avviso orale di pubblica sicurezza e titolare di altra società destinataria di informativa antimafia; attualmente sottoposta alla misura del controllo giudiziario *ex* art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 159/2011.

Come evidenziato, gli esiti ispettivi sono stati complessivamente esaminati dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha constatato nei confronti del sindaco un evidente «collegamento diretto con là criminalità organizzata», anche considerati gli stretti rapporti sopra riferiti con imprenditori ritenuti affiliati a cosche mafiose; presenze controindicate che, di fatto, hanno condizionato la gestione amministrativa dell'ente, segnata dallo sviamento dagli interessi pubblici, come dimostrano «ben 19 affidamenti diretti (...) conferiti a società a diverso titolo collegate con la criminalità organizzata».

Dagli atti giudiziari emerge che il rapporto di contiguità del primo cittadino rispetto ai succitati imprenditori sia proseguito anche nell'ambito delle funzioni svolte in qualità di presidente della Provincia di Vibo Valentia.

Nel fare riferimento ad un affidamento diretto nei confronti di una ditta non distante da ambienti della criminalità, la relazione della commissione di indagine rileva, infatti, che tale ditta, in •qualità di cedente/prestatore, avrebbe intrattenuto rapporti economici anche con la Provincia di Vibo Valentia negli anni d'imposta 2019; 2020 e 2021, periodo in cui la provincia è stata amministrata dal sindaco di Stefanaconi.

Assumono indubbiamente peculiare rilevanza i rapporti del primo cittadino con i predetti imprenditori, suoi stretti familiari.

Al riguardo, i rappresentanti della magistratura nel corso del Comitato di ordine e sicurezza pubblica relativo all'esame delle risultanze ispettive, nel sottolineare che «l'amministrazione comunale di Stefanaconi abbia evidenziato criticità di rilievo sin dalla sua costituzione, in quanto già sul nascere interessata da un procedimento penale pesante nei confronti del sindaco, che ne ha poi finito per pregiudicare l'operato», evidenziano che dall'esame degli atti del procedimento penale riguardanti il sindaco, emerge una subalternità funzionale del medesimo rispetto ai citati imprenditori, implicati nell'operazione Petrol-mafie e, in particolare, ad uno dei due, condannato a 30 anni di reclusione anche per il reato di cui al 416-*bis* c.p.

E, d'altra parte, la circostanza che in un piccolo centro, come quello di Stefanaconi, in cui la persona del sindaco presenti tutta una serie di controindicazioni, ivi compresa la richiamata sentenza di condanna, porta a concludere che sussistono i presupposti per addivenire al provvedimento dissolutorio. E ciò in quanto, in un Comune di ridotte dimensioni, è indubbio che la figura dominante del sindaco, anche rispetto alla struttura, abbia determinato un'evidente compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione nel suo complesso, nonché regolare funzionamento dei servizi, tale da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Dall'esame della relazione della commissione di indagine e dalla relazione del prefetto di Vibo Valentia è emersa, oltre ad una *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale. In particolare, i contenuti delle menzionate relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione prefettizia, hanno rilevato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Stefanaconi volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 25 luglio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI
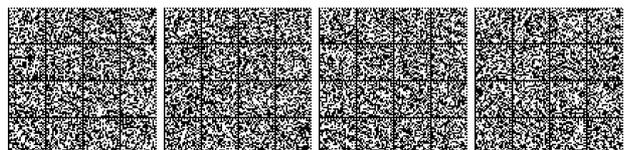
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia

Organo Periferico di Sicurezza

Vibo Valentia, 29 aprile 2024

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di STEFANACONI (Vibo Valentia) – Esito dell'attività espletata dalla Commissione d'accesso nominata ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

1. PREMESSA

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di STEFANACONI, sulla scorta dei quali lo scrivente ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti di quel Comune.

A seguito di delega conferita con D.M in data 13.09.2023 da parte del Ministro dell'Interno, lo scrivente ha nominato, con proprio decreto in data 18.09.2023, un'apposita commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa dell'ente in questione.

L'attività dell'organo ispettivo - avviata presso il comune di STEFANACONI in data 18.09.2023, prorogata per ulteriori tre mesi e conclusasi il 15 marzo 2024, è stata analizzata nella sede del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi presso questa Prefettura – U.T.G. in data *...omissis...*, cui hanno *...omissis...*

In quella sede sono state esaminate le conclusioni rassegnate dai componenti della Commissione d'accesso e riportate nella relazione consegnata, che di seguito si sintetizzano.

L'analisi della *...omissis...*

La flessibilità della sua struttura, a base prettamente familiare, legata alla tradizione ma pronta a proiezioni in differenti contesti, ha consentito nel tempo la sua trasformazione in una forma più evoluta, più dinamica, che con spregiudicatezza ed aggressività ha continuato ad interessare settori differenti della Calabria e dell'intera nazione.

L'attuale modernità dell'organizzazione trova linfa vitale proprio nella sua storia, nelle sue tradizioni, che rafforzano la propria impermeabilità ai fattori esterni; tale modernità ha consentito
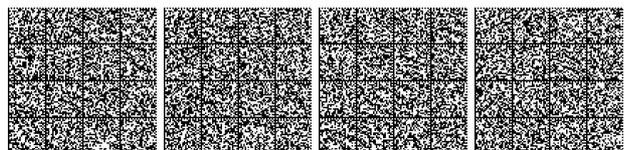
una rapida e radicale espansione territoriale, nonché una maggiore resistenza alle azioni giudiziarie di contrasto.

Con riferimento al contesto, la provincia di Vibo Valentia si conferma un territorio ad elevatissima densità criminale, con numerosissime cosche di 'ndrangheta che opprimono l'intero comprensorio, con diramazioni su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Nel dettaglio, il territorio del comune di **Stefanaconi** ricade ...*omissis*...

Sin dagli ...*omissis*...

A cavallo degli ...*omissis*...

Nel 1992 il civico consesso di Stefanaconi, guidato da Giovanni Battista Lopreiato, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con Decreto del Presidente della Repubblica. Le indagini condotte dalle Forze dell'Ordine avevano ...*omissis*...

A seguito dello scioglimento, e per circa un biennio (dal 28.01.1992 al 12.06.1994), l'ente è stato guidato da una Commissione Straordinaria. Il 12.06.1994 è stata eletta sindaco Elisabetta Carullo, rimasta al timone dell'amministrazione comunale per due mandati consecutivi (dal 1994 al 2002). Durante l'espletamento dei compiti e delle funzioni del mandato amministrativo, il Sindaco Carullo ed altri amministratori sono stati vittime di svariati atti intimidatori.

Come già sopra evidenziato, in tempi più recenti, la ...*omissis*...

Si aggiunge, inoltre, che dalla ...*omissis*...

2. ESITI DELL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE

Dalla relazione della Commissione di accesso la figura del ...*omissis*...

Nel sopracitato ...*omissis*...

I suddetti ...*omissis*...

In data ...*omissis*...

Tra i ...*omissis*...

Nell'ambito del ...*omissis*...

In merito al ...*omissis*...

Appare pertanto ...*omissis*...

Il ...*omissis*...
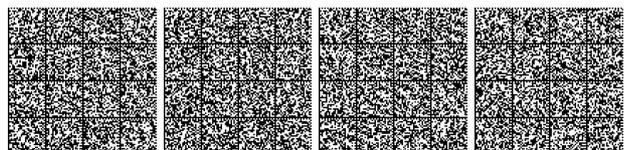
Risulta, inoltre, che ...*omissis*....

Dalla visione del ...*omissis*...

Non risulta ...*omissis*...

È stato ...*omissis*...

Tra il Personale dipendente a tempo indeterminato e in convenzione è stata segnalata la posizione di ...*omissis*...

Dall'esame della documentazione relativamente agli affidamenti, sulla legittimità degli stessi, non possono essere mosse specifiche censure all'amministrazione comunale in quanto, gli accertamenti preventivi condotti dal Responsabile dell'U.T. eccedono quelli previsti dalla legge.

Tuttavia, secondo i ...*omissis*..., motivi di opportunità, prudenza e diligenza, consiglierebbero o, meglio, imporrebbero, proprio nelle ipotesi di affidamento diretto, di individuare ditte con iscrizione in corso di validità perché, ne consegue, che l'impresa ha superato positivamente il sistema organico dei controlli, escludendo il pericolo di infiltrazione mafiosa.

Molto significativa in tal senso è la ...*omissis*...

Dello stesso tenore ...*omissis*...

Particolari, invece, ...*omissis*...

Di effetto anche la dichiarazione sul rispetto reciproco dei ruoli, con la perentoria rivendicazione della propria autonomia dalle ingerenze politiche ed esterne, salvo poi accettare le indicazioni del titolare di una ditta, che stava eseguendo lavori per il comune di Stefanaconi, che gli...*omissis*... Da accertamenti presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, risulta essere ...*omissis*... Ha come ...*omissis*...

Parimenti, viene anche ...*omissis*...

Il quadro descrittivo che precede evidenzia che gli affidamenti diretti vengono concessi in maniera discrezionale, con le motivazioni più disparate ed apparentemente senza una logica precisa.

Tuttavia, in maniera evidente ...*omissis*...

Dall'esame della documentazione acquisita, infatti, è stato accertato che, per le annualità oggetto dell'indagine da parte della Commissione, l'Amministrazione Comunale ha effettuato, ...*omissis*...

Dall'altro lato, ...*omissis*...

3. COMITATO PROVINCIALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA DELL'...*omissis*...
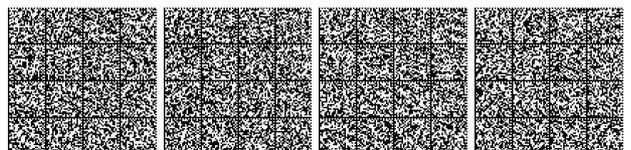
La situazione dell'Ente, quindi, alla luce di tali composite risultanze dell'accesso, come accennato, sono state esaminate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui *...omissis...*

I componenti della Commissione *...omissis...* hanno espresso il concorde avviso secondo cui, all'esito dell'attività di accertamento e di indagine svolta presso l'Amministrazione Comunale di Stefanaconi, vi siano i presupposti per l'applicazione della misura dissolutoria degli organi elettivi del Comune di Stefanaconi prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le circostanze riportate nella citata relazione consentirebbero, a loro avviso, di *...omissis...*

Anche con riferimento ad una puntuale analisi della situazione relativa al *...omissis...*

La *...omissis...*

Prima di passare la *...omissis...*

Tale *...omissis...*

Dopo aver *...omissis...*

Infatti, *...omissis...*

Ciò si *...omissis...*

Dunque, quella *...omissis...*

Analogo parere *...omissis...*

Parere *...omissis...*

Il Consesso, quindi, dopo ampia discussione ed approfondito esame di tutti gli elementi contenuti nella relazione, su conforme parere del *...omissis...*

4. CONCLUSIONI

Una lettura d'insieme delle vicende sopra riportate rimanderebbe a un *...omissis...*

Inoltre, il *...omissis...*

La figura del *...omissis...*

Il *...omissis...*

Riassuntivamente, i *...omissis...*
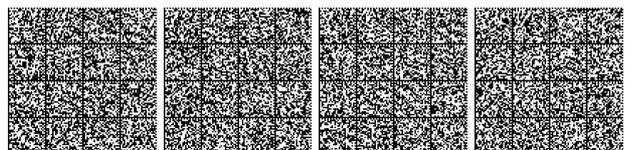
Quindi, ...*omissis*...

Tali ...*omissis*...

Dalla ...*omissis*...

In cambio del ...*omissis*...

Tali attività ...*omissis*...

Le ...*omissis*...

Nonostante quanto ...*omissis*...

Gli approfondimenti, inoltre, hanno ...*omissis*...

Pertanto, ...*omissis*...

Con separata corrispondenza, secondo le modalità di cui alla ...*omissis*..., sarà trasmessa copia della relazione della Commissione d'Indagine con i relativi allegati.

IL PREFETTO
Grieco
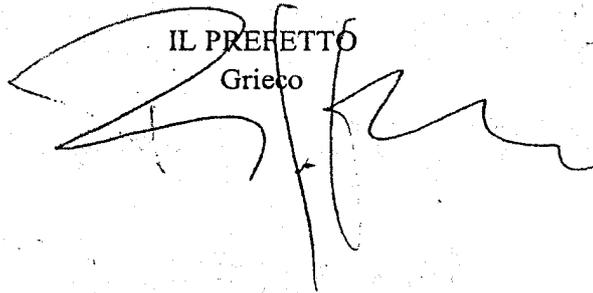
24A04621

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2024.

Modifiche al decreto 30 settembre 2021 concernente l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 23, 24, 25, 56 e 58, che prevedono l'istituzione e l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in dipartimenti, nonché le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2021, n. 266, recante «Individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2022, recante «Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito del programma *Next Generation EU*;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, gli articoli 6 e 7;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e, in particolare, gli articoli 7-*bis* e 8;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 43;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari», emanata al fine di dare attuazione agli obiettivi previsti dal citato Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione all'area di intervento prioritario concernente la riforma della giustizia tributaria;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
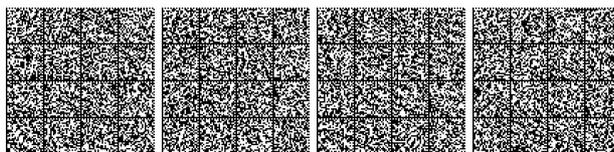
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 20;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 21-*bis*, comma 3, lettera *a)*: «Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: *a)* venticinque dirigenti di seconda fascia, di cui cinque unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e venti unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di cinque unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio triennale per il biennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1, commi 545, 546, 547 e 548;

Visto il vigente Piano nazionale anticorruzione;

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Ministero dell'economia e delle finanze adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2024, e in particolare la sottosezione 2.5 «Rischi corruttivi e trasparenza»;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2024 concernente l'articolazione e i compiti delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria;

Ritenuto di dover provvedere a delineare il nuovo assetto organizzativo degli uffici «centrali» di livello dirigenziale non generale del Dipartimento del Tesoro, del Dipartimento dell'economia, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere con separato provvedimento a definire l'articolazione e i compiti del Dipartimento della giustizia tributaria e del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, al fine di adeguarli alle novità introdotte dalla normativa di riferimento;

Informate le organizzazioni sindacali;

Su proposta dei Capi Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riorganizzazione

1. Al decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Dipartimento del Tesoro)*

1. UNITÀ ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE OPERANTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Ufficio di coordinamento dell'attività amministrativa e segreteria del direttore generale del Tesoro

Coordinamento delle attività a supporto delle funzioni istituzionali e di segreteria del direttore generale del Tesoro. Cura degli affari istituzionali e dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Viceministri, dei Sottosegretari e della pubblica amministrazione in generale. Trattazione degli affari riservati su incarico del direttore generale del Tesoro. Coordinamento dell'attività amministrativa che intercorre con le direzioni e gli uffici del Dipartimento. Coordinamento dell'attività prelegislativa svolta in sede di *iter* parlamentare e dell'attività connessa alle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri. Coordinamento delle attività e predisposizione degli schemi di provvedimento relativi alle modifiche organizzative del Dipartimento. Coordinamento degli adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti. Coordinamento delle attività dipartimentali finalizzate alla prevenzione della corruzione e monitoraggio dei relativi adempimenti.

Ufficio pianificazione strategica e controllo di gestione

Elaborazione del Piano strategico del Dipartimento e declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi strategici e operativi, e relativi indicatori di *performance*, lungo l'intera organizzazione. Gestione dei modelli di valorizzazione degli obiettivi strategici e operativi delle strutture dipartimentali in termini economici, finanziari e di risorse umane e dei relativi indicatori di *performance*. Identificazione dei fabbisogni economici e finanziari strumentali al funzionamento del Dipartimento, monitoraggio dell'andamento delle disponibilità finanziarie nel corso dell'anno e gestione, nei casi di mancata copertura, delle attività dirette al reintegro delle risorse in dotazione. Analisi e valutazione degli interventi di riduzione della spesa e monitoraggio *ex post* degli effettivi risparmi
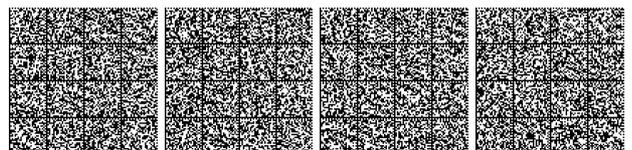
conseguiti. Gestione dei processi contabili e di bilancio e del processo di formazione e gestione del bilancio economico-finanziario-patrimoniale integrato. Elaborazione dei documenti di programmazione nelle diverse fasi del processo di *budgeting/forecasting*/consuntivazione (Nota integrativa al bilancio, Piano della *performance*, direttiva per l'azione amministrativa e la gestione, Piano integrato di attività e organizzazione, rendiconto generale dello Stato, ecorendiconto, bilancio di genere). Gestione del processo di assegnazione dei capitoli di spesa in gestione alle strutture dipartimentali competenti e delle relative attività amministrative e contabili. Elaborazione e gestione del sistema di *reporting* direzionale, operativo e istituzionale. Definizione e aggiornamento della catena del valore del Dipartimento. Analisi dei risultati e dei rendimenti.

Ufficio per l'innovazione, l'informatica e la sicurezza cibernetica

Definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi e tecnologici, delle infrastrutture e di tutte le risorse informatiche del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento dell'economia e Governo e attuazione del processo di transizione digitale delle due strutture. Ideazione, attuazione e promozione di iniziative d'innovazione tecnologica e organizzativa. Gestione dei siti internet dipartimentali, e dei servizi agli utenti, compresi audio e video conferenze e supporto alla operatività su applicativi informatici. Sicurezza informatica e supporto dipartimentale al CERT (*Computer emergency response team*) del Ministero. Sviluppo delle competenze digitali e della diffusione della cultura della sicurezza informatica nell'ambito di competenza.

Ufficio per la gestione e la valorizzazione dei dati, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e presidio dei modelli di gestione del rischio

Definizione e implementazione di metodi e soluzioni tecnologiche per la valorizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento dell'economia. Gestione delle banche dati e degli *info-providers*. Studio, ricerca e applicazione dell'intelligenza artificiale a supporto dei processi di analisi e decisionali e anche della modellistica dipartimentale. Applicazione dell'AI alle attività di competenza degli uffici dei Dipartimenti. Presidio del sistema integrato di *risk management*, in coordinamento con le direzioni dei Dipartimenti.

Ufficio *governance* anticipatoria, *better regulation* e progetti trasversali

Sviluppo della metodologia dello *Strategic foresight* (lungimiranza strategica) e costituzione dell'Unità di previsione strategica del Dipartimento. Promozione, sviluppo e presidio delle metodologie di *better regulation* e loro applicazione a supporto degli uffici del Dipartimento. Presidio dei progetti innovativi trasversali e di *change management*.

Ufficio di coordinamento in materia di gestione delle risorse umane e strumentali

Gestione e coordinamento delle principali funzioni amministrative trasversali e dei processi di gestione e valorizzazione delle risorse umane, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nei seguenti ambiti: reclutamento e mobilità del personale, organico dipartimentale, valutazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale, formazione professionale, istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale del Dipartimento. Coordinamento delle attività relative al conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito del Dipartimento. Collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per l'implementazione delle iniziative di sviluppo professionale e benessere organizzativo. Supporto nelle contrattazioni sindacali sulle materie di interesse del Dipartimento. Analisi delle esigenze logistiche delle strutture dipartimentali, monitoraggio e gestione operativa degli spazi dipartimentali, anche ai fini di una razionalizzazione e modernizzazione degli ambienti di lavoro.

Ufficio per la comunicazione istituzionale

Supporto al direttore generale del Tesoro e alle strutture in materia di comunicazione, organizzazione eventi e relazioni esterne. Centro di competenza specialistica per la logistica, la comunicazione e il supporto di cerimoniale necessari all'organizzazione di eventi, seminari e riunioni, con particolare riferimento alle presidenze di turno di comitati, gruppi e istituzioni finanziarie europee e internazionali i cui rapporti sono curati dal Dipartimento del Tesoro. Rilevazione annuale delle esigenze di comunicazione delle strutture dipartimentali per la definizione delle priorità e delle strategie di comunicazione istituzionale e la gestione delle campagne di comunicazione sui temi di competenza del Dipartimento, coerentemente con il piano annuale redatto ai sensi della legge n. 150/2000, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale presso il DAG. Gestione delle relazioni con i cittadini, in collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico delle attività di informazione al mercato degli investitori in titoli di Stato, con particolare riguardo ai risparmiatori individuali, a supporto della Direzione II. Promozione della trasparenza amministrativa ai sensi della normativa vigente e istruttoria per il direttore generale del Tesoro per il riscontro alle richieste di patrocinio. Coordinamento grafico ed editoriale dei diversi strumenti di comunicazione, incluse le pubblicazioni e i rapporti, il sito dipartimentale e gli altri siti istituzionali o canali digitali creati e gestiti dal Dipartimento del Tesoro a supporto di comitati, progetti specifici o eventi promossi direttamente. Supporto informativo alle strutture sui temi di attualità, monitoraggio quotidiano delle agenzie di informazione, dei *media* e dei *social media* e cura della rassegna stampa dipartimentale quotidiana nazionale e internazionale. Coordinamento e realizzazione, su incarico del direttore generale del Tesoro, di progetti trasversali di particolare interesse sotto il profilo della comunicazione.

Ufficio di coordinamento servizi generali trasversali

Coordinamento del flusso documentale e del protocollo informatico dipartimentale. Monitoraggio e coordinamento delle attività di conservazione documentale e scarto di archivi. Gestione della biblioteca dipartimentale, degli abbonamenti a quotidiani e periodici e degli accessi a banche dati specializzate e servizi di documentazione
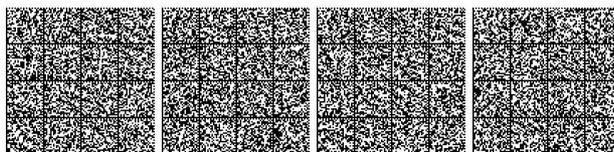
utili a strutture del dipartimento. Supporto alle strutture dipartimentali sui processi di interesse trasversale in un'ottica di centralizzazione dei servizi operativi. Gestione centralizzata dei servizi tecnico-logistici relativi alle sale riunioni dipartimentali e degli altri spazi riunione disponibili all'interno del Palazzo delle finanze, in collaborazione con i servizi informatici, con l'ufficio per la comunicazione istituzionale e con gli altri dipartimenti eventualmente coinvolti. Coordinamento delle attività connesse alla protezione dei dati personali di interesse dipartimentale.

Ufficio di supporto giuridico

Supporto giuridico al direttore generale del Tesoro e alle strutture in relazione a: attività contrattuale del Dipartimento del Tesoro, inclusi gli aspetti di diritto amministrativo, diritto internazionale e di diritto internazionale privato; operazioni di indebitamento e operazioni finanziarie dello Stato, anche ai fini del rilascio dei relativi pareri legali; questioni giuridiche in materia di diritto bancario, finanziario, assicurativo, societario e *corporate governance*; precontenzioso e contenzioso dipartimentale con l'esclusione di quello in materia valutaria, antiriciclaggio, e concernente i provvedimenti di competenza del Comitato di sicurezza finanziaria.

Ufficio competitività, concorrenza e aiuti di Stato

Supporto giuridico al direttore generale del Tesoro e alle strutture in relazione a: definizione di politiche e interventi per il rafforzamento della competitività economica; compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato delle proposte normative e dei provvedimenti nelle materie di competenza del Dipartimento; questioni relative all'esercizio dei poteri speciali nei casi di interesse del Dipartimento del Tesoro; gestione dei negoziati con la Commissione europea in relazione a procedure *antitrust* e di autorizzazione di misure di aiuto di Stato nonché di recupero di aiuti di Stato illegittimi di competenza del Dipartimento; precontenzioso e contenzioso dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Ufficio contenzioso in materia valutaria, antiriciclaggio, e concernente i provvedimenti di competenza del Comitato di sicurezza finanziaria

Trattazione dei ricorsi di opposizione ad ordinanze ingiuntive emanate dal Dipartimento del Tesoro in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché in materia valutaria. Trattazione dei ricorsi concernenti i provvedimenti di competenza del Comitato di sicurezza finanziaria.

Alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro sono assegnate due posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca, destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, due posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca per le finalità previste dall'art. 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e una posizione di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca per le finalità previste dall'art. 8, comma 3, del medesimo decreto-legge.

2. DIREZIONE I (ANALISI E RICERCA ECONOMICO-FINANZIARIA)

Ufficio I

Affari generali e segreteria. Supporto alle funzioni direzionali e all'organizzazione delle attività del direttore, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici a cui attribuire richieste di parere e/o altre assegnazioni inerenti alle attività richieste alla direzione. Definizione dei fabbisogni della direzione, in sinergia con gli uffici del Dipartimento preposti all'esercizio di funzioni trasversali. Supporto alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla direzione. Coordinamento giuridico, amministrativo e contabile delle attività di ricerca della direzione. Elaborazione, presentazione e pubblicazione di *Working papers*, note tematiche e altri prodotti di ricerca. Coordinamento della partecipazione ai progetti nazionali e internazionali nei settori di competenza della direzione. Gestione di contratti, accordi di collaborazione e convenzioni nei settori di competenza della direzione. Partecipazione alle attività della Fondazione universitaria Tor Vergata e del *Global forum on productivity* dell'OCSE. Supporto all'*editing* e alla traduzione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e di ricerca della direzione.

Ufficio II

Analisi e ricerca sulla crescita del prodotto potenziale dell'economia e sull'*output gap*, anche ai fini del monitoraggio e previsione dei saldi strutturali di finanza pubblica e della verifica della regola sulla crescita della spesa primaria, delle deviazioni significative dal percorso di spesa concordato con le istituzioni europee, e degli altri requisiti previsti dalla riforma delle *governance* economica europea e dalla legislazione nazionale di riferimento. Analisi e ricerca in tema di sostenibilità del debito pubblico, con particolare riferimento alla metodologia (*Debt sustainability analysis*, DSA) utilizzata per simulare il rapporto debito/PIL nel medio e lungo periodo. Analisi delle spese legate all'invecchiamento della popolazione ai fini della valutazione del loro impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Analisi della previdenza complementare e dell'adeguatezza dei sistemi pensionistici, anche attraverso l'uso di modelli di microsimulazione dinamica (T-DYMM). Supporto, sulle materie di competenza, ai documenti programmatici e di monitoraggio ufficiali. Partecipazione ai gruppi di lavoro dell'Unione europea, sull'*output gap* (OGWG) e l'invecchiamento della popolazione (AWG) e sulla metodologia DSA sottostante la proiezione della traiettoria tecnica. Supporto all'attività della Direzione nei rapporti con gli organismi internazionali quali FMI, Commissione europea, OCSE e le agenzie di *rating*. Rapporti con l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Ragioneria generale dello Stato nelle materie di competenza.

Ufficio III

Analisi della congiuntura italiana e internazionale. Gestione della modellistica di previsione macroeconomica a breve termine in collaborazione con l'Ufficio IV. Predisposizione della previsione macroeconomica per l'Italia ai fini della redazione dei documenti programmatici e a supporto delle valutazioni del Ministro e del direttore generale del Tesoro. Analisi di moneta e credito e della stabilità
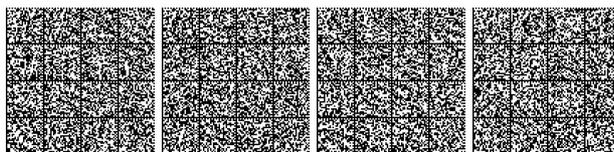
finanziaria a livello italiano e globale. Monitoraggio degli indicatori di squilibrio macroeconomico e relativa analisi. Sviluppo di attività di ricerca in campo macroeconomico. Supporto, per quanto di competenza, alla redazione dei documenti programmatici. Partecipazione a comitati e gruppi di lavoro nazionali e internazionali attinenti alle tematiche di competenza, e in particolare a STEP dell'OCSE e all'*Expert group on economic forecasts* della Commissione europea. Coordinamento del supporto alla partecipazione del responsabile della Direzione al Comitato di politica economica dell'OCSE. Supporto all'attività della Direzione nei rapporti con gli organismi internazionali, in particolare con il FMI, la Commissione europea, l'OCSE e le Agenzie di *rating* per le materie di competenza. Rapporti con l'Ufficio parlamentare di bilancio, i Dipartimenti delle finanze, dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato nelle materie di competenza.

Ufficio IV

Sviluppo, manutenzione e aggiornamento dei modelli macro-econometrici e quantitativi della direzione (ITEM, ITFIN, IGEM, QUEST, GEM e MACGEM), nonché del modello micro-econometrico (EUROMOD). Gestione e sviluppo della modellistica di previsione macroeconomica a breve termine in collaborazione con l'Ufficio III. Sviluppo dei moduli ambientali e sull'energia nei modelli econometrici e quantitativi della direzione in collaborazione con l'Ufficio V. Valutazione con i modelli econometrici e quantitativi dell'impatto economico delle misure di politica economica e fiscale tra cui investimenti pubblici e riforme strutturali e shock derivanti dal mutato contesto internazionale. Rappresentanza italiana al Gruppo di lavoro LIME della Commissione europea per lo sviluppo di approcci metodologici per tracciare, analizzare e modellare l'impatto e le interconnessioni delle politiche strutturali e delle riforme. Supporto, per le tematiche di competenza, alla preparazione dei dossier per il Comitato di politica economica e il WP1 dell'OCSE e per il Comitato di politica economica dell'Unione europea.

Ufficio V

Analisi e ricerca sui temi dell'inclusione sociale e di genere, del lavoro e dello sviluppo sostenibile. Coordinamento e predisposizione della Relazione al Parlamento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) e dell'Allegato BES al Documento di economia e finanza (DEF). Referente per l'analisi degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nonché per lo sviluppo e la gestione dei modelli di previsione e di analisi di impatto di tali indicatori, con il supporto di altri uffici della Direzione e in coordinamento con altre strutture del Ministero e i principali attori nazionali. Analisi delle dinamiche del mercato del lavoro aventi impatto sugli indicatori BES. Analisi normativa ed economica in materia di energia, cambiamenti climatici, mercati dell'ambiente (in particolare i permessi negoziabili dell'EU ETS), sistemi di incentivazione e sviluppo sostenibile. Partecipazione a comitati e gruppi di lavoro nazionali ed internazionali sulle tematiche di competenza, ed in particolare al gruppo di lavoro sull'energia e il cambiamento climatico (EC-CWG) dell'Unione europea. Supporto alla preparazione dei dossier per il Comitato di politica economica e del WP1 dell'OCSE.

Ufficio VI

Analisi della finanza pubblica italiana ed europea. Monitoraggio dei principali aggregati di finanza pubblica e predisposizione di una reportistica specifica. Analisi dei principali provvedimenti finanziari, anche in funzione del supporto da fornire alle attività di altri uffici della direzione. Analisi dei dati di natura fiscale funzionali al *nowcasting* del ciclo economico. Analisi del *rating* sovrano nel contesto internazionale e del differenziale dei tassi d'interesse sul debito pubblico dell'Italia in rapporto agli altri paesi UE Attività di ricerca nelle aree di competenza. Coordinamento dei lavori e partecipazione alla predisposizione del Piano fiscale strutturale di medio termine e degli altri documenti di competenza della Direzione I previsti dalla riforma della *governance* economica europea. Coordinamento del supporto fornito dal Dipartimento del Tesoro alla redazione del documento programmatico di bilancio. Partecipazione a comitati e gruppi di lavoro nazionali e internazionali attinenti le tematiche di competenza. Supporto all'attività della Direzione nei rapporti con gli organismi internazionali, in particolare con il FMI, la Commissione europea, l'OCSE e le agenzie di *rating*. Coordinamento tecnico dei rapporti con l'Ufficio parlamentare di bilancio. Collaborazione con i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato nelle materie di competenza. Coordinamento, in raccordo con l'Ufficio I, delle assegnazioni ai vari uffici della Direzione delle richieste di parere.

Ufficio VII

Analisi dei settori produttivi dell'economia italiana a supporto delle attività di ricerca economica della direzione e delle esigenze del Dipartimento del Tesoro. Analisi di impatto sui settori produttivi e sulle imprese di misure di politica economica e fiscale. Sviluppo di modelli micro-fondati per studi e valutazioni in tema di *performance* economica e crescita avvalendosi di micro dati di impresa e individuali. Coordinamento dei rapporti con associazioni di categoria ed imprese per il monitoraggio dei settori produttivi nonché, per le materie di competenza, con le altre amministrazioni pubbliche, in particolare con il Ministero del made in Italy. Supporto, per quanto di competenza, alla redazione dei documenti programmatici. Supporto alla preparazione dei dossier per i gruppi di lavoro europei e per l'OCSE.

Ufficio VIII

Analisi delle riforme e delle caratteristiche strutturali dell'economia italiana, a supporto della Direzione per le attività di ricerca e i rapporti con gli organismi internazionali, quali il Fondo monetario internazionale, la Commissione europea, oltre che con le agenzie di *rating*. Supporto nel processo di definizione delle raccomandazioni del Consiglio UE all'Italia. Aggiornamento del cronoprogramma di riforma del Governo, in collaborazione con i ministeri competenti. Coordinamento tecnico e predisposizione della sezione del Piano fiscale e strutturale afferente le riforme adottate dal Governo anche in risposta alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea al Paese e/o in diretta esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Supporto tecnico alla redazione di eventuali aggiornamenti del PNRR. Monitoraggio, analisi e valutazione

di impatto delle riforme previste dal PNRR in collaborazione con l'unità di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Coordinamento tecnico dell'interazione con la Commissione europea nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici (MIP). Coordinamento tecnico dell'interazione con l'OCSE nell'ambito della procedura di *peer review* (EDRC) dell'economia italiana. Partecipazione al gruppo di lavoro WP1 dell'OCSE e a gruppi di lavoro nazionali e internazionali attinenti alle tematiche di competenza. Supporto alla preparazione dei dossier per il Comitato di politica economica dell'OCSE.

3. DIREZIONE II (DEBITO PUBBLICO)

Ufficio I

Affari generali e segreteria. Supporto alle funzioni direzionali e all'attività prelegislativa nelle materie di competenza della Direzione. Definizione dei fabbisogni della direzione, in sinergia con gli Uffici del Dipartimento preposti all'esercizio di funzioni trasversali. Supporto alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla direzione. Gestione delle convenzioni e dei contratti con soggetti esterni nelle materie di competenza della direzione in raccordo con gli uffici competenti. Custodia e gestione dell'oro, dell'argento per la monetazione ed altri valori. Partecipazione a gruppi di lavoro inter-istituzionali. Rapporti con l'autorità giudiziaria, gli organi di controllo e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Ufficio II

Coordinamento della presenza della direzione nei gruppi di lavoro europei e internazionali in materia di debito pubblico (ESDM-EFC, OCSE, Gruppo debito sovrano retail) anche in coordinamento con le Direzioni rapporti finanziari europei e internazionali. Gestione del PDM Network in collaborazione con OCSE e Banca mondiale. Supporto all'organizzazione di convegni e incontri internazionali con altri organismi sovranazionali sulle tecniche di gestione del debito pubblico. Organizzazione di seminari e visite di studio di gestori del debito pubblico di paesi emergenti anche in collaborazione con organismi nazionali e internazionali, università e centri di ricerca.

Ufficio III

Coordinamento delle attività di elaborazione dei contenuti quantitativi e qualitativi per la sezione del sito del Dipartimento dedicata al debito pubblico. Elaborazione dei dati statistici per la sezione del sito dipartimentale dedicata al debito. Coordinamento delle attività di comunicazione all'esterno inerenti le operazioni di emissione e gestione del debito in collaborazione con il Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale. Gestione dei rapporti con organismi nazionali e internazionali in materia di trattamento contabile degli aggregati di finanza pubblica relativi al debito pubblico ai sensi delle norme europee nonché partecipazioni a gruppi di lavoro inter-istituzionali sulle stesse materie. Coordinamento delle attività per la predisposizione della documentazione di rendicontazione delle attività di gestione del debito inclusa quella relativa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Ufficio IV

Pianificazione delle emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine in coordinamento con l'Ufficio V. Esecuzione delle operazioni di emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine sul mercato domestico e internazionale sia in formato pubblico che privato, nonché delle operazioni di gestione aventi ad oggetto titoli di Stato in circolazione (concambi e riacquisti). Gestione delle operazioni di riacquisto a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Monitoraggio del mercato domestico e internazionale dei titoli di Stato nelle sue diverse componenti. Rapporti con gli specialisti in titoli di Stato e loro valutazione. Analisi della microstruttura del mercato dei titoli di Stato e del suo funzionamento. Rapporti con gli organismi di supervisione del mercato dei titoli di Stato. Rapporti con gli investitori istituzionali in titoli di Stato. Monitoraggio dei mercati dei tassi di interesse europei e internazionali. Partecipazione a gruppi di lavoro inter-istituzionali e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione nelle materie di competenza.

Ufficio V

Pianificazione delle emissioni di titoli di Stato e prestiti a breve termine in coordinamento con l'Ufficio IV. Esecuzione delle operazioni di emissione di titoli di Stato e prestiti a breve termine sul mercato domestico ed internazionale. Monitoraggio delle disponibilità liquide del Tesoro anche in coordinamento con tutti i soggetti istituzionali operanti sulla Tesoreria dello Stato interni e esterni al MEF. Gestione delle disponibilità liquide del Tesoro anche attraverso operazioni sul mercato monetario. Monitoraggio del mercato monetario domestico, europeo e internazionale. Rapporti con operatori specializzati del mercato monetario. Partecipazione a gruppi di lavoro inter-istituzionali e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Analisi di scenario delle proprietà di rischio e costo del portafoglio del debito e di quello derivati, anche in modalità integrata, mediante modelli matematico-econometrici, ai fini dell'elaborazione della strategia di gestione in coordinamento con gli Uffici IV e V. Gestione, manutenzione e sviluppo degli applicativi informatici a supporto dei modelli matematico-econometrici. Elaborazione ed esecuzione di strategie di gestione del portafoglio derivati. Elaborazione, in coordinamento con gli Uffici IV e V, dei consuntivi e previsioni degli aggregati di finanza pubblica relativi al debito pubblico anche in funzione della redazione dei documenti di programmazione economica del MEF, nonché gestione, manutenzione e sviluppo dei relativi applicativi di calcolo e dei data base.

Ufficio VII

Monitoraggio dei rischi finanziari del portafoglio titoli e del portafoglio derivati anche in modalità integrata, in coordinamento con l'Ufficio VI. Monitoraggio del rischio di controparte relativamente alle operazioni di gestione delle disponibilità liquide del Tesoro e alle operazioni in derivati. Gestione, manutenzione e sviluppo degli applicativi informatici per la gestione del rischio di controparte. Valutazione del portafoglio derivati anche ai fini della costituzione di garanzie (*collateral*). Gestione delle movimentazioni di titoli e cassa derivanti da marginazioni sulle garanzie (*collateral*)
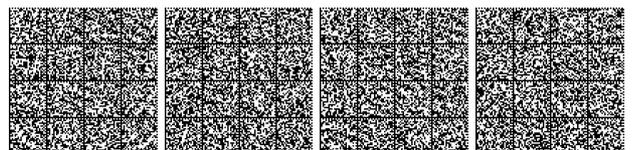
relative a operazioni in derivati. Partecipazione a gruppi di lavoro inter-istituzionali e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione nelle materie di competenza.

Ufficio VIII

Emanazione di tutti i provvedimenti relativi alle operazioni di emissione e gestione del debito internazionale, anche attraverso derivati. Gestione e monitoraggio dei capitoli di spesa relativi al servizio dei prestiti internazionali e dei derivati. Emanazione dei provvedimenti contabili e gestione dei pagamenti connessi al rimborso in linea capitale dei titoli di Stato internazionali nonché al pagamento degli interessi relativi a detti prestiti e alle operazioni in derivati. Adempimenti contabili relativi alla partecipazione ai programmi finanziari europei. Gestione finanziaria dei prestiti ex-ISPA.

Ufficio IX

Emanazione di tutti i provvedimenti relativi alle operazioni di emissione e gestione del debito domestico. Gestione e monitoraggio dei capitoli di spesa relativi al servizio dei titoli di Stato domestici e nonché delle operazioni di gestione delle disponibilità liquide del Tesoro. Emanazione dei provvedimenti contabili e gestione dei pagamenti connessi al rimborso in linea capitale dei titoli di Stato domestici, delle operazioni di gestione delle disponibilità liquide del Tesoro, nonché al pagamento degli interessi relativi ai prestiti di cui sopra. Emanazione dei provvedimenti relativi alle operazioni effettuate a valere sul Fondo ammortamento e relativa gestione contabile. Gestione contabile dei buoni postali fruttiferi trasferiti al MEF. Analisi ed eventuale emanazione di provvedimenti relativamente a problematiche giuridiche, contabili e amministrative connesse, propedeutiche o successive al ripianamento dei debiti dell'erario mediante operazioni finanziarie o assegnazioni di titoli di Stato. Rapporti istituzionali con la Banca d'Italia e Borsa italiana per le attività connesse all'emissione di titoli di Stato domestici. Controllo sulla gestione dell'oro, dell'argento per la monetazione ed altri valori. Adempimenti e controlli contabili relativamente al debito non dematerializzato. Gestione del regolamento degli incassi relativi ai prestiti e alle operazioni di cui sopra anche in coordinamento con la Banca d'Italia e la società di gestione accentrata dei titoli di Stato.

Ufficio X

Esame e valutazione delle problematiche giuridiche, contabili e amministrative relative alle attività di emissione e gestione del debito nonché della gestione delle disponibilità liquide del Tesoro. Predisposizione della documentazione legale relativa ai programmi di emissione sui mercati internazionali anche attraverso verifica e adeguamento alle norme vigenti relativamente a detta documentazione. Studio, analisi, e definizione della contrattualistica nelle operazioni sui mercati internazionali. Studio ed elaborazione dei contratti ISDA su operazioni in derivati nonché loro attivazione o aggiornamento. Gestione delle richieste in materia di buoni postali trasferiti al MEF e titoli di Stato.

Ufficio XI

Coordinamento delle attività di indebitamento e delle operazioni finanziarie degli enti pubblici e territoriali con verifica delle conformità alle indicazioni fornite dal Dipartimento e alle norme vigenti. Monitoraggio del debito e dei derivati degli enti territoriali attraverso la gestione di un database *ad hoc* ai fini della elaborazione di statistiche con finalità divulgative e di analisi. Elaborazione di analisi e proposte per aumentare l'efficienza dell'attività di indebitamento degli enti territoriali. Rapporti interdipartimentali finalizzati al monitoraggio e ristrutturazione del debito sanitario delle regioni. Gestione finanziaria, operativa e contrattuale delle attività di prestito del MEF verso gli enti territoriali in coordinamento con il Dipartimento dell'economia e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Partecipazione a gruppi di lavoro inter-istituzionali e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione.

4. DIREZIONE III (RAPPORTI FINANZIARI EUROPEI)

Ufficio I

Affari generali e segreteria. Supporto alle funzioni direzionali e all'attività prelegislativa nelle materie di competenza della direzione. Definizione dei fabbisogni della direzione, in sinergia con gli Uffici del Dipartimento preposti all'esercizio di funzioni trasversali. Supporto alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla direzione. Coordinamento dei contributi di competenza della direzione ai progetti strategici del Dipartimento del Tesoro. Gemellaggi amministrativi (*Twinnings*) e cooperazioni internazionali. Coordinamento e promozione della presenza di personale italiano nelle istituzioni e organismi dell'UE. Relazioni con il Parlamento italiano e europeo per le materie di competenza della direzione. Attività preparatorie e di supporto alle audizioni del Ministro presso il Parlamento italiano per le materie di competenza della direzione. Coordinamento dei contribuiti di competenza alla relazione programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia alla UE. Gestione delle convenzioni e dei contratti con soggetti esterni nelle materie di competenza della direzione in raccordo con gli uffici competenti. Rapporti con le organizzazioni internazionali per le questioni di natura giuridica, amministrativa e contabile nelle materie di competenza della Direzione.

Ufficio II

Preparazione dei lavori e seguito del Comitato economico e finanziario supplenti e del gruppo di lavoro «Eurogruppo» supplenti, del Comitato economico e finanziario e del gruppo di lavoro «Eurogruppo», del Consiglio dei ministri finanziari, dell'Eurogruppo, del Consiglio europeo e attività connesse, inclusa la partecipazione alle riunioni. Coordinamento delle attività e dei rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani e stranieri nelle materie di competenza legate alla partecipazione dell'Italia a tali gruppi. Coordinamento delle attività della direzione in relazione agli affari economici, monetari e finanziari europei. Attività di supporto al Capo della Direzione e al direttore generale del Tesoro nelle loro funzioni istituzionali nelle materie di competenza. Contributo all'analisi dei temi relativi alla sorveglianza macroeconomica e fiscale dei paesi dell'Unione europea e dell'area dell'euro nel suo complesso e al rafforzamento dell'Unione economica e monetaria. Analisi e supporto sui negoziati legislativi europei nelle materie
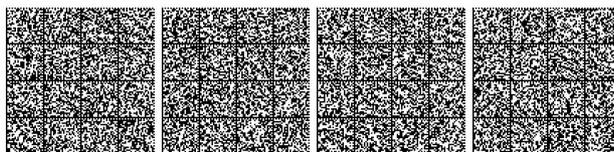
di competenza. Supporto per le materie di competenza alla redazione dei documenti di programmazione economica del MEF. Rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni ed organismi europei nelle materie di competenza. Coordinamento delle procedure scritte avviate dal Consiglio dell'Unione europea nelle materie di competenza della direzione. Contributo all'elaborazione di *position paper* e attività di ricerca su temi di competenza dell'ufficio. Partecipazione a gruppi di lavoro a livello interistituzionale e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione.

Ufficio III

Preparazione dei lavori e seguito del Comitato di politica economica (CPE), incluso il supporto al Capo della Direzione e al direttore generale del Tesoro nella definizione della posizione italiana e la partecipazione alle riunioni. Attività di raccordo tra il CPE e gli altri Comitati della filiera ECOFIN; coordinamento della posizione italiana nei sottocomitati del CPE. Supporto per le materie di competenza alla redazione dei documenti di programmazione economica del MEF. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani e stranieri nelle materie di competenza legate alla partecipazione dell'Italia a tale Comitato. Analisi relative al funzionamento del mercato interno, all'impatto anche comparativo delle politiche UE, alla coerenza tra politiche macroeconomiche e strutturali e relativo coordinamento delle attività della direzione. Rapporti con la Commissione europea in relazione all'attività di assistenza tecnica a supporto delle riforme strutturali e coordinamento nella preparazione e presentazione delle richieste di supporto nelle materie di competenza del Dipartimento del Tesoro. Analisi e supporto sui negoziati legislativi europei nelle materie di competenza. Contributo all'elaborazione di *position paper* e attività di ricerca su temi di competenza dell'Ufficio. Supporto relativo alle attività connesse ai programmi di ripresa e resilienza europei nelle materie di competenza della direzione, con particolare riferimento ai lavori svolti dal CPE in tale ambito. Partecipazione a gruppi di lavoro a livello interistituzionale e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione.

Ufficio IV

Analisi economica e istituzionale del funzionamento e dell'approfondimento dell'UE e dell'Unione economica e monetaria, delle politiche di investimento europee e del processo di integrazione europeo. Analisi della politica monetaria della BCE, del tasso del cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione dell'euro. Preparazione dei lavori del sottocomitato «Statistica» del Comitato economico e finanziario, inclusa la partecipazione alle riunioni. Coordinamento delle attività e dei rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani e stranieri nelle materie di competenza legate alla partecipazione dell'Italia a tale sottocomitato. Supporto per le materie di competenza alla redazione dei documenti di programmazione economica del MEF. Coordinamento e elaborazione di *position paper*, attività di ricerca, contributi per articoli e discorsi. Rapporti con Bruegel e altri *think tank*, università, centri di ricerca. Contributo per le materie di competenza alle riunioni del WP3 e dell'*Economic and Development Review Committee* (EDRC) dell'OCSE e partecipazione alle riunioni relative ai Paesi dell'Unione europea. Analisi e supporto sui negoziati legislativi europei nelle materie di competenza. Supporto all'attività della direzione nei rapporti con gli organismi internazionali, in particolare con il FMI, l'OCSE, e le Agenzie di *rating*. Partecipazione a gruppi di lavoro a livello interistituzionale e rappresentanza esterna in sostituzione del capo della direzione. Coordinamento delle attività della direzione in relazione alle tematiche di competenza.

Ufficio V

Analisi, coordinamento e contributo alle attività connesse al processo del semestre europeo. Analisi, coordinamento e contributo alle attività connesse alle procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche dei paesi della UE. Analisi e monitoraggio delle politiche economiche dei paesi UE nonché delle politiche economiche dell'area Euro nel suo complesso. Coordinamento delle attività della direzione in relazione alle tematiche di competenza. Contributo all'elaborazione di *position paper* e attività di ricerca su temi di competenza dell'Ufficio. Analisi e supporto sui negoziati legislativi europei nelle materie di competenza. Partecipazione a gruppi di lavoro a livello interistituzionale e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani e stranieri nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Attività connesse al funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità e del Fondo europeo di stabilità finanziaria. Preparazione dei lavori degli organi di Governo e dei sottocomitati dei meccanismi di stabilità finanziaria europei e attività connesse, inclusa la partecipazione alle riunioni. Attività di analisi e supporto relativa ai programmi di assistenza finanziaria nei paesi dell'euro area, nella UE e nei paesi extra UE. Partecipazione alla *Task Force on Coordinated Action*. Per le materie di competenza della direzione, coordinamento delle attività connesse ai programmi di sostegno finanziario europeo. Analisi e supporto sui negoziati legislativi europei nelle materie di competenza. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani e stranieri nelle materie di competenza. Partecipazione a gruppi di lavoro a livello interistituzionale e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione.

Ufficio VII

Relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni dell'UE, incluse le ambasciate. Relazioni con i paesi candidati e con i paesi EFTA. Rapporti con la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea e con le rappresentanze italiane presso le Istituzioni e organismi europei. Analisi dei processi di adesione all'UE, dello spazio economico europeo e di altre modalità di accordo con l'UE (Brexit). Coordinamento delle attività connesse alla preparazione degli incontri bilaterali del direttore generale del Tesoro e del Ministro, per le materie di competenza della direzione. Partecipazione ai tavoli tecnici istituiti presso il CIAE per il coordinamento della posizione italiana nella fase ascendente e discendente degli atti legislativi predisposti in sede UE
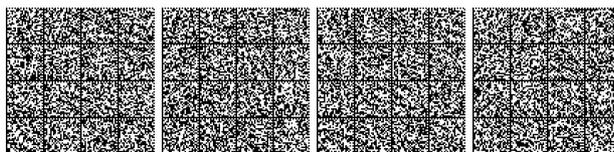
e relativo coordinamento intra e inter-Direzioni. Monitoraggio dello stato di avanzamento dei negoziati legislativi europei e coordinamento dei relativi contributi della Direzione. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani e stranieri nelle materie di competenza. Partecipazione a gruppi di lavoro a livello interistituzionale e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione.

Ufficio VIII

Coordinamento e preparazione delle attività della direzione in relazione ai programmi di ripresa e resilienza europei. Analisi e studio dei piani di ripresa e resilienza incluso nell'ottica di una comparazione multilaterale. Analisi e supporto ai negoziati legislativi europei nelle materie di competenza. Analisi economica e finanziaria degli strumenti finanziari dell'UE Rapporti con la Commissione europea e le altre Istituzioni ed organismi europei nelle materie di competenza. Partecipazione a gruppi di lavoro a livello interistituzionale e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione. Rapporti con gli altri Dipartimenti, amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani e stranieri nelle materie di competenza. Attività di supporto al Capo della Direzione e al direttore generale del Tesoro nelle loro funzioni istituzionali nelle materie di competenza.

5. DIREZIONE IV (RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI)

Ufficio I

Affari generali e segreteria. Supporto alle funzioni direzionali e all'attività prelegislativa nelle materie di competenza della direzione. Definizione dei fabbisogni della direzione, in sinergia con gli uffici del Dipartimento preposti all'esercizio di funzioni trasversali. Supporto alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla direzione. Rapporti con le organizzazioni internazionali per le questioni di natura giuridica, amministrativa e contabile nelle materie di competenza della direzione. Monitoraggio e promozione delle candidature italiane presso le organizzazioni internazionali. Coordinamento dei progetti di analisi trasversali alle attività della direzione in materia di *governance* delle organizzazioni internazionali. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani, esteri e internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio II

Preparazione dei lavori dei gruppi governativi informali, inclusi il G7 e il G20, e attività connesse, inclusa la partecipazione alle riunioni. Coordinamento delle attività della direzione in relazione alle questioni economiche globali, al sistema monetario e finanziario internazionale, alla stabilità e alla cooperazione finanziaria internazionale. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani, esteri e internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio III

Rapporti istituzionali con il Fondo monetario internazionale (FMI) e cura degli adempimenti normativi e finanziari derivanti dall'appartenenza all'istituzione. Coordinamento della posizione italiana rispetto alle politiche e attività del FMI. Preparazione e partecipazione ai lavori dei relativi organi di Governo. Partecipazione al processo di coordinamento europeo sulle questioni relative al FMI. Partecipazione ai processi internazionali formali e informali relativi al funzionamento e all'evoluzione dell'architettura finanziaria internazionale.

Ufficio IV

Rapporti istituzionali con l'OCSE e preparazione della relativa riunione dei Ministri dell'economia. Coordinamento della partecipazione ai gruppi di lavoro con riferimento all'area economico finanziaria internazionale relativa al WP3, al Comitato EDRC e al Comitato mercati finanziari. Analisi economico finanziarie relative all'economia globale, con particolare riferimento alla congiuntura internazionale. Attività e analisi volte allo sviluppo dei rapporti bilaterali con i principali paesi extra-europei. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani, esteri e internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio V

Politiche e interventi per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della *governance* nazionale prevista dalla legge n. 125 del 2014. Monitoraggio e raccolta dati sulle attività di cooperazione di competenza in ambito OCSE-DAC. Partecipazione alle riunioni OCSE-DAC per le materie di competenza. Esame delle questioni relative al debito estero dei paesi in via di sviluppo ed emergenti, inclusa la partecipazione ai lavori del Club di Parigi e alla redazione ed esecuzione di accordi internazionali su questo tema. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani, esteri e internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Rapporti istituzionali con Banche, Fondi multilaterali e regionali di cui il MEF è azionista o contributore, inclusi il Gruppo banca mondiale, la Banca africana di sviluppo (AfDB), la Banca asiatica di sviluppo (AsDB), la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e la Banca interamericana di sviluppo (IaDB) e la Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB), e relativi Fondi di sviluppo, nonché il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD). Politiche e attività delle Banche e dei Fondi multilaterali, preparazione e partecipazione ai lavori dei relativi organi di Governo. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani, esteri e internazionali nelle materie di competenza e coordinamento delle attività della direzione in relazione alle tematiche dello sviluppo.

Ufficio VII

Analisi economica e finanziaria su tematiche relative ai beni pubblici globali a supporto delle attività della direzione, in particolare clima e salute. Rappresentanza italiana presso gli organi decisionali di Fondi verticali internazionali (*Green Climate Fund, Global Environment Facility*, Gavi), e partecipazione ai negoziati di rifinanziamento e attività connesse. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti italiani ed esteri ed organismi internazionali, inclusa la partecipazione alle riunioni di coordinamento sui temi di competenza.
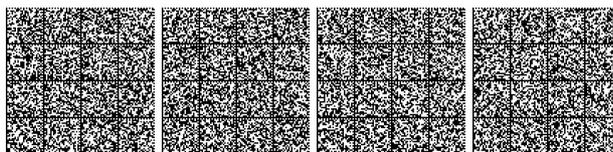
Ufficio VIII

Rapporti istituzionali con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB). Politiche e attività della BEI e della CEB, preparazione e partecipazione ai lavori dei relativi organi di Governo. Attività di competenza della direzione in relazione ai paesi del Mediterraneo e dei Balcani. Rapporti con amministrazioni dello Stato, enti e organismi italiani, esteri e internazionali nelle materie di competenza.

6. DIREZIONE V (REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO)

Ufficio I

Affari generali e segreteria. Supporto alle funzioni direzionali e all'attività prelegislativa nelle materie di competenza della direzione. Definizione dei fabbisogni della direzione, in sinergia con gli Uffici del Dipartimento preposti all'esercizio di funzioni trasversali. Supporto alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla direzione. Adempimenti connessi al conferimento di incarichi a soggetti estranei nelle materie di interesse della direzione, inclusa la connessa gestione amministrativo-contabile. Politiche dell'educazione finanziaria. Funzioni di segreteria del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Gestione amministrativo-contabile delle risorse del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Ufficio II

Regolamentazione delle politiche del settore finanziario sotto il profilo del contenimento del rischio, del mantenimento della stabilità e della garanzia della sana e prudente gestione, ivi inclusi i connessi profili di aiuti di Stato. Vigilanza e monitoraggio sulla Banca d'Italia sulla base di speciali disposizioni e sugli altri enti del settore, in materia di stabilità finanziaria. Gestione delle crisi in ambito bancario e finanziario, ivi inclusi i connessi profili di aiuti di Stato e rapporti con la Banca d'Italia e con la Consob nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione degli enti vigilati e delle relative controversie. Attività di supporto al direttore generale del Tesoro nelle sue funzioni istituzionali nei consessi ed organismi istituiti a salvaguardia della stabilità finanziaria e nell'ambito della politica macroprudenziale. Funzioni amministrative e contabili del Fondo per la prevenzione dell'usura e di segreteria della commissione per l'assegnazione dei relativi contributi al Fondo. Tenuta dell'Albo delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione dell'usura. Vigilanza sugli enti beneficiari dei contributi del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Impulso e coordinamento delle attività e iniziative di educazione finanziaria degli enti gestori del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura nonché per la partecipazione a convegni, seminari eventi ed iniziative di studio e divulgazione sul tema della prevenzione del fenomeno dell'usura e sul sistema del Fondo per la prevenzione dell'usura. Predisposizione dei decreti di classificazione delle operazioni di finanziamento e di rilevazione dei tassi effettivi globali medi per la definizione dei tassi soglia antiusura. Elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza e istruttoria dei conseguenti provvedimenti del Ministero. Trattazione delle materie di competenza in sede europea e internazionale. Attività di supporto alle funzioni del direttore generale del Tesoro quale Segretario del CICR e cura dei rapporti con gli Uffici della Banca d'Italia della segreteria del CICR. Tenuta nelle materie di competenza dei rapporti con la Banca d'Italia, con la Banca centrale europea e con le altre autorità di vigilanza italiane, dell'Unione europea ed estere, nonché dei rapporti con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore finanziario. Elaborazione degli studi di settore nelle materie di competenza.

Ufficio III

Regolamentazione e politiche del settore finanziario sotto il profilo del Governo societario degli emittenti, della trasparenza, delle regole di condotta e di organizzazione degli operatori, della correttezza dei comportamenti, con particolare riferimento ai mercati regolamentati e alle altre piattaforme di negoziazione, alle infrastrutture di mercato, agli intermediari finanziari e ai servizi e alle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Trattazione delle materie di competenza in sede europea e internazionale. Elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza e istruttoria dei conseguenti provvedimenti del Ministero. Attività di monitoraggio del settore finanziario. Tenuta dei rapporti con la Consob, le autorità di vigilanza e le altre istituzioni pubbliche italiane ed estere, nonché cura dei rapporti con le associazioni di categoria e gli operatori del settore finanziario. Elaborazione degli studi di settore nelle materie di propria competenza.

Ufficio IV

Regolamentazione e politiche del settore finanziario nell'ambito dei servizi finanziari al dettaglio, degli strumenti e servizi di pagamento, della tutela del diritto di accesso al mercato finanziario, del FinTech, dell'esercizio, in via professionale, dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, nonché della prevenzione del riciclaggio di denaro, del contrasto al finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Monitoraggio del settore finanziario per le materie di competenza. Elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza, a livello nazionale ed eurounitario, e istruttoria dei conseguenti provvedimenti del Ministero. Trattazione delle materie di competenza in sede europea e internazionale. Tenuta dei rapporti con la Banca d'Italia, la Consob, le autorità di vigilanza e le altre istituzioni pubbliche italiane ed estere, nonché cura dei rapporti con le associazioni di categoria e gli operatori del settore finanziario nelle materie di competenza, Funzioni di segreteria tecnica del Comitato FinTech. Elaborazione di studi e ricerche concernenti le aree di competenza.

Ufficio V

Strategie e politiche in materia di finanza sostenibile, rendicontazione e disclosure di informazioni di sostenibilità e strumenti per favorire l'allineamento della finanza pubblica e privata alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, circolare e sostenibile. Fun-

zioni di segreteria tecnica del Tavolo di coordinamento MEF per la finanza sostenibile. Monitoraggio delle tendenze di mercato e dell'adeguatezza del quadro regolamentare e istituzionale. Analisi ed elaborazione delle politiche di settore, a livello nazionale, europeo e internazionale. Per le materie di competenza, cura dei rapporti con le autorità di vigilanza, nazionali ed europee. Trattazione delle materie di competenza in sede europea e internazionale e coordinamento delle attività internazionali della direzione. Partecipazione a organismi internazionali ed europei in materia di mercati finanziari, inclusi i comitati di secondo livello e i gruppi di esperti della Commissione europea. Elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza e istruttoria dei conseguenti provvedimenti del Ministero. Attività della segreteria dell'Osservatorio per la finanza sostenibile. Attività preparatoria dei lavori del *Financial Stability Board* e, per le materie di competenza, del G20 e del G7. Elaborazione degli studi di settore nelle materie di competenza.
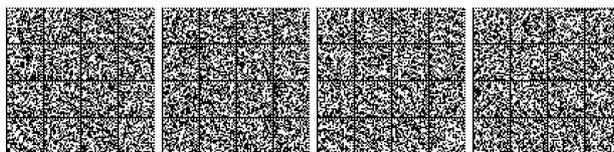
Ufficio VI

Funzioni amministrative e contabili, di competenza ministeriale, che presiedono all'operatività del Fondo indennizzo risparmiatori, del Fondo conti dormienti e del Fondo *Cashback* ed eventuali ulteriori interventi analoghi. Elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza e istruttoria dei conseguenti provvedimenti del Ministero. Elaborazione degli studi di settore nelle materie di competenza.

Ufficio VII

Disciplina delle attività di rendicontazione contabile. Rapporti con l'Organismo italiano di contabilità e con le autorità di vigilanza. Disciplina prudenziale e dell'attività finanziaria delle imprese di assicurazione e di altri investitori istituzionali quali fondi pensione e casse previdenziali. Gestione delle crisi in ambito assicurativo e rapporti con l'IVASS. Disciplina delle attività di investimento in ambito previdenziale e rapporti con la COVIP. Elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza e istruttoria dei conseguenti provvedimenti del Ministero. Trattazione delle materie di competenza in sede europea e internazionale.

Ufficio VIII

Procedimenti sanzionatori per la violazione della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro, e del contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle misure restrittive disposte da regolamenti comunitari ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per la violazione della normativa in materia valutaria, e di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale, in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario *(cyber-security),* di materia di comunicazioni delle operazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. Gestione di tutti gli adempimenti connessi alla custodia, al realizzo e alla restituzione dei valori sequestrati, nonché di tutti quelli connessi alla riscossione dei crediti erariali, a seguito dei procedimenti sanzionatori di competenza. Elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza e istruttoria dei conseguenti provvedimenti del Ministero. Funzioni di segreteria della commissione consultiva in materia valutaria e antiriciclaggio. Attività di consulenza e indirizzo concernente i procedimenti sanzionatori e il contenzioso per la violazione della normativa sul contante di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Ufficio IX

Gestione delle relazioni internazionali e i rapporti bilaterali in materia di prevenzione dei reati finanziari, quali il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di massa e partecipazione ai relativi gruppi di lavoro tematici del G7 e del G20. Coordinamento della delegazione italiana per i lavori del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Supporto agli altri uffici della direzione nell'elaborazione delle proposte normative e nell'attività sanzionatoria nelle materie di competenza in attuazione degli *standard* europei ed internazionali. Cura della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario *(cyber- security).* Prevenzione al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Coordinamento delle attività connesse, anche per quanto concerne la conclusione di accordi internazionali e il monitoraggio sulla piena e corretta applicazione delle decisioni dell'ONU in tali materie. Coordinamento con le altre autorità nazionali ed estere competenti e partecipazione ai lavori a livello europeo e internazionale. Attività di coordinamento e segreteria del Comitato sulla sicurezza finanziaria (CSF) per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

7. DIREZIONE VI (RAPPORTI CON GLI INVESTITORI E LE ISTITUZIONI FINANZIARIE)

Ufficio I

Affari generali, segreteria e supporto alle funzioni direzionali. Analisi e studi relativi alle abitudini di impiego del risparmio privato, ai canali e ai comportamenti di gestione della liquidità da parte dei risparmiatori con riferimento alla sottoscrizione di titoli di Stato anche al fine di innovare i canali di collocamento per questo segmento di mercato. Elaborazione, di concerto con l'Ufficio per la comunicazione istituzionale e l'organizzazione di eventi, di strategie di *marketing* e di comunicazione basate su sondaggi e studi effettuati mediante apposite banche dati, finalizzati alla fidelizzazione e gestione dei rapporti con i sottoscrittori finali di strumenti del debito pubblico specificatamente indirizzati al mercato dei risparmiatori privati e delle gestioni patrimoniali.

Ufficio II

Coordinamento dei rapporti con gli investitori istituzionali italiani e internazionali sulle materie di competenza del Dipartimento del Tesoro, in stretto raccordo con il direttore generale del Tesoro, le altre strutture dipartimentali e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Pianificazione e realizzazione di occasioni di incontro con la comunità finanziaria, per assicurare il presidio, diretto o

tramite rappresentanti dell'amministrazione, ad appuntamenti chiave quali fiere, *road-show*, eventi e incontri internazionali, anche connessi ad organizzazioni finanziarie e *think tank* internazionali. Produzione e coordinamento di contenuti divulgativi e pubblicazioni anche in lingua straniera, supporto per la predisposizione di interventi, audizioni, *speaking notes* e presentazioni per la comunicazione esterna del direttore generale del Tesoro e, laddove richiesto, anche del Ministro, in stretto raccordo con gli uffici di Gabinetto.

Ufficio III

Cura, in raccordo con la Direzione II, della gestione dei rapporti con le agenzie per la valutazione del merito di credito della Repubblica italiana. Analisi delle metodologie adottate dalle agenzie di *rating* per il merito di credito di emittenti sovrani al fine di monitorare gli indicatori rilevanti per la determinazione del *rating* della Repubblica italiana. Coordinamento della predisposizione della documentazione volta a rappresentare il contesto economico-finanziario nazionale, sia nell'ambito del regolare processo di revisione del *rating* attribuito alla Repubblica italiana, sia in occasione di richieste specifiche da parte delle agenzie di *rating*. Analisi della documentazione elaborata dalle agenzie in occasione delle azioni di *rating* intraprese nei confronti della Repubblica italiana, nonché dei commenti e di altri rapporti su tematiche collegate al merito di credito.».

b) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Dipartimento dell'economia)*.

1. UFFICI DI STAFF AL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Ufficio di segreteria tecnica DGE

Coordinamento delle attività a supporto delle funzioni istituzionali del direttore generale dell'economia. Cura degli affari istituzionali e dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e della pubblica amministrazione in generale. Coordinamento del flusso documentale tra il direttore generale dell'economia e il Dipartimento, il Ministro e gli organi di diretta collaborazione. Coordinamento e gestione dei complessi compiti di segreteria del direttore generale dell'economia. Trattazione degli affari riservati su incarico del direttore generale dell'economia. Analisi e studio di progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati.

Ufficio di coordinamento comunicazione istituzionale e rapporti con investitori

Nell'ambito delle competenze del Dipartimento gestione dei rapporti con le agenzie per la valutazione del merito di credito della Repubblica italiana. Analisi delle metodologie adottate dalle agenzie di *rating* per il merito di credito di emittenti sovrani al fine di monitorare gli indicatori rilevanti per la determinazione del *rating* della Repubblica italiana, rilevante negli ambiti di competenza del Dipartimento. Nell'ambito delle competenze del Dipartimento analisi della documentazione elaborata dalle agenzie di *rating* in occasione delle azioni di *rating* intraprese nei confronti della Repubblica italiana. Attività di supporto, nelle materie di competenza, al direttore generale dell'economia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Partecipazione a comitati e gruppi di lavoro nazionali e internazionali attinenti alle tematiche di competenza. Coordinamento ed elaborazione di *position paper*, attività di ricerca, contributi per articoli nelle materie di competenza. Coordinamento delle attività sulla comunicazione istituzionale ivi incluso il sito istituzionale.

Ufficio di pianificazione strategica e controllo di gestione

Coordinamento del processo di pianificazione strategica e operativa del Dipartimento. Coordinamento del processo di identificazione dei fabbisogni del Dipartimento in termini di spese di funzionamento. Coordinamento delle attività di formazione e gestione del bilancio economico- finanziario nonché gestione dei processi contabili e di bilancio. Gestione dei modelli di valorizzazione degli obiettivi strategici e operativi delle strutture dipartimentali e dei relativi indicatori di *performance*. Coordinamento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione nelle diverse fasi del processo di *budgeting/forecasting*/consuntivazione. Monitoraggio dell'andamento delle disponibilità finanziarie e gestione, nei casi di mancata copertura dei fabbisogni, delle attività dirette al reintegro delle risorse in dotazione. Gestione delle attività amministrative relative ai capitoli di spesa del Dipartimento. Elaborazione e gestione del sistema di *reporting* operativo, direzionale e istituzionale. Definizione e aggiornamento della catena del valore del Dipartimento. Analisi dei risultati e dei rendimenti.

Ufficio di coordinamento in materia amministrativo-contabile e per le risorse umane e strumentali, inclusa l'informatica, in raccordo con DAG e con gli altri Dipartimenti

Supporto al direttore generale dell'economia per il coordinamento dell'attività amministrativa che interagisce tra le strutture dipartimentali e tra il Dipartimento e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Coordinamento delle attività e predisposizione degli schemi di provvedimento relativi alle modifiche organizzative del Dipartimento. Monitoraggio dei processi amministrativi. Coordinamento in materia di innovazione e informatica dipartimentale. Coordinamento del flusso documentale e del protocollo informatico all'interno del Dipartimento e tra il Dipartimento e altre amministrazioni ed enti. Attività di supporto al funzionamento del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti in raccordo con il Dipartimento del Tesoro. Gestione e coordinamento delle principali funzioni amministrative trasversali alle strutture del Dipartimento e dei processi di gestione delle risorse umane, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nei seguenti ambiti: incarichi dirigenziali, mobilità del personale, valutazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale, organico dipartimentale, formazione del personale, istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale del Dipartimento. Collaborazione, per quanto di competenza, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per l'attuazione del lavoro agile a livello dipartimentale. Supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle contrattazioni sindacali sulle materie di interesse del Dipartimento e in relazione
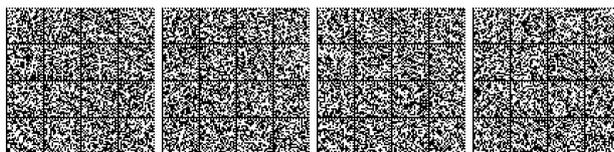
alle procedure di reclutamento e alle iniziative di sviluppo professionale e benessere organizzativo. Definizione dei fabbisogni del Dipartimento in materia di risorse strumentali e verifica dei livelli di servizio nelle materie di competenza. Coordinamento delle attività connesse alla protezione dei dati personali di interesse dipartimentale.

Ufficio di coordinamento dell'attività prelegislativa, normativa e interpretativa

Coordinamento dell'attività prelegislativa in sede di *iter* parlamentare e dell'attività connessa alle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri. Analisi e valutazione degli impatti normativi e delle modifiche legislative nelle materie di competenza del Dipartimento. Monitoraggio delle normative di riferimento. Attività di aggiornamento, in raccordo con gli uffici di staff e le Direzione, del sito istituzionale per i profili normativi. Cura dei rapporti con l'Ufficio legislativo. Attività di supporto alla funzione di vertice del Dipartimento per l'attività prelegislativa e di sindacato ispettivo. Attività istruttoria per l'emanazione di direttive in materia societaria anche tramite la partecipazione a comitati, osservatori e gruppi di lavoro, interni ed in ambito internazionale. Studi e proposte per l'attuazione della normativa di rango primario attraverso provvedimenti di regolamentazione.

Ufficio supporto giuridico e consulenza legale

Analisi e studio dei profili normativi, regolatori e gestionali delle società a partecipazione pubblica ai fini della valutazione della conformità alle migliori prassi e *standard* di qualità. Coordinamento dell'attività supporto e consulenza giuridica nelle materie del Dipartimento. Analisi delle problematiche di regolamentazione dei settori in cui operano le società partecipate dallo Stato. Coordinamento attività connesse al contenzioso di competenza. Partecipazione a gruppi di studio o di lavoro nell'ambito di organismi nazionali e internazionali in materia. Attività a carattere internazionale, anche attraverso la partecipazione a comitati, progetti, ricerche e studi nelle medesime materie. Organizzazione dei progetti trasversali in ambito giuridico afferenti alla competenza del Dipartimento. Coordinamento delle attività dipartimentali finalizzate alla prevenzione della corruzione e monitoraggio dei relativi adempimenti; raccordo con il Gruppo di supporto del responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza.

Due posizioni di consulenza, studio e ricerca di seconda fascia a valere sulle posizioni istituite dall'articolo 1, comma 348 della legge n. 145/2018 e dagli articoli 7-*bis*, comma 3 e 8, comma 3, del decreto-legge n. 80/2021

Sostegno delle attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica.

Raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma e cura dei rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR.

Dette posizioni dirigenziali operano alle dirette dipendenze del direttore generale dell'economia e delle stesse possono avvalersi i dirigenti generali del Dipartimento dell'economia che svolgono attività di consulenza, studio e ricerca, con riferimento al coordinamento degli affari legali e gestione del contenzioso e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonché per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU.

2. DIREZIONE I

Ufficio I

Affari generali e segreteria. Supporto alle funzioni direzionali e all'attività prelegislativa nelle materie di competenza della direzione. Definizione dei fabbisogni della direzione, in sinergia con gli Uffici del Dipartimento preposti all'esercizio di funzioni trasversali. Proposte normative, anche in raccordo con gli altri uffici della direzione e con le competenti articolazioni ministeriali, nel settore degli interventi di sostegno alle famiglie e ai cittadini tramite il sistema bancario, per quanto di competenza della direzione, anche per l'acquisto della prima casa.

Ufficio II

Analisi, progettazione, attuazione e monitoraggio per l'emissione della garanzia dello Stato per interventi finanziari a sostegno del settore bancario nonché a sostegno dei processi di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie (GACS). Analisi, progettazione, attuazione e monitoraggio per quanto di competenza, in raccordo con gli altri uffici della direzione e con le altre articolazioni ministeriali, dei possibili interventi dello Stato nell'economia, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti finanziari e ai rapporti con la Banca europea per gli investimenti, nell'ambito dei piani e dei programmi nazionali di sviluppo e finanziamento delle politiche economiche di settore. Analisi degli interventi finanziari dello Stato nei settori di competenza sotto il profilo della resilienza e del rischio. Valutazione delle sopravvenienze passive a carico del bilancio dello Stato derivanti dal sistema di garanzie pubbliche e dagli altri interventi dello Stato nei settori di competenza. Contributo alla costruzione, gestione ed aggiornamento della modellistica economica per la valutazione dei rischi, per quanto di competenza. Analisi e definizione dei possibili strumenti di mitigazione del rischio e dei possibili rimedi. Mutui e altre operazioni finanziarie a favore di società e di enti pubblici, con la partecipazione della Cassa depositi e prestiti, delle banche e di enti comunitari quali la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e relative operazioni di ammortamento. Trasferimenti a favore dei vari soggetti beneficiari di risorse finanziarie iscritte in bilancio ed assegnate all'Ufficio. Autorizzazione all'utilizzo di contributi pluriennali e del Fondo di compensazione dei relativi effetti finanziari. Programmazione e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla direzione. Devoluzione, revoca e riassegnazione di mutui concessi a favore di enti locali. Rapporti con le altre amministrazioni, le istituzioni dell'Unione europea e gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
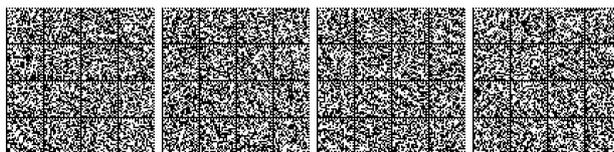
Ufficio III

Analisi, proposte, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziari di sostegno delle esportazioni e del processo di internazionalizzazione del sistema produttivo. Garanzia statale per i crediti all'esportazione e vigilanza sull'attività del gruppo SACE S.p.a. Segreteria del Comitato di sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Partecipazione ai lavori della Cabina di regia per l'internazionalizzazione. Partecipazione ai lavori per la definizione delle politiche di sostegno all'*export* e dell'internazionalizzazione nei settori strategici (industria dell'aerospazio e difesa), inclusi gli interventi da attuare attraverso accordi *Government to Government*. Partecipazione al Comitato agevolazioni per l'amministrazione dei Fondi previsti dalla legge 28 maggio 1973, n. 295, e dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, relativamente agli interventi di sostegno finanziario alle esportazioni e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano affidati alla Simest S.p.a. Analisi degli interventi finanziari dello Stato nei settori di competenza sotto il profilo della resilienza e del rischio. Valutazione delle *contingent liabilities* [sopravvenienze passive] a carico del bilancio dello Stato derivanti dal sistema di garanzie pubbliche e dagli altri interventi dello Stato nei settori di competenza. Contributo alla costruzione, gestione ed aggiornamento della modellistica economica per la valutazione dei rischi, per quanto di competenza. Analisi e definizione dei possibili strumenti di mitigazione del rischio e dei possibili rimedi. Rapporti con le altre amministrazioni, le istituzioni dell'Unione europea e gli organismi internazionali nelle materie di competenza e partecipazione ai lavori per la definizione degli *standard* in materia di *Export Credit Agencies* (ECAs) di cui all'*Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credit* («*Consensus*»).

Ufficio IV

Analisi, progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi a carattere finanziario volti a valorizzare l'impiego delle risorse pubbliche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle infrastrutture, nonché per lo sviluppo sostenibile, anche con riferimento ai profili di valutazione degli impatti economici. Valutazione dei piani e dei programmi nazionali ed europei di sviluppo e finanziamento delle politiche economiche nei settori anzidetti e analisi degli interventi finanziari per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile. Coordinamento nelle materie di competenza della Direzione e raccordo, con i competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, per le attività istruttorie e preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Rapporti con le altre amministrazioni, le istituzioni dell'Unione europea e gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio V

Analisi, proposte, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziari nell'economia in relazione ai settori di competenza. Analisi giuridico-amministrativa e proposte normative, coordinamento e raccordo con organi, enti e società di riferimento. Programmazione e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate nelle materie di competenza. Interventi finanziari, per quanto di competenza, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri con particolare riferimento ai settori relativi alla valorizzazione e risanamento ambientale, difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico, emergenze nazionali, protezione civile, servizio civile nazionale e allo sport. Interventi finanziari, per quanto di competenza, a sostegno delle popolazioni per i danni causati da terremoti in raccordo con i Commissari straordinari della ricostruzione. Analisi e definizione dei possibili strumenti di mitigazione del rischio e dei possibili rimedi. Interventi finanziari, per quanto di competenza, in favore di organi, società ed enti pubblici. Mutui ed operazioni finanziarie con la partecipazione della Cassa depositi e prestiti in materia di edilizia sanitaria, scolastica, comuni montani. Rapporti con le altre amministrazioni, organismi dell'Unione europea e organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Analisi, progettazione, attuazione e monitoraggio, anche in raccordo con gli altri uffici della direzione e con le competenti articolazioni ministeriali, degli interventi a carattere finanziario volti a valorizzare l'impiego delle risorse pubbliche a supporto della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese, con particolare riferimento agli interventi tramite garanzia pubblica, anche in attuazione dei piani e dei programmi nazionali ed europei di sviluppo e finanziamento delle politiche economiche a sostegno del sistema produttivo. Analisi degli interventi finanziari dello Stato nei settori di competenza sotto il profilo della resilienza e del rischio. Valutazione delle *contingent liabilities* - sopravvenienze passive - a carico del bilancio dello Stato derivanti dal sistema di garanzie pubbliche e dagli altri interventi dello Stato nei settori di competenza. Contributo alla costruzione, gestione ed aggiornamento della modellistica economica per la valutazione dei rischi, per quanto di competenza. Analisi e definizione dei possibili strumenti di mitigazione del rischio e dei possibili rimedi. Rapporti con le altre amministrazioni, le istituzioni dell'Unione europea e gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio VII

Analisi degli interventi finanziari dello Stato sotto il profilo della resilienza e del rischio. Sistema di valutazione delle sopravvenienze passive a carico del bilancio dello Stato derivanti dal sistema di garanzie pubbliche e dagli altri interventi dello Stato a sostegno dell'economia. Costruzione, gestione e aggiornamento della modellistica economica per la valutazione dei rischi, in raccordo anche con l'ufficio per l'innovazione e l'informativa dipartimentale e con le strutture deputate alla progettazione ed al monitoraggio del predetto sistema di valutazione. Analisi e definizione dei possibili strumenti di mitigazione del rischio e dei possibili rimedi. Coordinamento con l'attività degli uffici della direzione competenti sui singoli interventi, con le altre articolazioni ministeriali e con le altre istituzioni competenti per l'analisi economica e finanziaria degli interventi, anche sotto il profilo della corretta contabilizzazione degli impegni assunti dallo Stato con il rilascio delle garanzie. Rapporti con le altre amministrazioni, le istituzioni dell'Unione europea e gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio VIII

Vigilanza su enti e fondazioni non bancarie per i quali la vigilanza del MEF sia espressamente prevista dalla legge. Analisi, proposta, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziari nei settori in cui operano le predette fondazioni, con particolare riferimento ai settori ricerca, sviluppo e nuove tecnologie nell'ambito dei piani e dei programmi nazionali di sviluppo e finanziamento delle politiche economiche di settore, anche ai fini della definizione della struttura finanziaria dei singoli interventi. Cura dei rapporti con i competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri coinvolti in relazione all'analisi, all'attuazione ed al monitoraggio degli interventi finanziari nel contesto in cui operano le citate fondazioni di ricerca. Analisi e valutazione, sotto il profilo giuridico e della sostenibilità economico-finanziaria, delle politiche pubbliche finalizzate all'implementazione degli interventi di politica industriale in particolare nei settori di rilevante interesse strategico nazionale, anche ai fini della valutazione dei profili di compatibilità di tali interventi con la disciplina dell'Unione europea. Liquidazione di società a partecipazione statale. Designazione di amministratori e sindaci presso enti pubblici. Ufficio di controllo sulla Cassa speciale delle monete e dei biglietti a debito dello Stato. Regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta, vigilanza sui conti correnti valuta Tesoro. Rapporti con la Banca d'Italia in materia di pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni dello Stato. Rapporti con le altre amministrazioni, le istituzioni dell'Unione europea e gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio IX

Vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in materia di carte valori e monetazione metallica ordinaria e numismatica. Somministrazione delle monete. Rimborso delle monete non adatte alla circolazione e degli erronei pagamenti per il rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno. Determinazione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei fabbisogni delle carte valori e delle relative caratteristiche, degli stampati comuni, delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e le Gazzette Ufficiali. Ordinazione, preventivazione, liquidazione e rendicontazione delle forniture mediante la gestione dei relativi capitoli di spesa e la fatturazione elettronica. Analisi, valutazione e proposte per la valorizzazione delle risorse finanziarie riconosciute all'IPZS S.p.a. Segreteria della Commissione permanente tecnico-artistica relativa alla monetazione metallica e della Commissione prezzi. Cooperazione, analisi e proposte negli interventi dell'IPZS S.p.a. per l'informatizzazione e la digitalizzazione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento. Analisi e monitoraggio delle informazioni concernenti la falsificazione dell'euro. Rapporti con il Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC), il Nucleo antifrode della Guardia di finanza, il Comitato Euro *Counterfeiting Experts Group* e le altre autorità competenti in materia, nazionali ed estere. Attività connesse all'adozione di misure e sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di monetazione elettronica e mezzi di pagamento. Aspetti finanziari del Programma carta acquisti ordinaria, del Fondo carta acquisti nonché del Servizio integrato di gestione del Programma carta acquisti e del reddito di cittadinanza. Convenzioni monetarie tra l'UE e lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Rapporti con le altre amministrazioni, la Banca d'Italia, la BCE e le altre istituzioni dell'Unione europea, gli organismi internazionali, i Paesi UE e il Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC), nelle materie di competenza. Adempimenti in ordine all'attività di sindacato ispettivo e alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza.

Ufficio X

Vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria. Predisposizione delle istruzioni di vigilanza e esame e approvazione degli statuti delle fondazioni. Esame della situazione contabile, dei bilanci preventivi e consuntivi delle fondazioni ed adozione dei relativi provvedimenti. Verifica dei requisiti dei componenti degli organi delle fondazioni. Monitoraggio sul processo di dismissione delle partecipazioni bancarie possedute dalle fondazioni e adozione dei conseguenti provvedimenti. Gestione della banca dati delle fondazioni di origine bancaria. Elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario, nelle materie di competenza e istruttoria dei conseguenti provvedimenti del Ministero.

3. DIREZIONE II

Ufficio I

Affari generali e di segreteria, supporto alle funzioni organizzative della Direzione. Supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza in coordinamento con gli uffici della Direzione e del Dipartimento. Definizione dei fabbisogni della Direzione, in sinergia con gli uffici del Dipartimento preposti all'esercizio di funzioni trasversali. Supporto alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla Direzione. Consulenza, adeguamento normativo e coordinamento giuridico-amministrativo nelle materie di competenza della Direzione. Adempimenti connessi alla pianificazione strategica, al controllo di gestione e al *budget* della Direzione. Gestione delle partecipazioni indirette in società non quotate. Attività, in coordinamento con gli altri uffici della Direzione, relative ai processi di societarizzazione, razionalizzazione, ivi inclusa la liquidazione di società di competenza della Direzione. Predisposizione delle relazioni al Parlamento.

Ufficio II

Attività propedeutiche in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 e successive modificazioni ed integrazioni. Partecipazione al Tavolo dei poteri speciali. Predisposizione dell'attività istruttoria. Attività di studio e ricerca nelle materie e settori di competenza. Predisposizione e coordinamento delle relazioni e dei documenti sulle attività della Direzione. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio III

Analisi, monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato in società *in house* al Dipartimento, inclusi l'esercizio dei diritti del socio e la rappresentanza

in assemblea. Analisi, supervisione e gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione e delle attività connesse, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale. Analisi e supervisione delle strategie competitive delle società. Monitoraggio delle principali controllate di secondo livello. Attività prelegislativa nelle materie di competenza della Direzione. Analisi, predisposizione e attuazione di proposte normative, contenzioso di competenza e interrogazioni e interpellanze parlamentari in coordinamento con gli uffici della Direzione e del Dipartimento. Attività di studio e ricerca nelle materie e settori di competenza. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio IV

Analisi, monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato in società che producono servizi di interesse economico generale ovvero che svolgono attività in virtù di diritti speciali o esclusivi, non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari, inclusi l'esercizio dei diritti del socio e la rappresentanza in assemblea. Analisi, supervisione e gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione e delle attività connesse, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale. Analisi e supervisione delle strategie competitive delle società. Monitoraggio delle principali controllate di secondo livello. Attività prelegislativa nelle materie di competenza della Direzione. Analisi, predisposizione e attuazione di proposte normative, contenzioso di competenza e interrogazioni e interpellanze parlamentari in coordinamento con gli uffici della Direzione e del Dipartimento. Attività di studio e ricerca nelle materie e settori di competenza. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio V

Analisi, monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, anche indirette, in società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, inclusi l'esercizio dei diritti del socio e la rappresentanza in assemblea. Predisposizione del programma di privatizzazioni e valorizzazioni delle partecipazioni dello Stato. Analisi, supervisione e gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione e delle attività connesse, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale. Analisi e supervisione delle strategie competitive delle società. Monitoraggio delle principali controllate di secondo livello. Attività prelegislativa nelle materie di competenza della Direzione. Analisi, predisposizione e attuazione di proposte normative, contenzioso di competenza e interrogazioni e interpellanze parlamentari in coordinamento con gli uffici della Direzione e del Dipartimento. Attività di studio e ricerca nelle materie e settori di competenza. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Analisi, monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato in società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati diversi dalle azioni, con riferimento alle società operanti nel settore finanziario, inclusi l'esercizio dei diritti del socio e la rappresentanza in assemblea. Analisi, supervisione e gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione e delle attività connesse, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale. Analisi e supervisione delle strategie competitive delle società. Monitoraggio delle principali controllate di secondo livello. Attività prelegislativa nelle materie di competenza della Direzione. Analisi, predisposizione e attuazione di proposte normative, contenzioso di competenza e interrogazioni e interpellanze parlamentari in coordinamento con gli uffici della Direzione e del Dipartimento. Attività di studio e ricerca nelle materie e settori di competenza. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio VII

Analisi, monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato in società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati diversi dalle azioni, con riferimento alle società operanti prevalentemente in settori non finanziari, inclusi l'esercizio dei diritti del socio e la rappresentanza in assemblea. Analisi, supervisione e gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione e delle attività connesse, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale. Analisi e supervisione delle strategie competitive delle società. Monitoraggio delle principali controllate di secondo livello. Attività prelegislativa nelle materie di competenza della Direzione. Analisi, predisposizione e attuazione di proposte normative, contenzioso di competenza e interrogazioni e interpellanze parlamentari in coordinamento con gli uffici e i servizi competenti. Attività di studio e ricerca nelle materie e settori di competenza. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio VIII

Esercizio del controllo analogo sulle società *in house* di competenza del Dipartimento dell'economia. Verifica dell'adempimento delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175/2016. Analisi dei provvedimenti e dei piani di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, nonché verifica a campione dell'attuazione dei medesimi. Analisi a campione dei bilanci e degli altri documenti obbligatori di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2016. Individuazione dei contenuti oggetto di segnalazioni periodiche da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica e analisi della documentazione ricevuta. Rapporti con la Corte dei conti nell'ambito delle materie di comune interesse, disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016. Elaborazione di orientamenti e indicazioni concernenti l'applicazione della normativa vigente, di linee guida anche con riferimento alla *governance* delle società a partecipazione pubblica e delle direttive sulla separazione contabile e verifica del rispetto delle stesse.
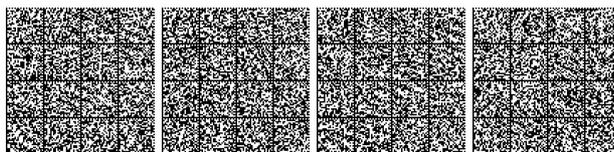
Ufficio IX

Attività di studio e ricerca in materia di assetti organizzativi e di Governo delle società a controllo pubblico. Organizzazione di seminari e *workshop* nelle materie di competenza, anche a livello internazionale. Analisi e risoluzione di questioni generali, anche di carattere giuridico, in materia di impresa e di società a controllo pubblico. Coordinamento dell'attività di monitoraggio dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari nelle questioni di maggiore interesse o di ricorrente frequenza nell'ambito di operatività delle società a controllo pubblico. Partecipazione a comitati e gruppi di lavoro nazionali e internazionali attinenti alle tematiche di competenza.

Ufficio X

Analisi del settore di operatività e dei modelli regolatori delle società controllate dal dipartimento. Coordinamento delle fasi amministrative e societarie propedeutiche alla trasformazione in società. Studio dei presidi gestionali e dei modelli organizzativi per la valorizzazione degli attivi. Coordinamento delle attività connesse alla gestione dinamica delle partecipazioni societarie in coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di dismissioni e di acquisizione di partecipazioni strategiche. Analisi delle normative, prassi e metodologie adottate nei settori regolati al fine di monitorare gli indicatori rilevanti per la gestione efficiente. Analisi della documentazione elaborata dalle Autorità di vigilanza di settore. Partecipazione a comitati e gruppi di lavoro nazionali e internazionali attinenti alle tematiche di competenza.

4. DIREZIONE III

Ufficio I

Affari generali e di segreteria, supporto alle funzioni organizzative della Direzione. Definizione dei fabbisogni della Direzione, in sinergia con gli uffici del Dipartimento preposti all'esercizio di funzioni trasversali. Supporto alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla Direzione. Consulenza, adeguamento normativo e coordinamento giuridico-amministrativo nelle materie di competenza della Direzione. Adempimenti connessi alla pianificazione strategica, al controllo di gestione e al *budget* della Direzione. Attività relative ai processi di liquidazione di società a partecipazione statale operanti nella gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione. Predisposizione delle relazioni al Parlamento.

Ufficio II

Valorizzazione dell'attivo patrimoniale immobiliare. Programmi, strumenti e operazioni di valorizzazione. Rapporti con il Dipartimento delle finanze, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali, i soggetti pubblici e privati, anche controllati o partecipati dallo Stato, le società veicolo o di apposita costituzione, al fine di promuovere progetti di valorizzazione di immobili, interventi di valorizzazione del territorio e di rigenerazione urbana, e relativi atti e convenzioni. Rapporti con le società di *rating* e gli organismi sopranazionali ed internazionali per i programmi e le operazioni in essere o da realizzare. Gestione delle procedure di liquidazione delle società veicolo per la cartolarizzazione degli attivi patrimoniali. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio III

Valorizzazione e rilevazione dell'attivo patrimoniale concessorio. Programmi, strumenti e operazioni di valorizzazione. Monitoraggio ed analisi delle operazioni concernenti gli attivi patrimoniali poste in essere dal Ministero e dagli enti pubblici, ivi compresi quelli territoriali. Gestione delle procedure amministrative e degli adempimenti in relazione ai fondi immobiliari costituiti ai sensi del decreto-legge n. 351/2001 e dei rapporti con l'Agenzia del demanio in relazione alle locazioni passive dei beni immobili conferiti ai fondi immobiliari. Monitoraggio dei conti di tesoreria e del fondo canoni. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio IV

Rilevazione delle componenti dell'attivo patrimoniale delle amministrazioni pubbliche, finalizzato alla valorizzazione degli attivi e gestione dei dati. Elaborazione e sviluppo di modelli per l'elaborazione del rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi di mercato e per la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Analisi dei profili di interoperabilità delle banche dati gestite dalle amministrazioni e dagli enti pubblici anche per l'elaborazione di linee-guida e atti generali di indirizzo. Gestione delle rilevazioni dei dati in attuazione del decreto legislativo n. 175/2016. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Ufficio V

Analisi, monitoraggio e gestione degli aspetti regolatori delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società partecipate dallo Stato. Esame delle problematiche relative alle autorità indipendenti. Atti relativi all'approvazione di concessioni al fine della verifica dell'equilibrio economico-finanziario. Analisi e studio dei profili di valutazione degli impatti economici dei regimi concessori, nell'ambito dei piani e dei programmi nazionali ed europei di sviluppo e finanziamento delle politiche economiche di settore. Attività istruttorie e preparatorie del pre-CIPESS e del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.»

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)*

1. UNITÀ ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE ASSEGNATE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere generale dello Stato

Coordinamento dei complessi compiti di segreteria del Ragioniere generale dello Stato. Trattazione di affari riservati su incarico del Ragioniere generale dello Stato. Coordinamento dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Viceministri e dei Sottosegretari, in relazione ai compiti del Dipartimento della
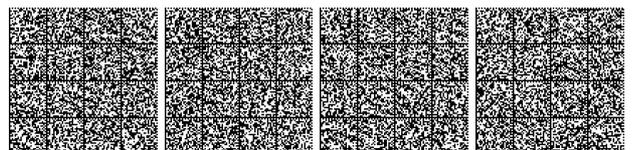
Ragioneria generale dello Stato. Coordinamento e monitoraggio dei progetti afferenti alla competenza di più Ispettorati o uffici dirigenziali generali.

Ufficio per il coordinamento dell'attività amministrativa di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato

Coordinamento dell'attività amministrativa che intercorre tra gli Ispettorati generali, i Servizi e le Unità di missione del Dipartimento. Rapporti con gli altri organi della pubblica amministrazione in relazione ai compiti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Supporto all'attività prelegislativa e predeliberativa svolta in sede di *iter* parlamentare e di Consiglio dei ministri. Coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali tra le strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Coordinamento e monitoraggio dei progetti e dei sistemi di protocollo e gestione documentale dipartimentali, in collaborazione con l'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica.

Ufficio per il coordinamento dipartimentale dei pareri su provvedimenti amministrativi e investimenti pubblici

Coordinamento dell'attività di competenza di più strutture dirigenziali generali dipartimentali finalizzata alla predisposizione dei pareri a firma del Ragioniere generale dello Stato, diversi da quelli relativi alla funzione predeliberativa e prelegislativa svolta in sede di Consiglio dei ministri e di *iter* parlamentare, con particolare riferimento alla formalizzazione delle note concernenti i provvedimenti in materia di investimenti pubblici, interventi in opere pubbliche e alle relative fonti di finanziamento. Coordinamento delle attività di competenza di più Ispettorati, Servizi e Unità di missione relative al monitoraggio degli investimenti pubblici e degli interventi in opere pubbliche, con particolare riferimento a quelle connesse al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Coordinamento delle attività concernenti l'assegnazione delle richieste di parere provenienti dagli Uffici legislativi per l'istruttoria dipartimentale.

Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale

Pianificazione, controllo e analisi dei costi del Dipartimento. Monitoraggio dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, anche attraverso la misurazione dei tempi e delle risorse impiegate e della qualità dei risultati ottenuti. Definizione e manutenzione della mappa dei processi. Attività concernenti l'elaborazione dei documenti di programmazione e consuntivazione del Ministero e dei documenti inerenti al ciclo della *performance*.

Ufficio di coordinamento delle risorse umane dipartimentali

Coordinamento delle attività di definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di risorse umane. Collaborazione in relazione alle procedure di reclutamento di interesse del Dipartimento e alle iniziative in materia di sviluppo professionale e benessere organizzativo. Coordinamento delle attività volte all'individuazione degli obiettivi e dei programmi del Dipartimento. Coordinamento e attuazione delle attività riguardanti la procedura di valutazione dei dirigenti; attività istruttorie relative alla determinazione degli obiettivi e individuazione dei risultati conseguiti. Collaborazione, per quanto di competenza, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per la definizione e gestione della procedura di valutazione del personale. Monitoraggio, attraverso l'analisi dei dati, di attività svolte e *performance* conseguite dai dirigenti e dalle strutture di appartenenza e sviluppo di sistemi di reportistica analitica informativa a supporto del Ragioniere generale dello Stato. Coordinamento delle attività e predisposizione dei provvedimenti relativi a modifiche organizzative e gestionali del Dipartimento. Coordinamento delle attività dipartimentali in materia di gestione delle risorse umane e strumentali, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e, in particolare, nei seguenti ambiti: in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali centrali e, in raccordo con il Servizio centrale per il sistema delle ragionerie, degli incarichi dirigenziali per le Ragionerie territoriali dello Stato; attività istruttorie relative agli incarichi dirigenziali di livello generale; attività di supporto ai procedimenti amministrativi propedeutici al conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata a soggetti estranei al Ministero e stipula, nei limiti delle risorse assegnate, dei contratti e dei relativi decreti di approvazione ai fini della successiva gestione amministrativo-contabile; mobilità intradipartimentale del personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento, ivi compresi gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato. Attività di supporto al Ragioniere generale dello Stato in relazione agli strumenti informatici direzionali concernenti il personale. Attività di supporto al Ragioniere generale dello Stato al fine della proposta da formulare al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla mobilità del personale esterna al Dipartimento. Monitoraggio dei livelli di servizio per le attività amministrative nelle materie di competenza. Collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nelle contrattazioni sindacali nelle materie di interesse del Dipartimento. Collaborazione, per quanto di competenza, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per l'attuazione del lavoro agile a livello dipartimentale.

Ufficio per gli affari generali dipartimentali

Analisi e coordinamento delle esigenze logistiche e proposte operative in materia di utilizzo degli spazi dipartimentali, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Pianificazione e organizzazione di riunioni istituzionali ed eventi nazionali e internazionali, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento. Gestione del Polo multifunzionale, delle aule didattiche, della Biblioteca dipartimentale e delle sale riunioni del Dipartimento, nonché definizione dei relativi fabbisogni di sistemi e strumenti informatici e multimediali. Coordinamento delle risorse umane e strumentali preposte alla gestione e all'assistenza tecnica ed organizzativa degli eventi del Dipartimento. Coordinamento della comunicazione istituzionale nelle materie di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Coordinamento delle attività dipar-

timentali finalizzate alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e monitoraggio dei relativi adempimenti. Rilevazione dei fabbisogni formativi del Dipartimento, ai fini del raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per l'elaborazione del piano annuale della formazione. Organizzazione e gestione di attività informative/formative specialistiche inerenti aspetti operativi di attività istituzionali. Definizione dei fabbisogni per la gestione e lo sviluppo tecnologico della piattaforma CampusRgs e coordinamento delle risorse umane e strumentali preposte. Gestione della Banca dati per la formazione del personale del Dipartimento. Monitoraggio dell'attività formativa erogata.
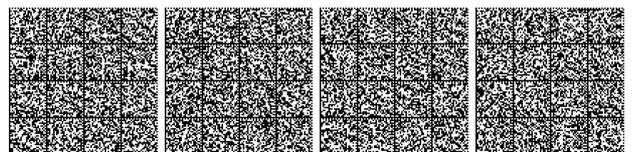
Ufficio per il supporto giuridico e di consulenza legale nelle materie di competenza dipartimentale Consulenza legale e giuridica al Ragioniere generale dello Stato anche mediante la predisposizione di studi, memorie difensive, pareri e ricerche ai fini della soluzione di questioni giuridiche ed interpretative di pertinenza del Dipartimento. Analisi e monitoraggio del contenzioso di competenza dipartimentale. Supporto legale e giuridico agli Ispettorati. Consulenza e supporto legale nelle procedure di gara del Dipartimento. Consulenza, supporto legale e coordinamento nei procedimenti riguardanti l'accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Coordinamento dei rapporti con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e con gli altri Dipartimenti nelle materie di competenza.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono assegnate venti posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza studio e ricerca così istituite: otto ai sensi dell'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sei ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e cinque ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

2. ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - I.G.F.

Ufficio I

Coordinamento dei servizi, dell'attività prelegislativa e di analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato. Predisposizione della rendicontazione annuale e periodica dell'attività dell'Ispettorato.

Ufficio II

Coordinamento dell'attività prelegislativa, di revisione dei conti, di vigilanza e controllo sugli enti ed organismi pubblici rientranti nella sfera di competenza dell'Ufficio IV, del Ministero della salute e delle strutture sanitarie. Emanazione di istruzioni e direttive in materia di revisione amministrativo-contabile per gli enti pubblici. Indirizzo e supporto, per quanto di competenza, ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Emanazione di direttive ed attività di monitoraggio degli andamenti della spesa in applicazione di specifiche disposizioni normative di finanza pubblica relativamente agli enti e organismi pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale. Vigilanza, anche per il tramite del sistema delle ragionerie, sugli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale. Esame ed analisi, anche con riferimento al comparto, dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili di detti enti ed organismi. Vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dai collegi di revisione e sindacali ed analisi delle relative risultanze.

Ufficio III

Attività concernente le proposte al Ministro di designazione o di nomina ad incarichi di revisione e sindacali in rappresentanza del Ministero presso enti, organismi e gestioni comunque interessanti la finanza pubblica, nonché di componenti di consigli, comitati e commissioni e relativa determinazione delle indennità di carica. Gestione dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge n. 98/2011. Valutazione delle esigenze di servizio connesse allo svolgimento degli incarichi esterni da parte del personale del Dipartimento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Anagrafe degli incarichi svolti dai funzionari del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Indirizzo e supporto, per quanto di competenza, ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti e degli organismi pubblici.

Ufficio IV

Vigilanza, anche per il tramite del sistema delle ragionerie, sugli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura e del turismo. Esame ed analisi, anche con riferimento al comparto, dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili di detti enti ed organismi. Vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dai collegi di revisione e sindacali ed analisi delle relative risultanze. Indirizzo sull'attività di revisione dei conti presso le istituzioni scolastiche e attività di aggiornamento del relativo Sistema informativo. Indirizzo e supporto, per quanto di competenza, ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Attività prelegislativa connessa all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Ufficio V

Coordinamento delle attività prelegislativa, di revisione dei conti, di vigilanza e controllo sugli enti ed organismi pubblici rientranti nella competenza degli Uffici VI e VII. Elaborazione dei principi contabili per gli enti pubblici. Coordinamento, per quanto di competenza dell'Ispettorato, delle attività connesse alla gestione e allo sviluppo di un sistema informativo di supporto all'attività di vigilanza degli enti ed organismi pubblici di competenza dell'Ispettorato. Coordinamento, per quanto di competenza dell'Ispettorato, delle attività connesse allo sviluppo e all'aggiornamento di un sistema di reportistica dati per macro aggregati settoriali.
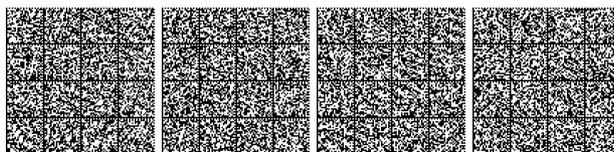
Ufficio VI

Vigilanza, anche per il tramite del sistema delle ragionerie, sugli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti. Esame ed analisi, anche con riferimento al comparto, dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili di detti enti ed organismi. Vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dai collegi di revisione e sindacali ed analisi delle relative risultanze. Indirizzo e supporto, per quanto di competenza, ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Esame delle problematiche relative alle autorità indipendenti. Atti relativi all'approvazione di concessioni aeroportuali. Attività prelegislativa connessa all'esercizio delle funzioni di vigilanza, ivi compresa quella in materia di partecipazioni pubbliche statali.

Ufficio VII

Vigilanza, anche per il tramite del sistema delle ragionerie, sugli enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, delle imprese e del made in Italy. Esame ed analisi, anche con riferimento al comparto, dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili di detti enti ed organismi. Vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dai collegi di revisione e sindacali ed analisi delle relative risultanze. Indirizzo e supporto, per quanto di competenza, ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Attività prelegislativa connessa all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Ufficio VIII

Coordinamento dell'attività prelegislativa, normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle amministrazioni dello Stato. Attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonché coordinamento delle attività dipartimentali in materia dei predetti pagamenti.

Ufficio IX

Attività prelegislativa, normativa, interpretativa, di indirizzo in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle amministrazioni dello Stato relativamente alle spese, anche al fine di curare l'esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni di contabilità pubblica. Attività prelegislativa e normativa secondaria, per i profili di competenza dell'Ispettorato, in materia di ordine pubblico e sicurezza, immigrazione, cittadinanza, giustizia, legislazione elettorale e costituzionale, legislazione bancaria e creditizia, terzo settore, ordinamento civile, penale, amministrativo e contabile. Coordinamento dei contributi di competenza dell'Ispettorato in supporto all'attività di verifica della legittimità costituzionale delle leggi regionali svolta dall'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni. Attività dipartimentali inerenti alla predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di determinazione del saggio degli interessi legali previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

Ufficio X

Attività prelegislativa, normativa, interpretativa, di indirizzo in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle amministrazioni dello Stato relativamente alle entrate, al demanio, al patrimonio immobiliare e ai beni mobili di pertinenza dello Stato per un'omogenea attuazione della relativa disciplina, anche al fine di curare l'esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni di contabilità pubblica. Attività, per quanto di competenza dell'Ispettorato, relativa all'attuazione delle disposizioni del cosiddetto "Federalismo demaniale".

Ufficio XI

Attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle amministrazioni dello Stato, con esclusivo riferimento ai profili attinenti ai controlli. Raccordo con gli uffici del Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale ai fini della predisposizione di atti di indirizzo e linee guida relativi alle attività di vigilanza e controllo degli Uffici centrali di bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato. Attività di vigilanza sulla regolare e uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sulle gestioni realizzate attraverso conti correnti di tesoreria e contabilità speciali. Attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ufficio. Attività normativa secondaria avente riflesso sugli Uffici periferici dell'amministrazione statale.

Ufficio XII

Trattazioni relative all'attività legale, del contenzioso e delle questioni di legittimità costituzionale nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Gestione delle residue attività connesse alla liquidazione degli enti soppressi poste in capo all'Ispettorato. Vigilanza sulle liquidazioni coatte amministrative degli enti soppressi e su quelle «distinte» ancora in essere e relative attività connesse.

Ufficio XIII

Coordinamento delle attività, delle funzioni di vigilanza e della gestione dei rapporti convenzionali in materia di revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010; rapporti con gli organismi nazionali e internazionali competenti in materia di controllo sull'attività di revisione legale dei conti. Predisposizione ed adozione dei principi professionali di revisione, di deontologia, di indipendenza, di segreto professionale e riservatezza obbligatori nello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei conti.

Ufficio XIV

Attività relative all'abilitazione, compreso lo svolgimento del tirocinio, e all'iscrizione nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale; attività relative alla tenuta del Registro e del Registro del tirocinio; vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2010 da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico ed
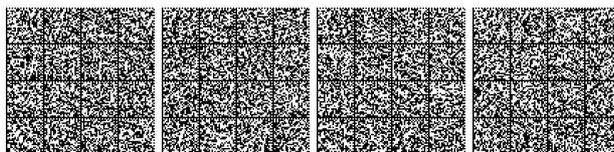
enti sottoposti a regime intermedio; gestione della banca dati del registro dei revisori legali e verifica del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione da parte degli iscritti; analisi statistiche sulla composizione degli iscritti al Registro (revisori e società di revisione) e sugli incarichi di revisione legale ricoperti.

Ufficio XV

Attività relative allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualità degli iscritti al Registro; vigilanza sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti in materia di formazione continua e controllo di qualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

3. ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - I.G.B.

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività inerenti la predisposizione degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, della sezione II del disegno di legge del bilancio e relative note di variazioni, del disegno di legge di assestamento, nonché degli atti amministrativi concernenti le variazioni al bilancio; coordinamento e predisposizione delle attività relative alla ripartizione dei fondi di riserva. Coordinamento delle attività concernenti la revisione della struttura del bilancio e coordinamento della predisposizione della Relazione annuale sulla sperimentazione delle azioni quali unità elementari del bilancio. Coordinamento e predisposizione di contributi per la relazione al disegno di legge di bilancio. Coordinamento, esame e valutazione delle proposte delle amministrazioni relativamente alle quote di proventi da entrate di scopo oggetto di stabilizzazione e predisposizione della relativa circolare annuale. Coordinamento delle attività connesse ai rapporti con la Corte dei conti sul controllo preventivo di legittimità dei decreti di variazioni al bilancio.

Ufficio II

Coordinamento e organizzazione dei sistemi informativi del bilancio dello Stato e delle connesse attività informatiche dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività e degli sviluppi informatici connessi alla implementazione, sperimentazione e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni afferenti il bilancio dello Stato, con riferimento alla struttura dei dati e dei documenti contabili sia in fase di previsione che di gestione e rendicontazione. Implementazione e monitoraggio della disciplina sui residui passivi. Coordinamento dei rapporti con la Corte dei conti, con il Parlamento, con gli Ispettorati e gli altri soggetti istituzionali per l'elaborazione dei documenti contabili, anche ai fini della relativa produzione, trasmissione e diffusione. Attività di produzione statistica, pubblicazioni e supporto, anche informatico, all'attività di analisi e valutazione della spesa. Elaborazione e coordinamento delle attività propedeutiche alla predisposizione dell'allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza relativo allo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa. Coordinamento delle attività ai fini dell'elaborazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio dello Stato e delle relative note e pubblicazioni statistiche. Predisposizione del disegno di legge del rendiconto generale ed illustrazione dei risultati finanziari. Implementazione e monitoraggio della disciplina sui residui passivi. Coordinamento dell'attività di raccolta e valutazione dei dati inerenti alla ripartizione dei fondi di riserva per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi. Verifica delle iniziative legislative nelle materie di competenza dell'Ufficio.

Ufficio III

Coordinamento dell'attività dell'Ispettorato in ordine alla predisposizione dell'articolato del disegno di legge di bilancio e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica. Coordinamento dell'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni centrali interessate; coordinamento delle attività di competenza svolte presso le Commissioni parlamentari competenti. Coordinamento delle attività di individuazione e riscontro delle coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti legislativi, delle clausole di salvaguardia e attività di verifica delle relazioni tecniche. Coordinamento dei pareri e delle risposte alle note di verifica ed alle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti su oneri e coperture. Attività riguardante la predisposizione e la gestione, anche contabile, dei fondi speciali e dei fondi settoriali utilizzati a copertura degli oneri recati dai provvedimenti legislativi.

Ufficio IV

Definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economica analitica, della contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni centrali dello Stato; elaborazione dei relativi manuali e aggiornamento dei relativi piani dei conti. Verifica delle iniziative legislative nelle materie di competenza ed esame delle proposte di riorganizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato. Coordinamento dell'attività di predisposizione del *budget* economico, della revisione del *budget* e del rendiconto economico. Coordinamento della rilevazione e del monitoraggio dei dati previsionali e consuntivi relativi ai costi dei programmi e loro ulteriori disaggregazioni. Attività istruttoria per l'istituzione di nuovi capitoli/piani gestionali con riferimento al raccordo e al coordinamento della classificazione per missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato. Supporto per la predisposizione della Relazione annuale sulla sperimentazione delle azioni. Coordinamento del procedimento per l'elaborazione delle note integrative agli stati di previsione della spesa e al rendiconto generale dello Stato. Collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nelle note integrative, nonché definizione dei principi e delle linee guida. Rapporti con le istituzioni interessate nelle materie di competenza dell'Ufficio.

Ufficio V

Coordinamento delle attività di elaborazione e predisposizione dello stato di previsione dell'entrata e del relativo rendiconto generale in raccordo con l'Amministrazione delle finanze. Coordinamento delle attività di predisposizione della parte attinente alle entrate dei documenti di finanza pubblica. Coordinamento, esame e
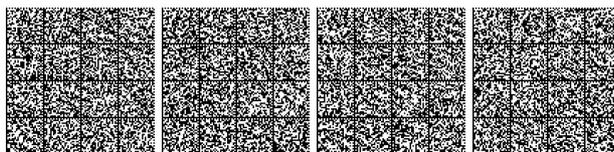
valutazione dei provvedimenti legislativi e atti concernenti l'ordinamento delle entrate dello Stato. Rapporti con i soggetti istituzionali che si occupano dell'informatizzazione delle procedure di entrata del bilancio dello Stato, in collaborazione con gli altri uffici competenti dell'Ispettorato.

Ufficio VI

Predisposizione dello stato di previsione dell'entrata, delle variazioni di bilancio e del relativo rendiconto generale. Implementazione della riforma del bilancio dello Stato per la parte relativa alle entrate con riferimento ai nuovi criteri e procedure di contabilizzazione delle entrate statali e all'introduzione dei relativi nuovi principi contabili; analisi dei connessi effetti finanziari sullo stato di previsione dell'entrata. Conseguente revisione del conto consuntivo e studio di nuovi modelli di rappresentazione del rendiconto relativamente alla parte di competenza. Supporto allo studio e all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale relativamente alle entrate del bilancio dello Stato e implementazione dei relativi principi applicati. Predisposizione della nota integrativa al bilancio di previsione per la parte relativa alle entrate. Monitoraggio ed analisi dei flussi di entrata del bilancio statale. Monitoraggio delle quote di proventi da entrate di scopo oggetto di stabilizzazione. Predisposizione delle stime degli incassi del bilancio dello Stato, anche ai fini della preparazione dei documenti di finanza pubblica. Statistiche e pubblicazioni in materia di entrate. Predisposizione e monitoraggio per le entrate dello schema di passaggio dai dati contabili di bilancio ai conti nazionali. Supporto all'analisi e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica dei provvedimenti normativi in materia di entrate. Attività di supporto e segreteria del Comitato di vigilanza sulla attività della struttura di gestione delle entrate del bilancio dello Stato e cura dei rapporti con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Verifica delle iniziative legislative nelle materie di competenza dell'Ufficio.

Ufficio VII

Analisi, valutazione e attività di raccordo nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi i collegamenti e gli aspetti inerenti al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della predisposizione del relativo stato di previsione della spesa, del disegno di legge di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi. Revisione e aggiornamento della struttura del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione, aggiornamento, sperimentazione e gestione delle "Azioni" quali unità elementari di bilancio. Esame e formulazione di pareri sui provvedimenti di spesa riguardanti la medesima amministrazione, supporto all'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento e dall'amministrazione interessata, nonché riscontro e valutazione della congruità delle coperture finanziarie, delle relazioni tecniche e delle clausole di salvaguardia. Istruttoria e proposte di soluzione in ordine a problematiche di carattere giuridico e/o amministrativo contabile su questioni riguardanti il medesimo stato di previsione. Coordinamento, per gli aspetti di competenza dell'Ispettorato, dell'esame delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Supporto per le attività connesse all'introduzione della contabilità economico patrimoniale relativamente al Ministero di competenza. Supporto alla verifica e all'analisi dei dati di contabilità economica, previsionali e consuntivi (*budget* economico). Monitoraggio dei costi dei programmi e delle attività dell'amministrazione di competenza. Attività di studio, analisi e valutazione della spesa dell'amministrazione di competenza e delle relative politiche di bilancio. Supporto al Ministero competente, anche al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica e bilancio dello Stato.

Ufficio VIII

Analisi valutazione e attività di raccordo con i Ministeri della difesa, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca, ai fini della predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del disegno di legge di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi. Revisione e aggiornamento della struttura dei Ministeri, con particolare riferimento all'individuazione, aggiornamento, sperimentazione e gestione delle "Azioni" quali unità elementari di bilancio. Esame e formulazione di pareri sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, supporto all'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni interessate, nonché riscontro e valutazione della congruità delle coperture finanziarie, delle relazioni tecniche e delle clausole di salvaguardia. Istruttoria e proposte di soluzione in ordine a problematiche di carattere giuridico e/o amministrativo contabile su questioni riguardanti i medesimi stati di previsione. Supporto per le attività connesse all'introduzione della contabilità economico patrimoniale relativamente ai Ministeri di competenza. Supporto alla verifica e all'analisi dei dati di contabilità economica, previsionali e consuntivi (*budget* economico). Monitoraggio dei costi dei programmi e delle attività dell'amministrazione di competenza. Attività di studio, analisi e valutazione della spesa dell'amministrazione di competenza e delle relative politiche di bilancio. Supporto ai Ministeri competenti, anche al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica e bilancio dello Stato.

Ufficio IX

Analisi, valutazione e attività di raccordo con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, nonché degli Archivi notarili, ai fini della predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del disegno di legge di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi. Revisione e aggiornamento della struttura dei Ministeri, con particolare riferimento all'individuazione, aggiornamento, sperimentazione e gestione delle "Azioni" quali unità elementari di bilancio. Esame e formulazione di pareri sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, supporto all'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni interessate, nonché riscontro e valutazione della congruità delle coperture finanziarie, delle relazioni tecniche e delle clausole di salvaguardia. Istruttoria e proposte di soluzione in ordine a problematiche di carattere giuridico e/o amministrativo contabile su que-

stioni riguardanti i medesimi stati di previsione. Supporto per le attività connesse all'introduzione della contabilità economico patrimoniale relativamente ai Ministeri di competenza. Supporto alla verifica e all'analisi dei dati di contabilità economica, previsionali e consuntivi (*budget* economico). Monitoraggio dei costi dei programmi e delle attività dell'amministrazione di competenza. Attività di studio, analisi e valutazione della spesa dell'amministrazione di competenza e delle relative politiche di bilancio. Trattazione dei rapporti aventi natura riservata, attraverso l'attività del Punto di controllo NATO - UE/S. Supporto all'attività di predisposizione dell'allegato al disegno di legge di bilancio recante il finanziamento di interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Supporto ai Ministeri competenti, anche alfine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica e bilancio dello Stato.

Ufficio X

Analisi, valutazione e attività di raccordo con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e delle imprese e del made in Italy, ai fini della predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del disegno di legge di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi. Revisione e aggiornamento della struttura dei Ministeri, con particolare riferimento all'individuazione, aggiornamento, sperimentazione e gestione delle "Azioni" quali unità elementari di bilancio. Esame e formulazione di pareri sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, supporto all'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni interessate, nonché riscontro e valutazione della congruità delle coperture finanziarie, delle relazioni tecniche e delle clausole di salvaguardia. Istruttoria e proposte di soluzione in ordine a problematiche di carattere giuridico e/o amministrativo contabile su questioni riguardanti i medesimi stati di previsione. Supporto per le attività connesse all'introduzione della contabilità economico patrimoniale relativamente ai Ministeri di competenza. Supporto alla verifica e all'analisi dei dati di contabilità economica, previsionali e consuntivi (*budget* economico). Monitoraggio dei costi dei programmi e delle attività dell'amministrazione di competenza. Attività di studio, analisi e valutazione della spesa dell'amministrazione di competenza e delle relative politiche di bilancio. Supporto ai Ministeri competenti, anche al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica e bilancio dello Stato.

Ufficio XI

Analisi, valutazione e attività di raccordo con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, ai fini della predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del disegno di legge di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi. Revisione e aggiornamento della struttura dei Ministeri, con particolare riferimento all'individuazione, aggiornamento, sperimentazione e gestione delle "Azioni" quali unità elementari di bilancio. Esame e formulazione di pareri sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, supporto all'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni interessate, nonché riscontro e valutazione della congruità delle coperture finanziarie, delle relazioni tecniche e delle clausole di salvaguardia. Istruttoria e proposte di soluzione in ordine a problematiche di carattere giuridico e/o amministrativo contabile su questioni riguardanti i medesimi stati di previsione. Supporto per le attività connesse all'introduzione della contabilità economico patrimoniale relativamente ai Ministeri di competenza. Supporto alla verifica e all'analisi dei dati di contabilità economica, previsionali e consuntivi (*budget* economico). Monitoraggio dei costi dei programmi e delle attività dell'amministrazione di competenza. Attività di studio, analisi e valutazione della spesa dell'amministrazione di competenza e delle relative politiche di bilancio. Supporto ai Ministeri competenti, anche al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica e bilancio dello Stato.

Ufficio XII

Analisi, valutazione e attività di raccordo con i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno, nonché del Fondo edifici di culto, ai fini della predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del disegno di legge di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi. Revisione e aggiornamento della struttura dei Ministeri, con particolare riferimento all'individuazione, aggiornamento, sperimentazione e gestione delle "Azioni" quali unità elementari di bilancio. Esame e formulazione di pareri sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, supporto all'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni interessate, nonché riscontro e valutazione della congruità delle coperture finanziarie, delle relazioni tecniche e delle clausole di salvaguardia. Istruttoria e proposte di soluzione in ordine a problematiche di carattere giuridico e/o amministrativo contabile su questioni riguardanti i medesimi stati di previsione. Supporto per le attività connesse all'introduzione della contabilità economico patrimoniale relativamente ai Ministeri di competenza. Supporto alla verifica e all'analisi dei dati di contabilità economica, previsionali e consuntivi (*budget* economico). Monitoraggio dei costi dei programmi e delle attività dell'amministrazione di competenza. Attività di studio, analisi e valutazione della spesa dell'amministrazione di competenza e delle relative politiche di bilancio. Predisposizione dell'eco-rendiconto e dell'eco-bilancio. Supporto al Ministero competente, anche al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica e bilancio dello Stato.

Ufficio XIII

Analisi, valutazione e attività di raccordo con i Ministeri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della cultura e del turismo, ai fini della predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del disegno di legge di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi. Revisione e aggiornamento della struttura dei Ministeri, con particolare riferimento all'individuazione, aggiornamento, sperimentazione e gestione delle "Azioni" quali unità elementari di bilancio. Esame e formulazione di pareri sui

provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, supporto all'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni interessate, nonché riscontro e valutazione della congruità delle coperture finanziarie, delle relazioni tecniche e delle clausole di salvaguardia. Istruttoria e proposte di soluzione in ordine a problematiche di carattere giuridico e/o amministrativo contabile su questioni riguardanti i medesimi stati di previsione. Supporto per le attività connesse all'introduzione della contabilità economico patrimoniale relativamente ai Ministeri di competenza. Supporto alla verifica e all'analisi dei dati di contabilità economica, previsionali e consuntivi (*budget* economico). Monitoraggio dei costi dei programmi e delle attività dell'amministrazione di competenza. Attività di studio, analisi e valutazione della spesa dell'amministrazione di competenza e delle relative politiche di bilancio. Supporto al Ministero competente, anche al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica e bilancio dello Stato.

Ufficio XIV

Attività e coordinamento nell'ambito del ciclo della programmazione finanziaria, definizione e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa dei Ministeri e supporto alla loro individuazione, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009. Indirizzo, coordinamento e supporta alle attività di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato svolte dall'Ispettorato nelle materie di propria competenza. Concorso alla predisposizione di documenti e rapporti sulla valutazione e analisi della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Coordinamento della partecipazione dell'Ispettorato a comitati, progetti, ricerche e studi in materia di analisi e valutazione della spesa. Rapporti con i soggetti istituzionali, anche a livello internazionale, competenti per l'attività di revisione della spesa e gestione dei rapporti in ambito OCSE per la partecipazione ai relativi comitati e gruppi tematici per quanto di competenza dell'Ispettorato. Supporto alla predisposizione della relazione annuale per il Parlamento sul bilancio di genere. Supporto per l'analisi della struttura di bilancio, con particolare riferimento alle azioni, per la predisposizione dell'allegato conoscitivo del bilancio di genere e della documentazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio. Supporto per la predisposizione della Relazione annuale sulla sperimentazione delle azioni. Predisposizione dell'allegato recante il finanziamento di interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Supporto all'esame, al monitoraggio e alla valutazione delle proposte delle amministrazioni relativamente alle quote di proventi da entrate di scopo oggetto di stabilizzazione. Verifica delle iniziative legislative nelle materie di competenza.

Ufficio XV

Coordinamento, per la parte di competenza dell'Ispettorato, delle attività relative all'armonizzazione contabile disposta dalla riforma del bilancio dello Stato in coerenza con le disposizioni previste per le altre amministrazioni pubbliche, inclusa l'attività di raccordo e coordinamento dei princìpi contabili e dei loro schemi di bilancio in missioni e programmi, in coerenza con i princìpi della contabilità nazionale e la loro evoluzione. Attività istruttoria per l'istituzione di nuovi capitoli/piani gestionali con riferimento all'aggiornamento delle classificazioni economiche e funzionali del bilancio dello Stato. Raccordo tra le classificazioni di bilancio ed i conti nazionali; coordinamento e predisposizione del conto del comparto Stato di contabilità nazionale e relativi approfondimenti all'interno dei documenti di finanza pubblica. Monitoraggio e analisi, per la spesa, dello schema di passaggio dai dati contabili di bilancio ai conti nazionali. Analisi dei flussi dei pagamenti del bilancio con riferimento ai beneficiari della spesa, al perimetro delle amministrazioni pubbliche e alla coerenza con le classificazioni del bilancio. Coordinamento e predisposizione di studi, diffusione dei flussi di spesa del bilancio per modalità di esecuzione. Supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa su tematiche trasversali e sulle politiche di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Monitoraggio e analisi dell'implementazione della contabilità integrata economico-patrimoniale con particolare riferimento agli impatti del nuovo piano dei conti integrato e dei principi applicati previsti dalla riforma del bilancio dello Stato sulla contabilità finanziaria. Coordinamento dell'analisi e valutazione delle politiche adottate sul bilancio di genere e della predisposizione della relazione annuale per il Parlamento. Coordinamento delle attività di approfondimento per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato della spesa statale eleggibile per l'emissione dei titoli di Stato *green*, predisposizione di base dati dedicate a supporto del Dipartimento del Tesoro per l'individuazione, la gestione e la rendicontazione della spesa.

Ufficio XVI

Coordinamento delle attività di analisi e di valutazione dell'impatto dei principali provvedimenti normativi e delle manovre di finanza pubblica, dei relativi provvedimenti attuativi e delle relazioni tecniche, per la verifica delle compatibilità dei provvedimenti normativi con i saldi programmatici di bilancio e di finanza pubblica. Monitoraggio, analisi e valutazione del grado di realizzazione di specifici interventi fiscali in particolari settori di interesse. Coordinamento, per quanto di competenza dell'Ispettorato, del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e della predisposizione di relativi documenti e relazioni periodiche. Monitoraggio delle variazioni di bilancio adottate in corso di esercizio. Contributi per la Relazione illustrativa e per la Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato nelle materie di competenza dell'Ufficio. Indirizzo e coordinamento, per la parte di competenza dell'Ispettorato, delle attività e della predisposizione di contributi per i documenti di finanza pubblica, nonché di documenti e rapporti illustrativi sugli aspetti finanziari del bilancio dello Stato e sugli effetti dei principali provvedimenti di finanza pubblica. Coordinamento delle attività di monitoraggio e implementazione della normativa contabile e di finanza pubblica con particolare riferimento agli aspetti della programmazione finanziaria, anche ai fini del raccordo con il ciclo del bilancio dello Stato e alla evoluzione della normativa comunitaria in materia di *governance* di finanza pubblica. Supporto all'attività di analisi e valutazione della spesa.
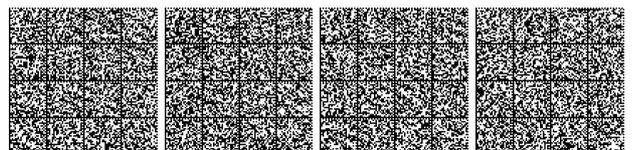
Ufficio XVII

Coordinamento delle attività di predisposizione ed elaborazione delle analisi per il monitoraggio periodico dei flussi di spesa del bilancio dello Stato. Aggiornamento degli schemi di monitoraggio in relazione alle modifiche della struttura del bilancio dello Stato. Analisi degli effetti sul bilancio e sui conti pubblici delle variazioni di bilancio adottate in corso di esercizio. Coordinamento delle attività di monitoraggio dei mutui con onere a carico dello Stato, ai fini della valutazione dell'impatto sui conti pubblici. Coordinamento delle attività istruttorie concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle variazioni delle modalità di utilizzo dei contributi pluriennali. Predisposizione di documenti e relazioni periodiche in materia di monitoraggio dei flussi di spesa del bilancio dello Stato. Predisposizione e fornitura di dati sui flussi finanziari del bilancio dello Stato ai fini della compilazione dei conti nazionali da parte dell'Istituto nazionale di statistica. Contributi per la Relazione illustrativa e tecnica al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato nelle materie di competenza dell'Ufficio. Predisposizione, nelle materie di competenza dell'Ufficio, di contributi ai documenti di finanza pubblica. Supporto alle attività di analisi e di valutazione dell'impatto dei principali provvedimenti normativi e delle manovre di finanza pubblica e dei relativi provvedimenti attuativi. Supporto all'attività di analisi e valutazione della spesa.

Ufficio XVIII

Coordinamento dell'attività normativa e prelegislativa per gli aspetti relativi alla valutazione degli effetti finanziari dei relativi provvedimenti sui saldi di finanza pubblica. Coordinamento delle attività e predisposizione della nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio. Coordinamento e predisposizione del rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica. Supporto alle analisi e valutazione dell'impatto dei principali provvedimenti legislativi e delle manovre di finanza pubblica e dei relativi provvedimenti attuativi. Predisposizione, nelle materie di competenza dell'Ufficio, di contributi ai documenti di finanza pubblica. Supporto alla predisposizione di analisi delle proposte per il perseguimento degli obiettivi di convergenza comunitaria, anche ai fini dell'attuazione delle necessarie riforme. Contributi per la Relazione illustrativa e per la Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato nelle materie di competenza dell'Ufficio. Elaborazione di relazioni e pubblicazioni sul bilancio dello Stato e sulle manovre di finanza pubblica. Analisi, studi e proposte, anche legislative, sulla programmazione finanziaria, le procedure di bilancio e in materia di contabilità e finanza pubblica. Supporto alle attività di monitoraggio, analisi e valutazione del grado di realizzazione di specifici interventi fiscali in particolari settori di interesse. Supporto all'attività di analisi e valutazione della spesa.

Ufficio XIX

Supporto all'attività prelegislativa, con particolare riferimento all'individuazione e attribuzione agli uffici delle richieste di parere di competenza dell'Ispettorato. Supporto all'attività in ordine alla predisposizione dell'articolato del disegno di legge di bilancio e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica. Supporto all'esame delle iniziative elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni centrali interessate, nonché delle eventuali modifiche elaborate in sede parlamentare. Supporto all'attività di individuazione e riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi e all'attività di verifica delle Relazioni tecniche. Supporto alla predisposizione di pareri e risposte alle note di verifica ed alle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti su oneri e coperture.

4. ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO - I.G.O.P.

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività prelegislativa e di predisposizione e verifica dei provvedimenti di finanza pubblica. Organizzazione delle attività trasversali afferenti la competenza di più uffici dell'Ispettorato. Questioni relative al personale degli Organismi internazionali e al personale a *status* internazionale, all'istituzione di Rappresentanze diplomatiche, di Uffici consolari all'estero e di Delegazioni diplomatiche speciali e determinazione dei relativi organici e agli Istituti di cultura all'estero. Collocamento fuori ruolo e conferimento incarichi ad esperti presso gli Uffici ed Istituti di cultura all'estero. Attività di supporto alla definizione di indirizzi relativi allo stato giuridico del personale dei predetti Organismi ed alla materia salariale internazionale, in connessione con le politiche retributive delle Organizzazioni internazionali. Attività prelegislativa e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazione dei flussi informativi sul costo del personale e del lavoro relativi al settore di competenza e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ufficio II

Indirizzi generali, elaborazione ed analisi della programmazione triennale del fabbisogno di personale e della relativa spesa. Acquisizione, elaborazione e validazione dei flussi informativi sul costo del lavoro pubblico, per i settori di competenza, e verifica dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica. Predisposizione di documenti e analisi dell'andamento delle assunzioni e dei flussi di personale nelle pubbliche amministrazioni. Coordinamento delle attività relative ai comparti del pubblico impiego ai fini della verifica dell'omogenea predisposizione dei piani di fabbisogno triennale del personale. Verifica e valutazione dei piani di fabbisogno triennale del personale e delle richieste assunzionali, anche in relazione alla mobilità e alla ricostruzione del rapporto di lavoro del personale dei Ministeri e degli enti pubblici non economici e dei segretari comunali e provinciali. Supporto alla definizione delle politiche di reclutamento di personale. Attività prelegislativa e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Trattazione delle richieste informative e del contenzioso in materia di pubblico impiego con particolare riferimento a quella assunzionale.
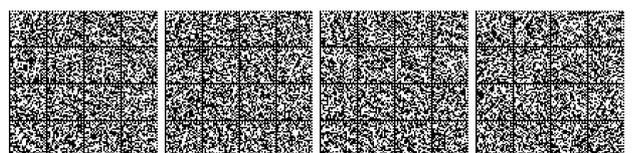
Ufficio III

Coordinamento delle attività per la gestione della banca dati del personale delle pubbliche amministrazioni consistenti nell'acquisizione, validazione, elaborazione ed analisi dei dati relativi alle rilevazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni con gli allegati alle spese di personale per i bilanci di previsione, il monitoraggio trimestrale della consistenza del personale, il conto annuale e la relazione allegata al conto annuale. Sviluppo del sistema informativo (SICO) e sua evoluzione e integrazione con altri sistemi informativi per le esigenze delle materie di competenza dell'Ispettorato, anche in relazione all'acquisizione dei piani del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche. Supporto per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica.

Ufficio IV

Attività di supporto alla definizione delle politiche retributive pubbliche e degli accordi nazionali quadro. Indirizzi generali ed attività di coordinamento per l'analisi e le valutazioni di compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi nazionali e degli adeguamenti retributivi del personale delle pubbliche amministrazioni. Definizione di parametri retributivi e costi medi ai fini delle interrelazioni con i documenti contabili ed analisi degli andamenti delle spese di personale anche ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica. Indirizzi per l'analisi e la valutazione dell'impatto delle innovazioni normative sulle amministrazioni pubbliche. Attività prelegislativa e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza.

Ufficio V

Attività di studio, di analisi statistica e di elaborazione dei dati in tema di pubblico impiego. Elaborazione dei flussi informativi in materia di retribuzioni accessorie anche finalizzate al monitoraggio dei differenziali retributivi.

Ufficio VI

Indirizzi generali per il controllo della contrattazione integrativa. Questioni relative alla retribuzione accessoria del personale civile delle amministrazioni pubbliche in servizio nel territorio nazionale e all'estero. Lavoro straordinario del personale civile. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Quantificazione delle risorse del Fondo risorse decentrate dei Ministeri inerenti la previsione e l'assestamento per la predisposizione del bilancio dello Stato. Disciplina dell'equo indennizzo per il personale delle amministrazioni pubbliche. Trattamento economico del personale civile e militare inviato in missione all'interno e all'estero, nonché del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Disciplina in materia di incarichi a commissari straordinari di Governo, esperti e consulenti presso le amministrazioni statali. Attività prelegislativa e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazione dei flussi informativi sul costo del personale e del lavoro relativi al settore di competenza e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ufficio VII

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e del personale del comparto e dell'area delle Funzioni centrali - Ministeri. Stato giuridico e trattamento economico del personale di magistratura. Disciplina della magistratura onoraria. Partecipazione al procedimento negoziale per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, prefettizia e dirigenziale penitenziaria. Ordinamento, struttura organizzativa e dotazioni organiche delle amministrazioni statali. Coordinamento dell'attività concernente i processi di mobilità, anche con riferimento all'equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego. Disciplina del personale dello Stato assunto a tempo determinato o sulla base di altre tipologie contrattuali flessibili. Comandi e collocamenti fuori ruolo. Attività prelegislativa, analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazione dei flussi informativi sul costo del personale e del lavoro relativi al settore di competenza e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ufficio VIII

Stato giuridico, ruoli organici e trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle Forze armate e dei relativi organismi militari, dei Corpi di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Partecipazione al procedimento negoziale per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera delle Forze armate, dei Corpi di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Partecipazione alle procedure negoziali dell'area negoziale, istituita per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed esame del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di estensione delle relative disposizioni negoziali al personale dirigenziale delle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Attività prelegislativa, analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazione dei flussi informativi sul costo del personale e del lavoro relativi al settore di competenza e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Analisi delle strutture organizzative e dei risultati gestionali. Valutazioni istruttorie delle richieste di nuove assunzioni ed esame del conseguente decreto autorizzatorio del Presidente del Consiglio dei ministri. Monitoraggio delle spese del personale del settore di competenza anche connesse agli interventi di riordino delle carriere.

Ufficio IX

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto e dell'area delle Funzioni centrali - enti pubblici non economici e agenzie. Ordinamento dei servizi, struttura organizzativa e dotazioni organiche dei predetti enti. Questioni relative alle società pubbliche e all'istituzione di nuove agenzie ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Attività prelegislativa, analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazioni dei flussi informativi sul costo del personale e del

lavoro relativi al settore di competenza e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa.

Ufficio X

Coordinamento delle questioni inerenti l'ordinamento, la disciplina generale, lo stato giuridico ed economico ed il rapporto di lavoro del personale del comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca - scuola. Indicazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato per il settore di competenza. Determinazione delle dotazioni organiche del personale della scuola del primo e del secondo ciclo, nonché delle istituzioni educative. Valutazione del fabbisogno di personale con particolare riferimento all'impatto finanziario. Reclutamento e processi di mobilità nel settore di competenza. Analisi comparata con i sistemi scolastici esteri. Questioni relative al personale delle scuole italiane all'estero e delle scuole europee ed accreditate. Rilevazione e verifica dei flussi di spesa. Attività prelegislativa, analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazioni dei flussi informativi sul costo del personale e del lavoro relativi al settore di competenza e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa.

Ufficio XI

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca – istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, università e istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale. Questioni relative al personale dei conservatori e delle accademie. Stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori e dei professori universitari. Ordinamento dei servizi, struttura organizzativa, dotazioni organiche, reclutamento e processi di mobilità dei predetti enti. Questioni relative alle autorità indipendenti. Attività prelegislativa, analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazione dei flussi informativi sul costo del personale e del lavoro relativi al settore di competenza e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa.

Ufficio XII

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto e dell'area delle Funzioni locali. Politiche del personale del settore di competenza con riguardo ai processi di reclutamento, mobilità e dotazioni organiche. Analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazione dei flussi informativi sul costo del personale e del lavoro e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Questioni relative agli amministratori locali ed ai segretari comunali. Attività prelegislativa ed esame delle leggi regionali per il settore di competenza. Parere di competenza sulle questioni di legittimità costituzionale proposte dalle regioni avverso leggi dello Stato. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa.

Ufficio XIII

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto e dell'area della sanità. Politiche del personale del settore di competenza con riguardo ai processi di reclutamento, mobilità e dotazioni organiche anche in relazione agli interventi ed alle politiche di rientro da situazioni di disavanzo nel settore sanitario in ambito regionale. Analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazione dei flussi informativi sul costo del personale e del lavoro e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche ai fini degli interventi volti alla riconduzione in equilibrio di situazioni di disavanzo nel settore sanitario in ambito regionale. Attività prelegislativa ed esame delle leggi regionali per il settore di competenza. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa.

Ufficio XIV

Analisi e valutazioni economiche, a livello intersettoriale, della contrattazione collettiva integrativa delle amministrazioni pubbliche. Supporto alle attività di acquisizione dei dati sui contratti integrativi. Analisi degli effetti della contrattazione integrativa sugli andamenti retributivi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza. Elaborazione dei flussi informativi sul costo del personale e del lavoro relativi al settore di competenza e verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Monitoraggio della spesa relativa agli organismi collegiali operanti presso le amministrazioni statali. Provvedimenti attuativi in materia di incarichi a commissari straordinari di Governo, esperti e consulenti presso le amministrazioni statali.

5. ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI - I.G.A.E.

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato. Coordinamento dell'attività di analisi, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica e di settore, degli affari e dei provvedimenti in materia di investimenti pubblici e programmazione degli interventi in favore delle aree sottoutilizzate e per il riequilibrio territoriale tra le diverse aree del Paese. Coordinamento dell'attività predeliberativa del CIPESS. Attività prelegislativa e consulenza tecnico-contabile e finanziaria nelle materie di competenza.

Ufficio II

Coordinamento di progetti speciali e attività trasversali relativi al monitoraggio, all'analisi e alla valutazione delle politiche nei settori di competenza dell'Ispettorato, anche con riferimento ai profili inerenti la programmazione, attuazione e valutazione degli effetti delle politiche nazionali ed europee, nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Analisi dei documenti programmatici di settore, dei provvedimenti legislativi e di delibere, nonché dei relativi atti di attuazione, anche di natura contrattuale e convenzionale, in materia di tracciabilità della spesa e trasparenza negli investimenti pubblici. Coordinamento delle attività relative ai piani e programmi di investimento nazionali con quelli di carattere sovranazionale. Attività prelegislativa e di valutazione della coerenza degli atti legislativi, normativi e del CIPESS con le modalità di monitoraggio.

Ufficio III

Coordinamento dell'esame da parte degli Uffici dell'Ispettorato dei provvedimenti legislativi nelle materie di competenza. Coordinamento dell'attività prele-

gislativa relativa ai provvedimenti legislativi rientranti nella manovra finanziaria e di carattere trasversale, per quanto di competenza dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività di monitoraggio degli atti normativi di attuazione dei provvedimenti legislativi, nelle materie e nei settori di competenza dell'Ispettorato, nonché delle attività inerenti protezione civile e ricostruzione *post* eventi calamitosi. Attività di supporto all'Ispettore generale in relazione alla partecipazione alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

Ufficio IV

Attività di supporto alla Conferenza unificata e alla Conferenza Stato-regioni nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Attività di supporto per le attività di prelegislativa in materia di accordi internazionali e monitoraggio degli atti normativi di attuazione dei provvedimenti legislativi, nelle materie e nei settori di competenza dell'Ispettorato. Esame, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica e di settore, degli affari e dei provvedimenti nel settore della protezione civile e delle attività di ricostruzione *post* eventi calamitosi. Attività predeliberativa del CIPESS e valutazione degli impatti sulle politiche finanziarie e di bilancio nelle materie di competenza.

Ufficio V

Sviluppo dei sistemi informativi interni all'Ispettorato e integrazione con i sistemi informativi esterni ai fini della tracciabilità della spesa pubblica nei settori di competenza dell'Ispettorato. Monitoraggio degli interventi nell'ambito dei programmi di spesa e degli atti convenzionali e contrattuali, analisi dei dati risultanti finalizzati alla realizzazione di studio e ricerca riguardanti i settori di competenza dell'Ispettorato. Analisi delle attività relative ai procedimenti amministrativi di concessione di finanziamenti degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e locali, ivi incluso il relativo monitoraggio, per quanto di competenza dell'Ispettorato. Attività predeliberativa del CIPESS, valutazione degli impatti sulle politiche finanziarie e di bilancio e consulenza tecnico-contabile e finanziaria nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Coordinamento dell'attività di analisi, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio, della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica e di settore, di monitoraggio degli interventi di sostegno alle imprese e incentivi all'economia, nonché in materia di politiche pubbliche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Rapporti con gli organismi internazionali diversi dall'Unione europea, ivi inclusa la partecipazione, e il relativo coordinamento, agli organi direttivi e finanziari in relazione alle competenze, nonché coordinamento delle attività prelegislativa in materia di accordi internazionali. Attività prelegislativa e predeliberativa del CIPESS, valutazione degli impatti sulle politiche finanziarie e di bilancio e consulenza tecnico-contabile e finanziaria nelle materie di competenza. Attività di monitoraggio degli interventi di spesa nelle materie di competenza in raccordo con i processi informativi dell'Ispettorato.

Ufficio VII

Analisi, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica e di settore, degli affari e dei provvedimenti in materia di sostegno all'economia sotto forma di investimenti e incentivi alle imprese nel settore dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e nel settore del commercio, turismo, sport, spettacolo, comunicazioni ed editoria. Analisi degli incentivi e degli investimenti in materia di trasporto pubblico, ivi compreso il trasporto locale e regionale. Attività prelegislativa e predeliberativa del CIPESS, valutazione degli impatti sulle politiche finanziarie e di bilancio e consulenza tecnico-contabile e finanziaria nelle materie di competenza. Attività di monitoraggio degli interventi di spesa nelle materie di competenza, in raccordo con i processi informativi dell'Ispettorato.

Ufficio VIII

Analisi, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica e di settore, degli affari e dei provvedimenti di sostegno trasversale alla competitività e all'internazionalizzazione delle imprese, alla ripresa delle attività produttive a seguito degli eventi calamitosi, di sostegno al settore terziario avanzato (tecnologie dell'informazione, aerospaziale, trasferimento nuove tecnologie), nel settore della ricerca di base e applicata, nonché nel settore dell'energia e degli incentivi edilizi. Attività prelegislativa e predeliberativa del CIPESS, valutazione degli impatti sulle politiche finanziarie e di bilancio e consulenza tecnico-contabile e finanziaria nelle materie di competenza. Attività di monitoraggio degli interventi di spesa nelle materie di competenza in raccordo con i processi informativi dell'Ispettorato.

Ufficio IX

Analisi, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica e di settore, degli affari e dei provvedimenti in materia di incentivi e di investimenti nel settore della transizione ecologica e di difesa del suolo, delle risorse naturali e idriche, nonché in materia di sviluppo sostenibile di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Analisi e valutazione degli interventi in materia di edilizia pubblica ivi compresa l'edilizia abitativa, scolastica, universitaria e giudiziaria. Analisi *ex ante* e valutazione *ex post* degli investimenti sulla base dei dati di monitoraggio. Attività prelegislativa, predeliberativa del CIPESS, valutazione degli impatti sulle politiche finanziarie e di bilancio e consulenza tecnico-contabile e finanziaria nelle materie di competenza. Attività di monitoraggio degli interventi di spesa nelle materie di competenza in raccordo con i processi informativi dell'Ispettorato.

Ufficio X

Analisi e valutazione dei Contratti di programma e di servizio, degli atti convenzionali, contrattuali e concessori. Valutazione dei profili regolatori ed economico-finanziari, dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica e di settore. Attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità e supporto tecnico per le ri-

unioni del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Analisi e valutazione della disciplina dei Commissari straordinari per la realizzazione delle infrastrutture. Attività predeliberativa del CIPESS e connessi adempimenti di attuazione nei settori di competenza. Attività prelegislativa, valutazione degli impatti sulle politiche finanziarie e di bilancio e consulenza tecnico-contabile e finanziaria nelle materie di competenza e in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici inseriti in atti contrattuali. Attività di monitoraggio degli interventi di spesa nelle materie di competenza in raccordo con i processi informativi dell'Ispettorato.

Ufficio XI

Analisi e valutazione dei programmi di investimento a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi inclusi gli investimenti in materia di trasporto rapido di massa e in ambiti portuali e di sicurezza stradale. Analisi e valutazione degli incentivi e degli investimenti nel settore della cultura. Analisi e valutazione delle interrelazioni dei piani e programmi di investimento nazionali con quelli di carattere sovranazionale, anche con riferimento agli interventi in favore delle aree sottoutilizzate e per il riequilibrio territoriale tra le diverse aree del Paese. Valutazione degli impatti sulle politiche finanziarie e di bilancio e consulenza tecnico-contabile e finanziaria nelle materie di competenza. Attività prelegislativa e predeliberativa del CIPESS e connessi adempimenti di attuazione nei settori di competenza.

Ufficio XII

Attività relative ai procedimenti amministrativi ai fini della concessione dei finanziamenti statali di competenza del Dipartimento per l'avvio delle gare delle opere indifferibili. Analisi e verifica sullo stato di attuazione dell'avanzamento degli interventi ammessi a finanziamento pubblico. Analisi e valutazione di investimenti per eventi di rilevanza nazionale e internazionale e di supporto al monitoraggio degli interventi di spesa nelle materie di competenza, in raccordo con i processi informativi dell'Ispettorato. Attività prelegislativa, predeliberativa del CIPESS e connessi adempimenti di attuazione nei settori di competenza.

Ufficio XIII

Coordinamento dell'attività prelegislativa del Dipartimento, nella fase governativa e parlamentare, relativa ai provvedimenti legislativi aventi profili di competenza di più strutture dipartimentali e assegnati all'Ispettorato come capofila. Coordinamento delle attività istruttorie per la riunione preparatoria del Consiglio dei ministri e supporto alle attività propedeutiche alla partecipazione alla riunione.

6. ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - I.GE.P.A.

Ufficio I

Coordinamento del processo di monitoraggio e controllo degli obiettivi e delle attività dell'Ispettorato. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato. Coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Organizzazione delle attività trasversali afferenti la competenza di più Uffici dell'Ispettorato. Attività di segreteria della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Attività di supporto alla predisposizione dei provvedimenti per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Ufficio II

Coordinamento delle attività di analisi, delle tecniche di previsione finanziaria, del monitoraggio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti con l'ISTAT, per l'elaborazione dei conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni e per l'individuazione ed elaborazione dei dati relativi all'attuazione del federalismo fiscale. Coordinamento delle regole di finanza pubblica degli enti territoriali e analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimento degli enti territoriali e attività di supporto all'attuazione del PNRR per le misure di interesse degli enti territoriali, nonché attività prelegislativa nelle materie di competenza.

Ufficio III

Adempimenti procedurali e di monitoraggio delle regole di finanza pubblica per gli enti locali. Previsioni e monitoraggio dei dati di cassa e gestione della rilevazione SIOPE degli enti locali, delle università e degli enti pubblici di ricerca per le relazioni trimestrali di cassa e per il Documento di economia e finanza (D.E.F.). Monitoraggio dei flussi di tesoreria finalizzato al computo del fabbisogno degli enti locali, delle università e degli enti pubblici di ricerca e degli altri comparti di spesa del settore statale. Rapporti con l'ISTAT per l'elaborazione dei relativi conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche. Analisi statistiche e previsioni per le attività dell'Ispettorato. Supporto alle attività di analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato e attività prelegislativa nelle materie di competenza.

Ufficio IV

Adempimenti procedurali e di monitoraggio delle regole di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome. Previsioni e monitoraggio dei dati di cassa e gestione della rilevazione SIOPE per le regioni, le strutture sanitarie, gli enti pubblici non economici, gli enti portuali e le camere di commercio per le relazioni trimestrali di cassa e per il D.E.F.. Rapporti con l'ISTAT per l'elaborazione dei relativi conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche. Coordinamento del SIOPE e gestione della connessa anagrafe. Attività prelegislativa nelle materie di competenza. Supporto, in connessione con gli altri Uffici dell'Ispettorato, all'attività di indirizzo e di semplificazione della gestione amministrativo contabile delle risorse del PNRR assegnate agli enti territoriali.

Ufficio V

Coordinamento dell'attività correlata all'attuazione del federalismo fiscale degli enti territoriali, con particolare riferimento alla verifica degli aspetti finanziari e alla definizione dei fabbisogni/costi *standard*, dei livelli essenziali

delle prestazioni e degli obiettivi di servizio. Collaborazione con la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ufficio e coordinamento dei provvedimenti e degli atti concernenti gli enti territoriali. Esame delle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Esame dei ricorsi alla Corte costituzionale nelle materie di competenza regionale.

Ufficio VI

Provvedimenti legislativi e atti concernenti le regioni a statuto ordinario. Attività prelegislativa nelle materie di competenza regionale. Rapporti con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza unificata. Analisi dei rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni a statuto ordinario, comprese le operazioni di indebitamento. Pareri di legittimità costituzionale delle leggi regionali con particolare riguardo all'attuazione della disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Ufficio VII

Provvedimenti legislativi e atti concernenti le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Attività prelegislativa nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Analisi dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie speciali, comprese le operazioni di indebitamento. Verifica di legittimità costituzionale delle leggi delle autonomie speciali e trattazione dei ricorsi alla Corte costituzionale nelle materie di competenza. Elaborazione dati previsionali e di assestamento del bilancio dello Stato, nonché gestione dei capitoli di spesa concernenti le compartecipazioni statutarie e trasferimenti alle autonomie speciali.

Ufficio VIII

Gestione dei flussi finanziari con le regioni a statuto ordinario, con altri enti decentrati di spesa e con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. Elaborazione dati previsionali e di assestamento del bilancio dello Stato, nonché gestione dei capitoli di spesa concernenti i relativi trasferimenti.

Ufficio IX

Provvedimenti legislativi e atti concernenti la finanza e la contabilità degli enti locali. Rapporti con la Conferenza Stato-città, con il Ministero dell'interno e con le associazioni degli enti locali. Analisi dei rapporti finanziari fra lo Stato e gli enti locali, comprese le operazioni di indebitamento. Attività di supporto alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con particolare riferimento al processo di perequazione, attraverso fabbisogni *standard*, capacità fiscali e livelli essenziali delle prestazioni o obiettivi di servizio degli enti locali, e monitoraggio delle relative risorse.

Ufficio X

Coordinamento della gestione della tesoreria statale e collegamento con il bilancio dello Stato. Rapporti con la Banca d'Italia e Cassa depositi e prestiti. Convenzione Ministero dell'economia e delle finanze - Poste italiane S.p.a. per lo svolgimento dei servizi di tesoreria. Processi di informatizzazione della tesoreria. Armonizzazione del sistema dei pagamenti per l'adeguamento agli *standard* europei. Attività prelegislativa nelle materie di competenza.

Ufficio XI

Gestione dei prelevamenti dai conti correnti di tesoreria centrale con esclusione di quelli movimentati dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e da altri Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Pagamenti dal bilancio dello Stato sui capitoli assegnati in gestione al servizio di tesoreria e pagamenti in anticipazione, nonché elaborazione dati previsionali e di assestamento del bilancio dello Stato. Elaborazione del conto riassuntivo del tesoro. Applicazione delle Istruzioni generali sui servizi di tesoreria. Operazioni su depositi provvisori presso la tesoreria centrale.

Ufficio XII

Normativa e regolamentazione della tesoreria unica. Servizio di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti e delle contabilità speciali di tesoreria. Informatizzazione del servizio. Definizione dei limiti di giacenza detenibile al di fuori della tesoreria statale.

7. ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Ufficio I

Coordinamento del processo di monitoraggio e controllo degli obiettivi e delle attività dell'Ispettorato, comprese quelle a carattere progettuale. Coordinamento delle esigenze informatiche dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività di analisi, studi e pubblicazioni di competenza dell'Ispettorato, nonché le connesse elaborazioni previsionali e di consuntivazione sui flussi Italia - UE. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Segreteria e affari generali, compresi quelli attinenti al personale. Funzione di controllo interno.

Ufficio II

Coordinamento dell'esame da parte degli Uffici dell'Ispettorato dei provvedimenti legislativi nelle materie di competenza. Coordinamento sulle tematiche relative all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi europei. Coordinamento sulla partecipazione dell'Ispettorato alla fase di produzione normativa in sede europea. Coordinamento della trattazione del contenzioso con l'Unione europea. Verifica dei decreti di determinazione delle tariffe, previsti dalla normativa nazionale di adeguamento al diritto europeo. Analisi degli effetti finanziari derivanti dalle procedure di infrazione europee e dei rinvii pregiudiziali in materia di aiuti di Stato e predisposizione della connessa Relazione periodica al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Ufficio III

Partecipazione al processo di formazione, esecuzione, rendicontazione e certificazione del bilancio UE e analisi delle connesse problematiche generali. Analisi, studi e proiezioni finanziarie sul Quadro finanziario pluriennale UE e sul sistema delle risorse proprie, anche in relazione alle ipotesi di nuove fonti di finanziamento del bilancio UE. Supporto tecnico nelle materie di competenza, ai lavori del Consiglio dei ministri finanziari (Ecofin), del Consiglio affari generali e del Consiglio europeo. Attività connesse con la dichiarazione di affidabilità delle spese (DAS) da parte della Corte dei conti europea. Par-

tecipazione al processo di definizione delle risorse proprie dell'Unione europea. Quantificazione e versamento all'Unione europea delle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato e valutazione del relativo impatto sulla finanza pubblica. Partecipazione ai procedimenti normativi europei in materia finanziaria e di bilancio nei competenti gruppi tecnici e coordinamento della posizione italiana, nelle materie di competenza.
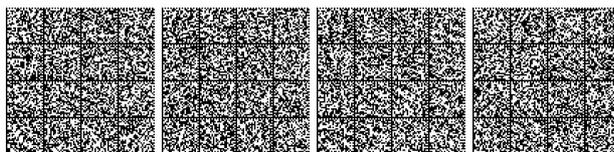
Ufficio IV

Attività prelegislativa connessa con il recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli atti normativi europei ed analisi dei relativi effetti sulla finanza pubblica nazionale. Mercato interno. Problematiche relative al contenzioso con l'Unione europea in materia di direttive e di altri atti normativi emanati dalle istituzioni europee. Partecipazione, per gli aspetti di competenza dell'Ispettorato, all'attività prelegislativa sui provvedimenti rientranti nella manovra finanziaria e di carattere trasversale, nonché alla fase ascendente di produzione normativa in sede europea.

Ufficio V

Partecipazione ai processi di definizione, attuazione e sorveglianza delle politiche europee e nazionali e analisi dei relativi effetti sulla finanza pubblica nazionale con riferimento ai programmi cofinanziati dai Fondi europei della politica di coesione o da altri fondi europei, ed alla relativa programmazione complementare, al FEAGA, al Fondo sviluppo e coesione ed altri strumenti finanziari. Azioni esterne. Analisi delle Convenzioni di cooperazione ACP/CE. Attività prelegislativa e di interpretazione normativa nelle materie di competenza. Pareri sulle proposte di legge concernenti i bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di pertinenza dell'Ufficio.

Ufficio VI

Espletamento della funzione di Autorità di *audit* dei Programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi europei 2014/2020, in capo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi dell'articolo 1, comma 673, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dei Programmi nazionali corrispondenti per i periodi di programmazione successivi. Espletamento della funzione di Autorità di *audit* dei Programmi nazionali cofinanziati dai Fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e per le successive programmazioni, nonché di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di *audit* indipendente, per quanto di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa individuazione da parte dell'amministrazione titolare del programma in conformità alla normativa europea applicabile. Redazione delle strategie di *audit*, svolgimento degli *audit* di sistema, definizione dei campionamenti e controlli delle operazioni. Svolgimento degli *audit* dei conti e redazione delle Relazioni annuali di controllo e dei relativi pareri di *audit*. Partecipazione ai gruppi dei revisori per i programmi della cooperazione territoriale europea per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di competenza dell'Ufficio.

Ufficio VII

Coordinamento sull'attività di sorveglianza e valutazione dell'attuazione degli interventi di politica europea e di quelli interni complementari alla programmazione europea. Coordinamento e gestione del sistema unitario di monitoraggio degli interventi rientranti nella programmazione nazionale ed europea. Azioni di supporto ed assistenza tecnica per le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del processo di monitoraggio. Gestione dei flussi informativi con l'UE tramite il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari (SFC). Analisi, studi e statistiche sui dati di monitoraggio.

Ufficio VIII

Coordinamento delle problematiche connesse con la gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie della legge n. 183 del 1987 e relativo contenzioso. Adeguamenti normativi e procedurali riguardanti la gestione finanziaria dell'Ispettorato, ivi compresa le attività evolutive del sistema informatico. Gestione delle anagrafiche e delle utenze per l'accesso alle funzionalità informatiche di supporto alla gestione finanziaria. Adempimenti connessi con la contabilizzazione delle entrate assegnate dalle istituzioni dell'Unione europea all'Italia a valere sul bilancio europeo e delle altre entrate. Gestione apporti dal bilancio dello Stato. Consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria dell'Ispettorato.

Ufficio IX

Erogazione delle quote di finanziamento europeo e di cofinanziamento nazionale, ivi compresi prefinanziamenti ed anticipazioni riguardanti programmi ed interventi dell'Unione europea relativi a tutti i settori di spesa del bilancio europeo. Procedure di recupero delle risorse europee e nazionali indebitamente utilizzate da parte delle amministrazioni ed enti titolari degli interventi, azioni di rivalsa nel settore del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dei Fondi strutturali. Gestione dei corrispondenti conti correnti di tesoreria. Supporto alla predisposizione del consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria, per la parte di competenza dell'Ufficio.

Ufficio X

Coordinamento delle attività di elaborazione e diffusione di metodologie e strumentazioni, anche di tipo statistico, per i processi di gestione e controllo delle amministrazioni nazionali titolari degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Definizione di linee di orientamento ed indirizzo per l'efficace espletamento della funzione di *audit*. Sviluppo e gestione del sistema informatico di supporto all'espletamento delle funzioni di *audit* degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e analisi dei relativi dati. Analisi e diffusione di dati e statistiche sull'efficacia dei sistemi di gestione controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Ufficio XI

Coordinamento nazionale delle Autorità di *audit* degli interventi cofinanziati dall'Unione europea istituite presso le amministrazioni centrali, le regioni e le Province au-

tonome di Trento e Bolzano. Presidio nazionale di valutazione e verifica sul corretto ed efficace funzionamento, in conformità alla normativa europea, dei sistemi di gestione e controllo presso le amministrazioni centrali e regionali titolari degli interventi cofinanziati dai Fondi europei della politica di coesione. Partecipazione, per quanto di competenza dell'Ispettorato, ai processi di definizione ed attuazione dei piani di azione finalizzati al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo presso le amministrazioni titolari degli interventi UE. Elaborazione e diffusione della relazione annuale sul funzionamento del sistema di *audit* sugli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Coordinamento delle attività di *audit* dei Presidi territoriali IGRUE, istituiti nell'ambito delle Ragionerie territoriali dello Stato.
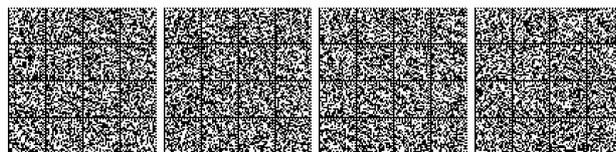
Ufficio XII

Assegnazione delle risorse di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e delle altre risorse finanziarie nazionali attribuite dalla legge alla gestione finanziaria dell'Ispettorato, ivi compresa la predisposizione dei relativi provvedimenti di finanziamento. Erogazione delle risorse relative agli adempimenti derivanti dall'attuazione in Italia delle direttive dell'Unione europea. Erogazione delle quote di finanziamento relative ad interventi del piano di azione coesione ed ai programmi complementari rispetto alla programmazione europea, nonché delle altre risorse finanziarie nazionali attribuite dalla legge alla gestione finanziaria dell'Ispettorato. Erogazione delle anticipazioni sul pagamento degli oneri derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia europea e conseguenti procedimenti di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili. Procedure di recupero, nei confronti delle amministrazioni titolari degli interventi, delle risorse indebitamente utilizzate da parte delle stesse amministrazioni. Gestione dei corrispondenti conti correnti di tesoreria. Supporto alla predisposizione del consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria, per la parte di competenza dell'Ufficio.

Ufficio XIII

Espletamento della funzione di Autorità di *audit* del PNRR, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera *c)* punto *ii)*, del regolamento (UE) 2021/241, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di competenza dell'Ufficio.

Ufficio XIV

Espletamento della funzione di Autorità di *audit* dei Programmi nazionali cofinanziati dai Fondi europei 2021/2027, ai sensi dell'articolo 50, comma 13, lettera *d)*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Espletamento della funzione di Autorità di *audit* di Programmi nazionali cofinanziati dai Fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e per le successive programmazioni, per quanto di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa individuazione da parte dell'Amministrazione titolare del programma, in conformità alla normativa europea applicabile. Redazione delle strategie di *audit*, svolgimento degli *audit* di sistema, definizione dei campionamenti e controlli delle operazioni. Svolgimento degli *audit* dei conti e Redazione delle Relazioni annuali di controllo e dei relativi pareri di *audit*. Rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di competenza dell'Ufficio.

8. ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE - I.GE. SPE.S.

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato. Coordinamento dei servizi e delle attività dell'Ispettorato. Coordinamento dell'attività prelegislativa dell'Ispettorato con particolare riferimento alla materia sanitaria.

Ufficio II

Coordinamento dell'attività di monitoraggio e di previsione della spesa sanitaria, con particolare riferimento ai modelli previsionali finalizzati all'analisi prospettica degli andamenti della spesa sanitaria. Coordinamento dell'attività di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'accesso ad integrazioni del finanziamento della spesa sanitaria. Coordinamento dell'attività di monitoraggio ed affiancamento delle regioni con alti disavanzi sanitari nell'esecuzione dei piani di rientro. Supporto all'attività istruttoria, per quanto di competenza del Dipartimento, ai fini dei lavori del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali. Attività prelegislativa e amministrativa in materia sanitaria.

Ufficio III

Coordinamento dell'attività di ricerca e di studio nel settore della protezione sociale: interconnessione sistematica delle diverse funzioni di tutela e valutazione dell'impatto dell'invecchiamento della popolazione, delle trasformazioni occupazionali e delle dinamiche migratorie sulla finanza pubblica. Progettazione e gestione dei modelli di previsione di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e di altre prestazioni di protezione sociale. Partecipazione a livello nazionale ed internazionale a gruppi di lavoro inerenti l'attività di analisi e previsione delle tendenze di medio-lungo periodo della spesa sociale. Supporto alla rappresentanza italiana nelle diverse sedi istituzionali in materia di protezione sociale.

Ufficio IV

Attività prelegislativa e amministrativa in materia di previdenza obbligatoria generale e complementare del settore pubblico e privato e, in generale, di supporto verso le pubbliche amministrazioni ai fini dell'applicazione della vigente normativa. Vigilanza e monitoraggio, per quanto di competenza, sugli enti con funzione di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, mediante l'analisi dei provvedimenti in materia di contributi e prestazioni e la valutazione della documentazione tecnica di supporto relativa alla sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni.
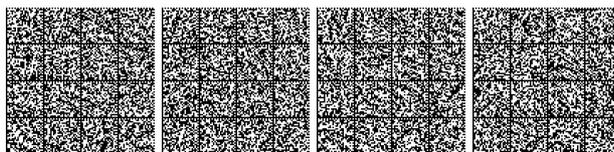
Ufficio V

Attività di monitoraggio e di previsione della spesa sanitaria, con particolare riferimento ai modelli previsionali di breve periodo finalizzati all'analisi prospettica degli andamenti della spesa sanitaria. Attività connesse all'interscambio di dati con l'ISTAT ai fini della predisposizione dei conti nazionali trimestrali e annuali del settore sanitario nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

Ufficio VI

Attività di implementazione e gestione del Sistema tessera sanitaria previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 269/2003, ai fini della verifica degli andamenti della spesa farmaceutica e della valutazione dell'impatto finanziario conseguente alla definizione dei livelli essenziali di assistenza. Attività di distribuzione ai cittadini della tessera sanitaria, di realizzazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti e della ricetta elettronica, di controllo delle esenzioni da reddito, di trasmissione dei certificati telematici di malattia all'Inps, di rilevazione delle spese sanitarie private per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate e di realizzazione dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico.

Ufficio VII

Attività prelegislativa e amministrativa in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive per il lavoro, agevolazioni contributive in favore di specifiche categorie di datori di lavoro e di lavoratori, fondi di solidarietà.

Ufficio VIII

Attività prelegislativa e di coordinamento amministrativo in materia sanitaria, di organizzazione, gestione e finanziamento degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). Attività prelegislativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Coordinamento dell'attività di verifica e di valutazione degli atti sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata in materia sanitaria e alle conseguenti deliberazioni del CIPESS. Gestione dei rapporti finanziari con le regioni e gli altri enti del SSN e coordinamento relativo al finanziamento della spesa corrente. Gestione ordinamentale e finanziaria degli interventi di edilizia sanitaria. Gestione dei rapporti finanziari con le università per le finalità di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999.

Ufficio IX

Coordinamento dell'attività prelegislativa ed amministrativa relativa al sistema previdenziale, assistenziale e del mercato del lavoro. Monitoraggio e previsione della spesa per prestazioni sociali in denaro. Elaborazione, sviluppo e gestione dei modelli previsionali finalizzati alla previsione degli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro e dei relativi strumenti di monitoraggio. Attività valutativa e analisi prospettica in materia di incentivi all'occupazione e di carico contributivo previdenziale. Attività di analisi del sistema delle prestazioni sociali, degli incentivi all'occupazione e del carico contributivo previdenziale. Attività connesse all'interscambio di dati con l'ISTAT ai fini della predisposizione dei conti trimestrali e annuali delle amministrazioni pubbliche. Politiche assistenziali, della famiglia e dell'immigrazione, tutela dei minori, trattamenti di maternità, di malattia, infortuni sul lavoro, pensioni di guerra, tabellari e altri assegni assistenziali.

9. ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATICA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - I.G.I.T.

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Coordinamento per la definizione dell'assetto organizzativo, dei processi e delle procedure dell'Ispettorato. Coordinamento degli adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato e relazioni sindacali. Supporto al dirigente per la sicurezza ed al Servizio di prevenzione e protezione della sede territoriale dell'Ispettorato. Gestione amministrativo-contabile del disciplinare per la conduzione delle infrastrutture e l'erogazione dei servizi informatici del Dipartimento e delle altre convenzioni di competenza dell'Ispettorato. Gestione dei capitoli di spesa relativi alle attività informatiche del Dipartimento e relativi atti di impegno e pagamento. Previsione e rendicontazione finanziaria e contabile. Coordinamento in materia di controllo di gestione, direttiva e obiettivi annuali e relative attività di monitoraggio e rendicontazione. Altri adempimenti trasversali derivanti da atti normativi e amministrativi. Acquisti degli apparati informatici e dei beni e servizi strumentali alle attività informatiche e di innovazione tecnologica degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Servizio di consegnatario dei beni e degli strumenti informatici dipartimentali. Gestione centro stampa del Dipartimento.

Ufficio II

Definizione dei requisiti qualitativi e di *performance* per gli applicativi ad uso del Dipartimento. Presidio degli applicativi, degli apparati e delle piattaforme tecnologiche di supporto ai servizi di *staff* del Ragioniere generale dello Stato, inclusi i relativi servizi di assistenza nonché dei servizi e degli apparati di videoconferenza. Sistemi di supporto alle attività: prelegislativa; di *governance* della funzione ICT; di gestione e conservazione documentale e di protocollazione informatica. Controlli sulla qualità e la *performance* tecnico-funzionale degli applicativi e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti. *Audit* ICT dipartimentale. Attività connesse con l'attuazione della strategia nazionale della *cyber*sicurezza, adempimenti in materia di gestione delle emergenze informatiche, definizione delle politiche di sicurezza informatica del Dipartimento. Adempimenti dipartimentali derivanti dall'inserimento del Ministero dell'economia e delle finanze nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 105. Presidio degli sviluppi e delle evoluzioni delle applicazioni e dei sistemi ad uso dipartimentale al fine di garantire l'attuazione del paradigma *cloud*.

Ufficio III

Coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Analisi normativa e interpretativa. Supporto giuridico-legale all'ispettore. Elaborazione di proposte di innovazione normativa primaria e secondaria nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Supporto alla definizione di circolari e direttive. Supporto per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e trattamento dei dati e delle informazioni. Attuazione della normativa in materia di *privacy*, di prevenzione della
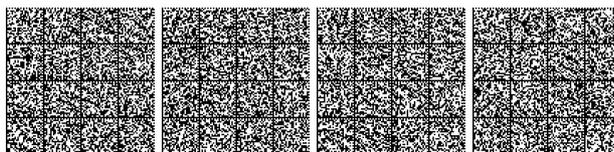
corruzione e di trasparenza. Definizione e predisposizione di atti convenzionali, protocolli d'intesa e accordi tra il Dipartimento e le altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività istituzionali in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione. Predisposizione di studi, memorie difensive, pareri e ricerche ai fini della soluzione di questioni giuridiche ed interpretative di pertinenza dell'Ispettorato. Analisi, definizione e monitoraggio del contenzioso amministrativo e giurisdizionale; consulenza e supporto giuridico nelle procedure di gara dell'Ispettorato. Rapporti con l'ufficio per il supporto giuridico e di consulenza legale nelle materie di competenza dipartimentale. Supporto giuridico per l'attuazione dell'agenda digitale, per quanto di competenza del Dipartimento.

Ufficio IV

Coordinamento in materia di pianificazione strategica ed operativa delle attività informatiche, di innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento. Elaborazione della proposta di Piano strategico pluriennale e di Piano operativo annuale (POA) per le attività ICT del Dipartimento, inclusa la definizione del *budget* finanziario annuale e relative rimodulazioni. Coordinamento del programma *Entreprise resources planning* (ERP-INIT) in materia di ciclo attivo e passivo del bilancio e contabilità pubblica. Coordinamento del programma Area Rgs per la realizzazione del portale. Presidio del processo di definizione ed utilizzo degli applicativi e delle piattaforme tecnologiche di supporto alle attività istituzionali del Dipartimento in materia di: comunicazione istituzionale, ivi inclusi gli strumenti di diffusione dei dati; coordinamento dell'approccio e dell'evoluzione dei diversi strumenti di comunicazione, in raccordo con le strutture dipartimentali interessate. Definizione e promozione delle iniziative di innovazione in materia di: programmazione delle attività e delle risorse; gestione delle attività progettuali; paradigmi di coinvolgimento, supporto, comunicazione e informazione agli utenti e agli *stakeholders*. Definizione del *Design system*, linee guida in materia di predisposizione di applicativi e piattaforme, sistemi visuali, contenuti editoriali. Rilevazione, monitoraggio e analisi dei livelli di coinvolgimento e soddisfazione degli utenti e dei beneficiari, nonché dell'impatto su di loro delle iniziative.

Ufficio V

Presidio del processo di definizione e utilizzo degli applicativi e delle piattaforme tecnologiche di supporto alle attività istituzionali del Dipartimento in materia di: revisione e valutazione della spesa pubblica, valutazione del PNRR e degli impatti delle politiche pubbliche. Definizione, sviluppo, realizzazione e coordinamento della strategia di *data management* in tutte le sue componenti di *data platform*, *data governance* e *data visualization*, degli strumenti e piattaforme ad essa correlate, inclusi gli strumenti di reportistica e *business intelligence*. Gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni, incluse le anagrafiche. Definizione e attuazione dei processi di valorizzazione del patrimonio informativo, inclusa la gestione degli *opendata* e del portale OpenBDAP. Definizione dei fabbisogni di applicativi e sistemi informatici; contributo alla definizione di soluzioni innovative e valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica nelle aree di competenza dell'ufficio. Pianificazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle relative attività progettuali. Definizione dei sistemi conoscitivi, *data-warehouse*, cruscotti e flussi dati, e presidio dei servizi erogati attraverso il portale "Area RGS" per le aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio VI

Presidio del processo di definizione ed utilizzo degli applicativi e delle piattaforme tecnologiche di supporto alle attività istituzionali del Dipartimento in materia di: previsioni e analisi di finanza pubblica; conti consolidati e saldi di finanza pubblica; monitoraggio dei debiti commerciali della PA; previsioni, analisi e monitoraggio sulla spesa sanitaria, sociale e pensionistica; controllo, analisi e monitoraggio del costo del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Definizione, sviluppo e realizzazione dei sistemi e degli strumenti di supporto alle attività di analisi, studi e ricerche. Presidio del processo di definizione di iniziative di supporto e collaborazione con pubbliche amministrazioni ed enti pubblici e privati, per la condivisione, lo scambio, l'analisi e la valorizzazione del reciproco patrimonio di dati. Definizione dei fabbisogni di applicativi e sistemi informatici; contributo alla definizione di soluzioni innovative e valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica nelle aree di competenza dell'ufficio. Pianificazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle relative attività progettuali. Definizione dei sistemi conoscitivi, *data-warehouse*, cruscotti e flussi dati e presidio dei servizi erogati attraverso il portale "Area RGS" per le aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio VII

Presidio del processo di definizione ed utilizzo degli applicativi e delle piattaforme tecnologiche di supporto alle attività istituzionali del Dipartimento in materia di: vigilanza, ispezione e controllo amministrativo e contabile di finanza pubblica; supporto al coordinamento e alle funzioni degli Uffici centrali di bilancio (UCB) e alla Ragionerie territoriali dello Stato (RTS). Definizione dei fabbisogni di applicativi e sistemi informatici; contributo alla definizione di soluzioni innovative e valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica per le aree di competenza dell'ufficio. Pianificazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle relative attività progettuali. Definizione dei sistemi conoscitivi, *data-warehouse*, cruscotti e flussi dati e presidio dei servizi erogati attraverso il portale "Area RGS" per le aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio VIII

Presidio del processo di definizione ed utilizzo degli applicativi e delle piattaforme tecnologiche di supporto alle attività istituzionali del Dipartimento in materia di gestione del bilancio e dei processi contabili delle amministrazioni centrali dello Stato con particolare riferimento a: contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale; formazione e gestione del bilancio nelle componenti delle entrate e delle spese; rendiconto generale dello Stato; gestione contabile e fisica dei beni mobili e immobili. Gestione del bilancio e dei processi contabili delle altre amministrazioni centrali. Gestione e sviluppo dei relativi moduli della piattaforma ERP-INIT. Supporto e assistenza tecnica agli utenti. Definizione dei fabbisogni di applicativi e sistemi informatici; contributo
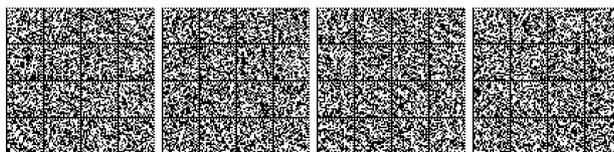
alla definizione di soluzioni innovative e valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica per le aree di competenza dell'ufficio. Pianificazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle relative attività progettuali. Definizione dei sistemi conoscitivi, *data-warehouse*, cruscotti e flussi dati e presidio dei servizi erogati attraverso il portale "Area RGS" per le aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio IX

Presidio del processo di definizione ed utilizzo degli applicativi e delle piattaforme tecnologiche di supporto alle attività istituzionali del Dipartimento in materia di: gestione della tesoreria e flussi di cassa; processi di armonizzazione dei sistemi e dei principi contabili delle amministrazioni pubbliche; contabilità e bilancio degli enti territoriali. Definizione dei fabbisogni di applicativi e sistemi informatici; contributo alla definizione di soluzioni innovative e valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica per le aree di competenza dell'ufficio. Pianificazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle relative attività progettuali. Definizione dei sistemi conoscitivi, *data-warehouse*, cruscotti e flussi dati e presidio dei servizi erogati attraverso il portale "Area RGS" per le aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio X

Presidio del processo di definizione ed utilizzo degli applicativi e delle piattaforme tecnologiche di supporto alle attività istituzionali del Dipartimento in materia di: programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione degli investimenti pubblici realizzati con Fondi europei e nazionali; programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, del PNRR, di altri strumenti finanziari europei e del Fondo nazionale di sviluppo e coesione. Bilancio dell'Unione europea. Definizione dei fabbisogni di applicativi e sistemi informatici; contributo alla definizione di soluzioni innovative e valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica per le aree di competenza dell'ufficio. Pianificazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle relative attività progettuali. Definizione dei sistemi conoscitivi, *data-warehouse*, cruscotti e flussi dati e presidio dei servizi erogati attraverso il portale "Area RGS" per le aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio XI

Monitoraggio dell'adeguatezza e delle *performance* delle infrastrutture tecnologiche di supporto alle attività del Dipartimento. Monitoraggio dei livelli dei servizi infrastrutturali erogati da Sogei, ivi compresa la connettività e le reti locali e geografiche. Monitoraggio della gestione delle utenze per l'accesso ai sistemi informatici e applicativi del Dipartimento. Monitoraggio del servizio Sogei relativo al ciclo di vita delle postazioni di lavoro e degli apparati tecnologici di produttività individuale e relative politiche di aggiornamento. Monitoraggio sull'erogazione del servizio di assistenza tecnica agli utenti interni per il corretto ed efficace utilizzo degli altri apparati tecnologici. Presidio del processo di definizione ed utilizzo degli applicativi e delle piattaforme tecnologiche di supporto alle attività istituzionali del Dipartimento in materia di: infrastrutture e reti, postazioni di lavoro e apparati tecnologici. Monitoraggio del servizio di *help-desk* agli utenti del Dipartimento. Presidio del processo di definizione ed utilizzo degli applicativi e delle piattaforme tecnologiche per la gestione dell'*Identity and Access management*, dello *User management* e dell'integrazione con metodi di identificazione digitale delle persone fisiche e di quelle giuridiche. Presidio del processo di sviluppo, gestione e utilizzo della piattaforma *Customer relationship management*. Presidio del processo di definizione ed utilizzo dei sistemi di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (firma digitale e sigillo elettronico), nonché gestione delle connesse utenze dipartimentali.

10. ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA - I.GE.CO.FI.P.

Ufficio I

Coordinamento dell'attività prelegislativa, nonché della redazione di decreti e proposte normative di competenza dell'Ispettorato. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato. Adempimenti di competenza dell'Ispettorato in attuazione della normativa sulla gestione del patrimonio delle amministrazioni centrali e locali. Analisi degli impatti dei provvedimenti normativi sulla finanza pubblica. Attività in materia di ricorsi avverso il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ufficio II

Coordinamento dell'attività connessa alla gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche. Coordinamento delle attività di previsione, analisi e monitoraggio delle spese anche con riferimento al raccordo tra il bilancio dello Stato, i flussi di tesoreria e i conti delle amministrazioni pubbliche. Predisposizione di note a supporto dei compiti dell'Ispettorato e di pubblicazioni statistiche in materia di finanza pubblica a supporto del Dipartimento. Coordinamento delle attività di individuazione e di monitoraggio delle gestioni fuori bilancio e delle contabilità speciali delle amministrazioni centrali dello Stato. Verifica *in itinere* ed *ex post* degli effetti finanziari delle misure relative alle spese con particolare riferimento alle modalità di contabilizzazione adottate dalle autorità statistiche ai fini dei conti nazionali. Supporto all'attività prelegislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza. Partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali e internazionali in materia di metodologia e classificazione.

Ufficio III

Coordinamento della predisposizione dei documenti programmatici di finanza pubblica, ivi incluso il documento programmatico di bilancio, e dell'attività di previsione e monitoraggio degli aggregati di finanza pubblica rilevanti ai fini della sorveglianza fiscale europea. Per quanto di competenza, supporto all'attività di studio e di verifica della Commissione europea in materia di finanza pubblica. Attività inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di *policy* e di programmazione eco-

nomico-finanziaria. Coordinamento tecnico dei rapporti dipartimentali con l'Ufficio Parlamentare di bilancio. Coordinamento delle attività di competenza dell'Ispettorato connesse alla predisposizione e all'analisi delle tavole di notifica ad Eurostat. Esame, per quanto di competenza dell'Ispettorato, della normativa comunitaria, anche con la partecipazione a gruppi di lavoro internazionali. Analisi e studi in materia di finanza pubblica.

Ufficio IV

Previsione, monitoraggio e consuntivo del conto di cassa del settore statale, delle amministrazioni centrali e del settore pubblico. Elaborazione del conto consuntivo di cassa delle amministrazioni pubbliche. Predisposizione della relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. Collaborazione alla previsione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per la parte di competenza, con elaborazione dell'avanzo primario del settore pubblico ai fini della valutazione della spesa per interessi. Studio e coordinamento delle metodologie per effettuare i consolidamenti dei conti di cassa. Attività di raccordo fra conti di cassa e di competenza. Comunicazioni agli organismi comunitari ed internazionali per quanto di competenza, elaborazione dei documenti ufficiali di finanza pubblica e delle tavole di notifica ad Eurostat. Supporto all'attività prelegislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza.

Ufficio V

Analisi mensile dei dati di cassa degli enti appartenenti al sottosettore delle amministrazioni locali, ivi inclusi quelli relativi alla spesa sanitaria, finalizzato alla previsione e al monitoraggio, anche in collaborazione con altri Ispettorati, dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Analisi e monitoraggio dei dati relativi agli investimenti pubblici, anche in collaborazione con gli altri Ispettorati. Elaborazioni, per quanto di competenza, dei documenti ufficiali di finanza pubblica e delle tavole di notifica ad Eurostat, comunicazioni agli organismi comunitari ed internazionali. Supporto all'attività prelegislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza. Supporto all'ispettore in materia di sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche e di armonizzazione dei bilanci pubblici. Partecipazione ai relativi gruppi di lavoro internazionali di analisi e studi in materia di contabilità pubblica. Supporto all'ispettore per le attività di organizzazione connesse alla implementazione e gestione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria e dei sistemi informativi di supporto all'Ispettorato.

Ufficio VI

Previsione, monitoraggio e consuntivo del conto di cassa degli enti di previdenza e assistenza sociale e collaborazione alla previsione sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per quanto di competenza. Attività di raccordo fra conti di cassa e di competenza. Monitoraggio mensile delle entrate contributive sulla base dei flussi inerenti i versamenti operati tramite delega unica, sistema postale, versamenti in tesoreria e le certificazioni SIOPE-enti previdenziali. Adempimenti di competenza in applicazione della normativa sulla gestione del patrimonio degli enti di previdenza e assistenza sociale. Elaborazione, per quanto di competenza, dei documenti ufficiali di finanza pubblica e delle tavole di notifica ad Eurostat, comunicazioni agli organismi comunitari ed internazionali. Supporto all'attività prelegislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza.

Ufficio VII

Coordinamento delle attività di previsione e di monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa che hanno impatto sul conto disponibilità e degli scambi informativi e decisionali col Dipartimento del Tesoro sul saldo del conto disponibilità. Adeguamento, per quanto di competenza, delle disposizioni relative alla gestione di liquidità del Tesoro anche in coerenza con le indicazioni della Banca centrale europea e della relativa gestione del debito. Analisi delle problematiche inerenti la Tesoreria dello Stato, per quanto di competenza dell'ufficio. Supporto all'analisi e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica dei provvedimenti in materia di garanzie statali. Supporto all'attività prelegislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza.

Ufficio VIII

Coordinamento delle attività di previsione degli incassi fiscali, di analisi e monitoraggio delle entrate anche con riferimento al raccordo tra il bilancio dello Stato e i conti delle amministrazioni pubbliche. Analisi e valutazione, in collaborazione con altri Ispettorati, dell'impatto sui saldi di finanza pubblica dei provvedimenti in materia di entrate e delle relative modalità di contabilizzazione adottate nei conti nazionali, per quanto di competenza dipartimentale. Sviluppo di strumenti di previsione, analisi e monitoraggio delle variabili di finanza pubblica con particolare riferimento alle voci di entrata dello Stato e della pubblica amministrazione, anche attraverso le proposte di sviluppo della modellistica, per quanto di competenza dipartimentale. Coordinamento per la partecipazione a gruppi di lavoro internazionali in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica. Supporto all'attività prelegislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza.

Ufficio IX

Elaborazione di schemi contrattuali e di linee guida riguardanti le operazioni di partenariato pubblico privato nell'ambito della attività di supporto al Tavolo di coordinamento interistituzionale sul partenariato pubblico-privato. Coordinamento degli esperti selezionati ai sensi dell'art. 2, comma 13-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Analisi delle operazioni di partenariato pubblico-privato e monitoraggio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti inclusi nel PNRR. Analisi dell'impatto normativo delle operazioni di partenariato pubblico-privato.

11. ISPETTORATO GENERALE DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - I.GE.S.I.FI.P.

Ufficio I

Coordinamento delle verifiche nelle materie di competenza degli altri Dipartimenti del Ministero. Coordinamento delle verifiche di economicità e legittimità
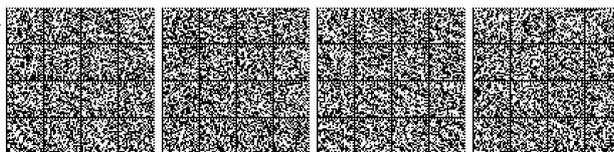
dell'attività dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché degli enti e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza. Indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio degli enti e dei soggetti compresi negli ambiti di competenza. Coordinamento delle attività di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa, nonché delle attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Coordinamento delle verifiche effettuate sulla base di protocolli d'intesa stipulati con altre amministrazioni e delle verifiche programmate con analoghi servizi ispettivi nelle materie di competenza. Coordinamento delle verifiche richieste da autorità amministrative e giudiziarie, con esclusione di quelle richieste dalla magistratura contabile. Coordinamento dei progetti e delle attività delegate dal Ragioniere generale dello Stato. Supporto all'attività normativa e prelegislativa del Dipartimento nelle materie di competenza.

Ufficio II

Coordinamento delle verifiche di economicità e legittimità dell'attività dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy, nonché degli enti e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza. Indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio degli enti e degli organismi compresi negli ambiti di competenza. Coordinamento delle verifiche richieste dalla magistratura contabile negli ambiti di competenza. Coordinamento delle verifiche effettuate sulla base di protocolli d'intesa stipulati con altre amministrazioni e delle verifiche programmate con analoghi servizi ispettivi nelle materie di competenza. Coordinamento delle verifiche richieste dalla magistratura contabile negli ambiti di competenza. Supporto all'attività normativa e prelegislativa del Dipartimento nelle materie di competenza.

Ufficio III

Coordinamento delle verifiche di economicità e legittimità dell'attività dei Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, nonché degli enti e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza. Indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio degli enti e degli organismi compresi negli ambiti di competenza. Coordinamento delle verifiche effettuate sulla base di protocolli d'intesa stipulati con altre amministrazioni e delle verifiche programmate con analoghi servizi ispettivi nelle materie di competenza. Coordinamento delle verifiche richieste dalla magistratura contabile negli ambiti di competenza. Supporto all'attività normativa e prelegislativa del Dipartimento nelle materie di competenza.

Ufficio IV

Coordinamento delle verifiche di economicità e legittimità dell'attività della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle relative strutture, della cultura e del turismo, nonché degli enti e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza. Coordinamento delle verifiche sulla legittimità dell'utilizzo, da parte dei beneficiari finali, delle risorse assegnate a valere sui Programmi operativi UE e sulle altre risorse provenienti dall'Unione Europea comunque denominate. Indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio degli enti e degli organismi compresi negli ambiti di competenza. Coordinamento delle verifiche effettuate sulla base di protocolli d'intesa stipulati con altre amministrazioni e delle verifiche programmate con analoghi servizi ispettivi nelle materie di competenza. Coordinamento delle verifiche richieste dalla magistratura contabile negli ambiti di competenza. Supporto all'attività normativa e prelegislativa del Dipartimento nelle materie di competenza.

Ufficio V

Coordinamento delle verifiche di economicità e legittimità dell'attività dei Ministeri della giustizia e dell'interno, nonché degli enti e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza. Coordinamento delle verifiche di economicità e legittimità dell'attività degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle aziende dagli stessi dipendenti, che producono servizi di pubblica utilità; verifiche nei confronti degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 196 del 2009, volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. Indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio degli enti e degli organismi compresi negli ambiti di competenza. Coordinamento delle verifiche effettuate sulla base di protocolli d'intesa stipulati con altre amministrazioni e delle verifiche programmate con analoghi servizi ispettivi nelle materie di competenza. Coordinamento delle verifiche richieste dalla magistratura contabile negli ambiti di competenza. Supporto all'attività normativa e prelegislativa del Dipartimento nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Coordinamento dei compiti di supporto all'attività normativa e prelegislativa del Dipartimento e dell'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Coordinamento delle attività di predisposizione del programma ispettivo e di linee guida e metodologie ispettive. Coordinamento di progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e di processo finalizzati allo sviluppo dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività amministrative e degli adempimenti trasversali. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale.

Ufficio VII

Coordinamento delle indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio degli enti e degli organismi compresi negli ambiti di competenza dell'Ispettorato. Attività di monitoraggio, studio e ricerca su tematiche traversali di interesse dell'Ispettorato e sui sistemi di controllo degli enti ed organismi pubblici, tenuto conto dei principi nazionali

e internazionali in materia di controllo. Elaborazione di analisi statistiche, anche al fine di definire indicatori e *standard* utili all'attività ispettiva. Organizzazione di seminari e partecipazione a ricerche nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

All'Ispettorato fanno capo ulteriori noventatrè posizioni dirigenziali, così distinte:

cinque posizioni dirigenziali dedicate a compiti di supporto alla programmazione e di coordinamento di progetti complessi o trasversali di competenza dell'Ispettorato, attribuiti ad ispettori con elevate esperienze nell'attività ispettiva, ovvero a verifiche amministrativo-contabili *extra* gerarchiche nei confronti di enti o gestioni caratterizzate da un elevato grado di complessità e rilevanza, anche coordinando gruppi di lavoro e funzionari in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; dedicate ad accertamenti di elevata delicatezza e complessità da svolgere per delega di adempimenti istruttori da parte di procuratori della Repubblica o di procuratori presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti; dedicate allo svolgimento di altre attività disposte da autorità giurisdizionali, nonché ad incarichi di componenti di commissioni interministeriali d'inchiesta;

sessantanove posizioni dirigenziali dedicate a compiti di coordinamento di specifiche attività o progetti di competenza dell'Ispettorato, attribuiti ad ispettori con adeguate esperienze nell'attività ispettiva, ovvero a verifiche amministrativo-contabili *extra* gerarchiche nei confronti di enti e gestioni di particolare complessità e rilevanza, anche coordinando altri funzionari in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; dedicate ad accertamenti di particolare delicatezza e complessità da svolgere per delega di adempimenti istruttori da parte di procuratori della Repubblica o di procuratori presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti; dedicate allo svolgimento di altre attività disposte da autorità giurisdizionali, nonché ad incarichi di componenti di commissioni interministeriali d'inchiesta;

diciannove posizioni dirigenziali finalizzate a verifiche amministrativo-contabili *extra* gerarchiche di normale complessità e/o gerarchiche.

12. ISPETTORATO GENERALE PER IL PNRR - I.G. PNRR

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Supporto all'Ispettore generale capo nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ispettorato, nella definizione degli obiettivi annuali e nello svolgimento del controllo di gestione. Adempimenti in materia di gestione del personale assegnato all'Ispettorato. Analisi delle esigenze logistiche, dei sistemi informativi e degli strumenti dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività normative e legali di competenza dell'Ispettorato. Coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Assolvimento degli adempimenti in materia di *privacy* e protezione dei dati personali. Gestione programmi di rafforzamento delle capacità amministrative di competenza del Dipartimento.

Ufficio II

Coordinamento delle fasi di attuazione operativa delle misure e degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Consiglio di Stato e dei TAR della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente a: Dipartimento della protezione civile e Dipartimento della funzione pubblica. Adempimenti di rendicontazione alla Commissione europea dei corrispondenti obiettivi e gestione della relativa fase di valutazione. Supporto all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR - per gli ambiti di competenza dell'Ufficio - in collaborazione con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza.

Ufficio III

Coordinamento delle fasi di attuazione operativa delle misure e degli interventi del PNRR di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della salute, della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente a: Dipartimento per la trasformazione digitale, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento per lo sport, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Adempimenti di rendicontazione alla Commissione europea dei corrispondenti obiettivi e gestione della relativa fase di valutazione. Supporto all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR - per gli ambiti di competenza dell'Ufficio - in collaborazione con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza.

Ufficio IV

Coordinamento delle fasi di attuazione operativa delle misure e degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo, del Ministero della cultura, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente a: Dipartimento per gli affari regionali e Segretariato generale. Adempimenti di rendicontazione alla Commissione europea dei corrispondenti obiettivi e gestione della relativa fase di valutazione. Supporto all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR - per gli ambiti di competenza dell'Ufficio - in collaborazione con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Svolgimento, per gli obiettivi PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze, delle funzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, secondo periodo, e commi 3 e 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze. Supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza.
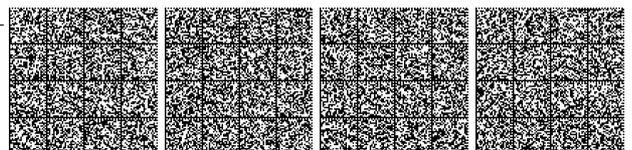
Ufficio V

Coordinamento delle attività di rendicontazione e controllo sull'attuazione del PNRR e sul conseguimento dei relativi traguardi e obiettivi. Adempimenti connessi con la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento UE n. 2021/241. Monitoraggio degli importi richiesti alla Commissione europea e dei corrispondenti rimborsi. Coordinamento delle iniziative antifrode in materia di PNRR e gestione dei rapporti con gli organismi di controllo esterno/*audit* nazionali ed europei.

Ufficio VI

Analisi, definizione, sviluppo e gestione del sistema informatico ReGis per il monitoraggio del PNRR in raccordo con l'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica. Emanazione di linee guida e indirizzi per l'efficace espletamento degli adempimenti di monitoraggio. Acquisizione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi del PNRR, nonché del raggiungimento dei relativi *milestones* e *target*. Predisposizione dei rapporti e delle Relazioni di monitoraggio previste per il PNRR. Supporto all'elaborazione e divulgazione di dati e informazioni sullo stato di attuazione del Piano e sul raggiungimento dei relativi risultati.

Ufficio VII

Definizione delle azioni di assistenza tecnica alle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, delle amministrazioni territoriali e degli altri soggetti attuatori degli interventi del PNRR. Definizione e gestione di convenzioni e accordi con organismi esterni di assistenza tecnica, comprese le società *in house* della pubblica amministrazione. Coordinamento e indirizzo delle attività di assistenza tecnica ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR svolta mediante l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato, in raccordo con il Servizio centrale per il Sistema delle Ragionerie e per il controllo interno dipartimentale (SESR). Gestione degli strumenti di comunicazione e pubblicità del PNRR, in collaborazione con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Organizzazione di eventi e seminari relativi al PNRR. Coordinamento di altri interventi di assistenza tecnica di competenza del Dipartimento. Supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza.

Ufficio VIII

Gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next generation EU-Italia e delle relative contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato. Predisposizione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse in favore delle amministrazioni titolari degli interventi. Gestione delle operazioni finanziarie: trasferimenti alle amministrazioni titolari delle misure e pagamenti diretti in favore dei soggetti attuatori e/o dei beneficiari degli interventi. Presidio sugli adempimenti di carattere finanziario delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR. Vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati da parte delle amministrazioni responsabili ed attivazione, in raccordo con gli uffici interessati del Dipartimento, delle occorrenti operazioni di compensazione. Gestione dei capitoli di bilancio di competenza dell'Ispettorato. Supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza.

13. SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE - SE.S.D.

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice della Direzione. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale. Attività prelegislativa nelle materie di competenza della Direzione. Organizzazione dei progetti trasversali afferenti alla competenza di più uffici della Direzione. Attività a carattere internazionale, anche attraverso la partecipazione a comitati, progetti, ricerche e studi in materia di contabilità e finanza pubblica. Studi e proposte metodologiche per l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale basata su *standard* contabili europei o internazionali, anche tramite l'analisi dei bilanci e dei documenti contabili delle amministrazioni del settore pubblico.

Ufficio II

Attività di studio e di analisi statistica riguardanti il monitoraggio dei tempi di pagamento e dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, anche tramite la partecipazione a comitati e gruppi di lavoro, interni ed in ambito internazionale. Attività prelegislativa e di collaborazione con altri Ispettorati in materia di debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Studi finalizzati all'elaborazione di appropriate metodologie statistiche per l'analisi ed il monitoraggio dei principali aggregati di finanza pubblica.

Ufficio III

Analisi e studio dei profili normativi, regolatori e gestionali delle società a partecipazione pubblica ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Attività prelegislativa, normativa e interpretativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Ufficio IV

Attività di analisi, studio e ricerca economica in materia di valutazione delle politiche pubbliche con particolare riferimento agli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in collaborazione con istituzioni esterne ed organismi internazionali. Analisi statistica e metodologica dei processi di programmazione e gestione della spesa pubblica, con particolare riguardo agli investimenti, anche tramite l'analisi e l'integrazione delle banche dati del Dipartimento.

Ufficio V

Attività di studio e analisi statistica nel settore degli investimenti pubblici con particolare riferimento al monitoraggio dei dati di cassa e alla realizzazione dei programmi di investimento. Collaborazione con l'Ispettorato competente in materia di digitalizzazione e supporto ai programmi di riforma e di ammodernamento dei sistemi contabili pubblici. Organizzazione di seminari e workshop presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materie economiche e di finanza pubblica, anche a livello internazionale.
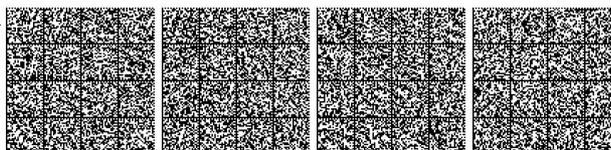
14. SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA DELLE RAGIONERIE E PER IL CONTROLLO INTERNO DIPARTIMENTALE - SE.S.R.

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice del Servizio. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale. Attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio. Coordinamento dei progetti trasversali afferenti alla competenza di più Uffici. Organizzazione delle conferenze periodiche dei direttori generali degli Uffici centrali di bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato, previo raccordo con gli Uffici II e III del Servizio.

Ufficio II

Coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in ordine alle funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dagli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri. Analisi dei processi organizzativi degli Uffici centrali di bilancio. Raccordo con gli Ispettorati e con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato finalizzato al coordinamento delle attività degli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri riconducibili alle rispettive competenze.

Ufficio III

Coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in ordine alle funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dalle Ragionerie territoriali dello Stato. Analisi dei processi organizzativi degli Ragionerie territoriali dello Stato. Raccordo con gli Ispettorati, con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con gli altri Dipartimenti del Ministero finalizzato al coordinamento delle attività delle Ragionerie territoriali dello Stato riconducibili alle rispettive competenze. Attività, in raccordo con l'Ufficio di coordinamento dei rapporti con il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, finalizzata all'attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle Ragionerie territoriali dello Stato.

Ufficio IV

Coordinamento delle attività di analisi dirette a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei processi interni di gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle ragionerie. Pianificazione e conduzione di attività di revisione interna sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e sul sistema delle ragionerie. Analisi e monitoraggio delle possibili tipologie di criticità (operative, legali, contabili, informatiche), in collaborazione con le altre strutture dipartimentali. Formulazione di proposte e pareri per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e per la prevenzione di comportamenti contrari al buon andamento.

Per le specifiche esigenze connesse alle materie di competenza del Servizio sono assegnati due posti di funzione di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale.

15. UNITÀ DI MISSIONE NG EU - U.D.M. NG EU

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Unità di missione. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Unità di missione. Monitoraggio e controllo degli obiettivi dell'Unità di missione e predisposizione della rendicontazione annuale e periodica delle attività. Coordinamento delle esigenze informatiche e logistiche dell'Unità di missione. Supporto all'attività prelegislativa e ai contributi dell'Unità di missione in relazione a progetti trasversali, nazionali e internazionali. Analisi ed elaborazione di dati e reportistiche trasversali all'esigenze dell'Unità di missione. Monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo di cultura e turismo, in raccordo con le funzioni delle altre strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Ufficio II

Monitoraggio e valutazione *in itinere* delle riforme e degli investimenti del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) in campo infrastrutturale e promozione della partecipazione, in raccordo con le funzioni delle altre strutture della Ragioneria generale dello Stato. Miglioramento della qualità dell'informazione, individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, per le riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto. Verifica dell'avanzamento delle *milestones* e dei *target* europei e nazionali negli stessi ambiti. Contributo ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione e dalla relazione annuale *ex* articoli 30 e 31 del regolamento UE n. 241/2021, nonché degli indicatori di *outcome* del Piano. Supporto alle amministrazioni per l'individuazione e verifica dei requisiti del "principio di non recare danni significativi all'ambiente" (cd. DNSH), in raccordo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Contributo allo sviluppo del Sistema di gestione e controllo del PNRR e di eventuali piani complementari. Sviluppo di iniziative di trasparenza relative all'avanzamento del PNRR indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Promozione dell'attività di partecipazione, in particolare, con riferimento alle priorità trasversali del Piano relative ai divari di genere, generazionali e territoriali.

Ufficio III

Monitoraggio e valutazione *in itinere* delle riforme e degli interventi del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) in campo sociale e promozione della valutazione delle politiche, in raccordo con le funzioni delle altre strutture della Ragioneria generale dello Stato. Miglioramento della qualità dell'informazione, individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, per le misure dell'istruzione e ricerca, della coesione e della salute. Verifica dell'avanzamento delle *milestones* e dei *target* europei e nazionali negli stessi ambiti. Contributo ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione e dalla relazione annuale *ex* articoli 30 e 31 del regolamento UE n. 241/2021, nonché degli indicatori di *outcome* del Pia-

no. Rapporti con gli organismi internazionali sull'avanzamento del Piano e confronto con analoghe esperienze in corso in altri Paesi dell'Unione europea. Promozione e predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti *ex ante*, *in itinere* e *ex post*, anche tramite convenzioni con altri soggetti. Sostegno agli Ispettorati del Dipartimento nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica.

16. UNITÀ DI MISSIONE PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLA SPESA - U.D.M. AVS

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Unità di missione. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Unità di missione. Affari generali e di segreteria del Comitato scientifico per le attività inerenti la revisione della spesa. Studi e proposte metodologiche, in raccordo con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per l'integrazione delle attività di analisi e valutazione della spesa nelle procedure di bilancio e per l'analisi della *performance* delle amministrazioni pubbliche tramite l'utilizzo di appositi indicatori, anche attraverso l'analisi e lo studio delle principali esperienze internazionali e la promozione di collaborazioni con istituzioni esterne ed organismi internazionali. Attività di monitoraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative, analisi e valutazione dei fabbisogni, della spesa e delle politiche pubbliche per lo sviluppo, ivi inclusi gli interventi realizzati direttamente dalle amministrazioni pubbliche, della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza e degli interventi nell'economia, anche in collaborazione con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; progetti di collaborazione con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università ed enti e istituti di ricerca. Nelle medesime materie, collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-*bis*, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero e dei relativi accordi, nelle successive attività di monitoraggio e nell'elaborazione delle relative relazioni e partecipazione alle connesse attività di supporto, anche nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Attività per il supporto normativo e la valutazione delle proposte legislative nelle materie di competenza dell'Ufficio, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.

Ufficio II

Studi, proposte metodologiche e attività per l'applicazione di metodi quantitativi per la valutazione dei fabbisogni delle amministrazioni pubbliche, della spesa e degli effetti delle politiche pubbliche. Attività di monitoraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative, analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni pubbliche nelle materie trasversali, ivi incluse le spese per il pubblico impiego, per gli acquisti di beni e servizi, per gli investimenti, anche con riferimento alle articolazioni dei diversi livelli di governo. Attività di monitoraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative, analisi e valutazione dei fabbisogni, della spesa e delle politiche pubbliche per il lavoro e in ambito sociale, della salute, istruzione e università, della cultura e della giustizia, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Progetti di collaborazione con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, nonché convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università ed enti e istituti di ricerca. Nelle medesime materie, collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-*bis*, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero e dei relativi accordi, nelle successive attività di monitoraggio e nell'elaborazione delle relative relazioni e partecipazione alle connesse attività di supporto, anche nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Attività per il supporto normativo e la valutazione delle proposte legislative nelle materie di competenza dell'Ufficio, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.

Ufficio III

Indirizzo, coordinamento, monitoraggio e attività per la realizzazione di programmi di analisi, valutazione e revisione della spesa e delle politiche pubbliche nelle materie relative al sistema di produzione e di offerta dei servizi e degli investimenti pubblici, in particolare con riferimento agli effetti dei processi di innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica delle amministrazioni pubbliche. Supporto alle attività di analisi e valutazione delle politiche di sviluppo e coesione territoriale e del sistema degli incentivi ai settori produttivi, anche in relazione alla loro interazione con le politiche europee, nell'ambito delle attività svolte dall'Unità di missione. Attività finalizzate al sostegno metodologico ed operativo alle amministrazioni in merito alla definizione di temi e mandati di valutazione ed alla committenza pubblica di servizi di analisi e valutazione. Supporto metodologico e attività per il monitoraggio e l'analisi di implementazione dei programmi di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Progetti di collaborazione con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, nonché convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università ed enti e istituti di ricerca, nelle materie di competenza dell'Ufficio. Nelle medesime materie, collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-*bis*, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero e dei relativi accordi. Attività per il supporto normativo e la valutazione delle proposte legislative nelle materie di competenza dell'Ufficio, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.

Ufficio IV

Coordinamento, promozione di studi, proposte metodologiche e attività per l'applicazione di metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche, con riferimento anche agli effetti di quelle attuate attraverso le cosiddette spese fiscali, in raccordo con altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze; attività di moni-

toraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative e delle principali evidenze disponibili, anche attraverso l'analisi e lo studio delle esperienze internazionali. Nelle medesime materie, collaborazione e supporto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-*bis*, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero e dei relativi accordi, nelle successive attività di monitoraggio e nell'elaborazione delle relative relazioni, anche attraverso la partecipazione a comitati e gruppi di lavoro appositamente costituiti. Promozione e iniziative di diffusione delle evidenze disponibili sugli effetti delle politiche e delle relative riforme nelle materie di competenza dell'Unità di missione. Promozione e coordinamento dei rapporti con i soggetti istituzionali, anche a livello internazionale, competenti per l'attività di analisi, valutazione e revisione della spesa; coordinamento della partecipazione dell'Unità di missione a comitati, progetti, ricerche e studi nelle stesse materie. Attività per il supporto normativo e la valutazione delle proposte legislative nelle materie di competenza dell'Ufficio, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo sugli atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Verifica degli accordi in materia di contrattazione integrativa, anche relativi al personale non appartenente alla carriera diplomatica. Controllo sugli altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su trasferimenti e erogazioni a soggetti pubblici e privati, enti e organismi nazionali ed internazionali. Borse di studio. Controllo su contratti attivi e spese di lite. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio IV

Controllo sui finanziamenti alle sedi estere, degli Istituti italiani di cultura e delle scuole all'estero. Reintegri di prelevamenti da Conti correnti valuta tesoro. Monitoraggio dei conti correnti valuta Tesoro. Controllo sui conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Controllo successivo sui rendiconti amministrativi relativi ai centri di responsabilità dell'amministrazione controllata. Controllo sui conti consuntivi delle Rappresentanze diplomatiche, degli Uffici consolari di I categoria, degli Istituti di cultura italiani all'estero e delle scuole italiane all'estero. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, del personale della carriera prefettizia e del personale appartenente all'albo dei segretari comunali e provinciali. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni e alla formazione del personale di cui al primo periodo, alle spese di rappresentanza, alle spese per manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sugli altri atti e provve-

dimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi sindacali integrativi riferiti al personale civile e prefettizio, centrale e periferico, e al personale appartenente all'albo dei segretari comunali e provinciali. Controllo su erogazioni Equo indennizzo, provvidenze, indennità *una tantum* e pensioni privilegiate ordinarie e sussidi al personale civile. Controllo su conti giudiziali. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.
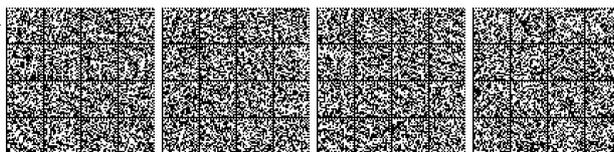
Ufficio III

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale appartenente alla polizia di Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale Interforze, ivi compresi i provvedimenti e i rendiconti relativi alle missioni, alle erogazioni dell'equo indennizzo, provvidenze, indennità *una tantum* e sussidi al personale, nonché relativi alla formazione professionale. Controllo su speciali elargizioni, assegni vitalizi alle vittime del terrorismo, vittime del dovere ed assimilati. Controllo su contributi al fondo assistenza personale della polizia di Stato. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi sindacali integrativi riferiti al personale della polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su contratti attivi e spese per liti. Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Controllo Fondo edifici di culto gestione del bilancio e controllo sugli atti di gestione della spesa. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Rendiconti patrimoniali degli istituti penitenziari. Reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata (comparto funzioni centrali, carriera militare, magistratura). Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale dell'amministrazione centrale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sugli altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi sindacali integrativi, a livello centrale e periferico, riferiti al personale civile e di polizia penitenziaria. Controllo su erogazioni equo indennizzo, provvidenze, indennità *una tantum* e sussidi, speciali elargizioni al personale civile nonché a quello della polizia penitenziaria. Controllo su atti relativi a benefici giuridici ed economici alle vittime del dovere e di atti di terrorismo. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale, di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti, nonché della direzione generale per la gestione e manutenzione degli uffici ed edifici del complesso giudiziario di Napoli. Controllo sulle spese di locazione di immobili, con particolare riguardo agli uffici per l'esecuzione penale esterna. Controllo su contratti attivi e sui contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità dell'amministrazione controllata, cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea. Controllo su atti e provvedimenti di spesa relativi alla realizzazione di opere di edilizia penitenziaria e delle relative misure di sicurezza dell'amministrazione. Controllo successivo dei rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Verifica della corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e rendiconti per spese di funzionamento, interventi ed investimenti del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria (DOG) e dell'Ufficio speciale di Napoli. Controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati delle sedi centrali dell'amministrazione controllata, sulle gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Verifiche ai
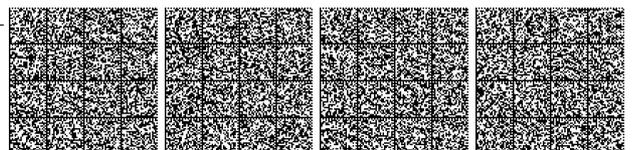
consegnatari ed ai cassieri dell'amministrazione centrale giudiziaria e penitenziaria. Controllo su spese per liti e arbitraggi, rimborso delle spese di patrocinio legale. Controllo su atti relativi al pagamento di riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, nonché sulle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto). Controllo atti, provvedimenti di spesa, rendiconti e conti giudiziali concernenti l'attività dell'Ufficio centrale archivi notarili, compresi quelli delle sedi periferiche. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sui contratti attivi. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip. Esame delle risultanze ispettive di verifiche amministrative disposte dal Ministero della difesa (Ispedife).

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e sul trattamento economico fondamentale, nonché su atti e provvedimenti di spesa e rendiconti concernenti il trattamento accessorio e di ausiliaria del personale civile e militare. Controllo su atti, provvedimenti di spesa, ordini di pagare e impegni anche di spesa delegata relativi alle missioni e alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni e indennità di ausiliaria. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo su erogazioni equo indennizzo, indennità *una tantum*, speciali elargizioni e pensioni tabellari. Controllo su atti relativi a benefici giuridici ed economici alle vittime del dovere e di atti di terrorismo. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio III

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori, ordini di pagare, impegni anche di spesa delegata e conti giudiziali emanati dal Centro di responsabilità amministrativa «Segretariato generale della difesa». Controllo sulle spese relative a forniture e lavori per infrastrutture connesse con accordi NATO Controllo sui rendiconti resi dai funzionari delegati dell'amministrazione centrale del Segretariato generale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori e rendiconti per spese di funzionamento, interventi ed investimenti dei Centri di responsabilità amministrativa «Marina militare», «Esercito italiano», «Aeronautica militare», «Gabinetto», «Bilandife» e «Carabinieri». Controllo successivo sui rendiconti amministrativi e conti giudiziali relativi ai funzionari delegati dell'amministrazione centrale dei Centri di responsabilità amministrativa «Marina militare», «Esercito italiano», «Aeronautica militare», «Gabinetto», «Bilandife» e «Carabinieri». Controllo su atti relativi a servizi per la cooperazione internazionale. Controllo su spese per liti e arbitraggi, rimborso delle spese di patrocinio legale, spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Collaborazione con la direzione nella ricerca di strumenti idonei ad ottimizzare l'assetto organizzativo e funzionale degli uffici, nell'assunzione di iniziative tese al miglioramento delle procedure, nell'attivazione di interventi per favorire il corretto utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili; coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e attività di supporto per gli adempimenti relativi al bilancio. Svolgimento di altre funzioni di particolare rilevanza delegate dal direttore, volte ad assicurare la funzionalità dell'Ufficio. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio e approfondimento su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata, nonché supporto tecnico amministra-

tivo per l'attività di conferimento di incarichi dirigenziali e di valutazione della dirigenza. Pareri su decreti interministeriali con impatto finanziario sullo stato di previsione di altri Ministeri. Ufficio del consegnatario, monitoraggio sulle attività di manutenzione e coordinamento della logistica e dell'organizzazione finalizzata all'attività della sede. Attività di supporto al responsabile della sicurezza per gli adempimenti di competenza. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip.
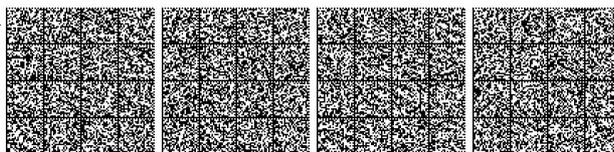
Ufficio II

Adempimenti relativi allo stato di previsione dell'entrata del bilancio statale: previsione e assestamento dei capitoli del capo X; attività per la rendicontazione concernenti la parifica delle somme affluite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano e successiva integrazione dell'allegato 23 al Rendiconto generale dello Stato, la contabilità delle entrate tributarie ed *extra* tributarie da autoliquidazione, la contabilità delle entrate derivanti dai giochi di competenza degli Uffici centrali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la contabilità dell'Agente contabile per le riscossioni telematiche dell'Agenzia delle entrate e i crediti derivanti da condanne delle Corte dei conti. Attività di supporto all'Ufficio I in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Controllo sui contratti attivi. Controllo su spese correlate alla riscossione delle entrate, poste correttive delle entrate, regolazioni contabili, rimborsi diversi e interessi, trasferimenti alle Agenzie fiscali, trasferimenti alla RAI per canoni di abbonamento, pagamento dei compensi ai prestatori di assistenza fiscale ai contribuenti. Controllo sui contributi alle confessioni religiose e sul pagamento del due per mille ai partiti politici. Adempimenti relativi al Conto generale del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui conti giudiziali, su rendiconti gestioni fuori bilancio e sui fondi di rotazione. Controllo sui rendiconti trasmessi dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009 e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 196 del 2009.

Ufficio III

Adempimenti relativi al bilancio (previsione, gestione, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli) e al rendiconto della spesa. Pareri di regolarità contabile su provvedimenti di riparto fondi presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a favore di altri Ministeri. Attività di supporto all'Ufficio I in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e per le attività della Conferenza permanente e per gli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Controllo su atti e provvedimenti di spesa in materia di debito pubblico, operazioni su titoli di Stato e buoni postali fruttiferi, note di imputazione. Controllo su: operazioni connesse al sistema delle garanzie bilaterali (CSA), operazioni di impiego e di raccolta a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria, operazioni straordinarie di risanamento del sistema creditizio e finanziario sia interno che estero, ad esclusione delle garanzie. Controllo su operazioni finanziarie di indebitamento sul mercato interno ed estero e operazioni derivate. Controllo sui pagamenti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome. Controllo atti relativi a cartolarizzazione di immobili e crediti, partecipazioni azionarie, conferimenti, privatizzazioni e spese di consulenza per gestione società partecipate. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 196 del 2009.

Ufficio IV

Controllo su atti relativi allo Stato giuridico e sul trattamento economico fondamentale nonché su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti concernenti il trattamento accessorio del personale civile del Ministero dell'economia e finanze, del personale dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Controllo su onorari di causa e sul fondo perequativo dell'Avvocatura generale dello Stato. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti del Ministero dell'economia e finanze e dell'Avvocatura generale dello Stato, relativi alle missioni del personale civile, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, alla formazione, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il succitato personale. Controllo su atti concernenti le nomine, il trattamento economico e il contributo unificato dei giudici tributari. Verifica degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo su atti relativi a equo indennizzo, indennità una tantum, rimborsi ai Parlamentari europei, Garante del contribuente. Controllo su provvedimenti e atti di spesa concernenti l'attività di revisione legale prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Controllo su atti e provvedimenti di spesa per le attività del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'educazione finanziaria istituito ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (3). Controllo su atti relativi agli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati dall'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione, nelle materie di competenza. Controllo su atti relativi all'erogazione di provvidenze al personale. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 196 del 2009.

Ufficio V

Controllo su atti e provvedimenti di spesa per interventi, investimenti, forniture di beni e servizi anche relativi al funzionamento delle reti e del sistema informativo hardware e software, nonché per lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento di impianti e locali adottati dai centri di responsabilità amministrativa dell'amministrazione controllata e dall'Avvocatura generale dello Stato con esclusione di quelli del Corpo della guardia di finanza. Controllo su spese di funzionamento, locazione e oneri condominiali per i locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero e all'Avvocatura generale dello Stato. Controllo successivo sui rendiconti amministrativi. Controllo su assegnazioni fondi agli Uffici periferici ai sensi dell'articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009. Controllo relativo agli oneri derivanti dal progetto di razionalizzazione delle spese per consumi intermedi delle Pubbliche amministrazioni, compreso il contributo ai soggetti aggregatori. Controllo su atti e provvedimenti relativi alla fornitura di monete metalliche, di carte valori, di documenti in formato elettronico e di materiali vari da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in favore delle amministrazioni statali, nonché sugli atti e provvedimenti relativi al rimborso delle spese sostenute dall'I.P.Z.S. per i servizi attinenti l'attività della cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato. Controllo su atti e provvedimenti di spesa relativi ai contratti dei medici afferenti le attività delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore. Controllo su oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 196 del 2009.

Ufficio VI

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale militare del Corpo della guardia di finanza. Controllo su atti relativi alle procedure disciplinari, all'attribuzione dell'indennità di ausiliaria, alla liquidazione dell'equo indennizzo e alle spese per l'attuazione di corsi e concorsi del Corpo della guardia di finanza. Controllo su atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, ivi compresi i contratti di locazione degli immobili, per lavori di realizzazione, manutenzione, riparazione e adattamento di impianti, locali e mezzi e per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, concernenti la Guardia di finanza. Controllo delle risultanze ispettive conseguenti a verifiche amministrativo-contabili effettuate dalla Guardia di finanza presso gli enti del Corpo. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 196 del 2009.

Ufficio VII

Controllo sui trasferimenti per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, di enti ed organismi vari e delle Autorità indipendenti. Controllo su trasferimenti alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria. Controllo su indennizzi per beni perduti all'estero, su sovvenzioni, garanzie e interventi vari a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, su trasferimenti alle regioni, agli enti locali ed agli enti previdenziali. Controllo su atti relativi alla concessione di crediti e alle anticipazioni per finalità produttive. Controllo su provvedimenti relativi alle pubbliche calamità. Controllo su contributi ai privati. Controllo su atti relativi alle concessioni di garanzie bancarie. Controllo su atti riguardanti il fondo prevenzione usura, le infrazioni valutarie, il recupero dei crediti erariali e la gestione liquidatoria degli enti disciolti. Controllo su spese per liti, arbitraggi, risarcimenti a carico del Ministero dell'economia e delle finanze in base a disposizioni di legge o sentenze. Controllo su atti riguardanti gli oneri derivanti dalla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali. Controllo su incentivi alle imprese e trasferimenti alle Ferrovie dello Stato, nonché su provvedimenti in favore di perseguitati politici e di erogazione assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra. Controllo su atti relativi a somme da trasferire alle regioni a seguito della soppressione in via definitiva delle gestioni operanti presso la Tesoreria dello Stato, nonché su pagamenti a seguito di sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE. Controllo sugli atti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione. Controllo su atti relativi al pagamento di riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, nonché sulle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Controllo sugli atti dei Commissari ad acta di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto). Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del

2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Controllo su contratti attivi e su contributi alle emittenti radio e televisive. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi a finanziamenti in conto capitale ed interessi alle imprese, enti, consorzi e società finalizzati all'incentivazione ed al sostegno dei settori imprenditoriale, produttivo, industriale, anche in ambito delle politiche di sviluppo e coesione, ed ai finanziamenti del settore cooperativo e delle piccole e medie imprese (P.M.I.). Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Controllo su atti e provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al settore comunicazioni e dell'Istituto superiore delle comunicazioni. Controllo sui provvedimenti di erogazione dei contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34). Contributi per il settore aeronautico e programmi per la difesa e la sicurezza nazionale. Verifica corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Adempimenti in materia di Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti, sugli atti predisposti per la realizzazione delle opere inserite nei Piani irrigui nazionali, (gestione commissariale *ex* Agensud), sugli atti riguardanti i contributi derivanti dalla contrazione di mutui con Cassa depositi e prestiti ed altri istituti bancari, nonché sugli atti connessi alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico (gestione *ex* ASSI). Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Controllo su atti relativi ai contributi alle associazioni e ai Consorzi di tutela nonché sui trasferimenti a regioni ed enti pubblici e privati. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti in materia di energia e clima. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti non di competenza dell'Ufficio II. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, a seguito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo su erogazioni Equo indennizzo, indennità una tantum, speciali elargizioni e pensioni al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto. Controllo su assegnazioni agli uffici periferici *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti con riferimento ai seguenti ambiti: Gabinetto del ministro, trasporti, navigazione, mobilità e capitanerie di porto. Controllo su assegnazioni agli uffici periferici ai sensi dell'articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009. Controllo atti relativi a concessioni demaniali ed altri provvedimenti comportanti entrate. Controllo su contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.
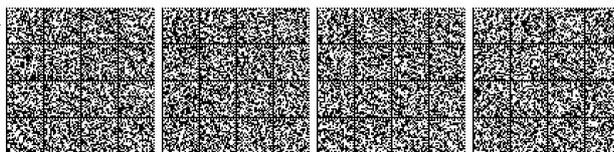
Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti con riferimento ai seguenti ambiti: Consiglio superiore dei lavori pubblici e infrastrutture e opere pubbliche. Controllo su assegnazioni agli uffici periferici ai sensi dell'articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo, in raccordo con l'Ufficio II, su atti e provvedimenti amministrativi inerenti le competenze ministeriali nei confronti delle agenzie vigilate stabilite dalle norme istitutive e dai rispettivi Statuti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo- contabili effettuate da dirigenti Igesifip. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater*, della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, aa incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo- contabili effettuate da dirigenti Igesifip. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio III

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alla programmazione ed al coordinamento dell'istruzione scolastica, al funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, al diritto allo studio e alla condizione studentesca, alla ricerca per la didattica, all'edilizia scolastica. Contrattazione integrativa nazionale e decentrata del personale scolastico. Contrattazione integrativa del personale dirigente scolastico. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e contrattazione integrativa nazionale Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Controllo su atti e provvedimenti di spesa concernenti il personale dirigente, docente, educativo e ATA collocato all'estero. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori e rendiconti per spese di funzionamento dei Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata. Controllo su atti e provvedimenti di spesa riguardanti la formazione del personale scolastico. Controllo su atti e provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al funzionamento del Sistema degli ITS. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo su conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al sistema universitario statale e non statale, agli Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica - ivi compresa la contrattazione nazionale integrativa - alla programmazione e al coordinamento della ricerca scientifica di base e applicata e alla cooperazione culturale e scientifico tecnologica in Italia e nel mondo. Controllo su conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Controllo su atti, provve-

dimenti di spesa e rendiconti relativi al sistema universitario statale e non statale, agli Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, ivi compresa la contrattazione nazionale integrativa, alla programmazione ed al coordinamento della ricerca scientifica di base e applicata e alla cooperazione culturale e scientifico tecnologica in Italia e nel mondo. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.
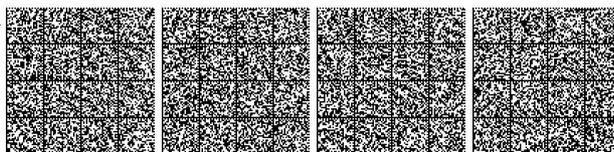
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex* articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti Igesifip. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009.»

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Dipartimento delle finanze)*

1. UNITÀ ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE ASSEGNATE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Ufficio per il coordinamento delle attività istituzionali e segreteria del direttore generale delle finanze

Coordina e gestisce i complessi compiti di segreteria del direttore generale delle finanze, anche in relazione alle attività prelegislative. Coordina le attività di supporto
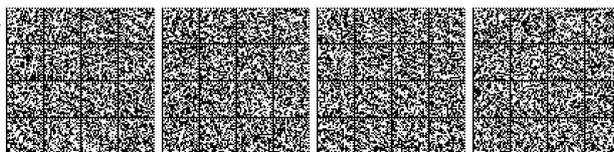
alle funzioni istituzionali del direttore generale delle finanze, assicurando l'istruttoria delle questioni rientranti nella sua competenza. Coordina i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari e dei vertici delle Agenzie fiscali e delle altre pubbliche amministrazioni, in relazione ai compiti del direttore generale delle finanze. Tratta gli affari riservati su incarico del direttore generale delle finanze. Assicura il servizio di interpretariato e traduzione.

Ufficio per il coordinamento dell'attività amministrativa di supporto al direttore generale delle finanze

Assicura il coordinamento e il monitoraggio del flusso documentale del Dipartimento, curando il raccordo con l'Ufficio I alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze, in relazione agli affari di rilievo per il direttore generale delle finanze. Assicura il monitoraggio dell'attuazione delle misure di politica tributaria relative a tutti i tributi erariali e ai principali tributi locali, acquisendo e integrando gli elementi forniti dalle direzioni competenti del Dipartimento. Assicura il monitoraggio delle procedure di infrazione in materia di fiscalità, acquisendo e integrando gli elementi forniti dalle direzioni competenti del Dipartimento.

Ufficio per il coordinamento dell'attività prelegislativa e tecnica di supporto al direttore generale delle finanze

Assicura il supporto al direttore generale delle finanze in relazione all'attività prelegislativa, curando l'integrazione delle valutazioni tecniche effettuate dalle direzioni competenti del Dipartimento. Assicura il supporto tecnico al direttore generale delle finanze per l'attività istituzionale esterna, curando l'integrazione degli elementi forniti dalle direzioni competenti del Dipartimento. Assicura il supporto per i progetti e le attività che coinvolgono più direzioni del Dipartimento. Cura la predisposizione di documenti interni che riportano il testo definitivo e la relazione tecnica finale delle manovre di finanza pubblica e degli altri provvedimenti che producono effetti significativi sulle entrate del bilancio dello Stato.

Ufficio per la comunicazione e per il coordinamento dei servizi ai cittadini

Assicura le attività di comunicazione del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale e i rapporti con il portavoce del Ministro e l'Ufficio stampa, le relazioni esterne con le altre pubbliche amministrazioni, con enti, organismi e associazioni di categoria e coordina i contributi forniti dagli Uffici tecnici in materia comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale; fornisce gli elementi per l'elaborazione del piano annuale di comunicazione nelle materie di competenza del Dipartimento. Coordina l'organizzazione degli eventi e degli incontri tecnici anche internazionali e la gestione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti. Coordina la gestione del servizio di documentazione tributaria assicurando il necessario raccordo con le Agenzie fiscali e con il Dipartimento della giustizia tributaria; coordina gli ulteriori sviluppi applicativi della piattaforma del Centro ricerche e documentazione economica e finanziaria (CERDEF) volti a potenziare i servizi ai cittadini. Assicura le attività volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti. Cura idonee iniziative di informazione ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti attraverso i canali telematici.

Ufficio per il controllo di gestione, la pianificazione strategica e le politiche di sviluppo del personale

Supporta le attività relative alla definizione, monitoraggio e consuntivazione dei piani pluriennali e dei *budget* del Dipartimento. Attua i processi di pianificazione e controllo della gestione assicurando la manutenzione del modello di programmazione e controllo dipartimentale. Coordina le attività concernenti l'elaborazione, per la parte relativa al Dipartimento, di proposte per la direttiva ministeriale per l'azione amministrativa e la gestione, per la Nota integrativa allo stato di previsione del bilancio dello Stato e per il Piano della *performance*, e supporta le fasi di monitoraggio e consuntivazione degli obiettivi. Fornisce gli elementi per la redazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente ai processi delle unità organizzative di livello dirigenziale assegnate alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze e assicura il supporto al rappresentante dipartimentale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Assicura il coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la definizione delle esigenze in materia di politiche e di sviluppo del personale, la rilevazione dei fabbisogni formativi dipartimentali e l'elaborazione del Piano annuale della formazione. Coordina le attività relative alla formazione e sviluppo professionale del personale, assicurando lo svolgimento dei tirocini e delle iniziative formative programmate dagli istituti di formazione. Partecipa alla definizione dei sistemi di valutazione delle prestazioni e incentivazione, coordinandone l'applicazione procedurale per gli uffici del Dipartimento. Assicura il supporto tecnico-giuridico della rappresentanza dipartimentale per la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione, nonché supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi in materia di relazioni sindacali per la parte di competenza del Dipartimento. Coordina per la parte relativa al Dipartimento delle finanze l'attuazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fornisce il supporto alla regolamentazione e agli adempimenti, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Coordina l'attività relativa al conferimento dei riconoscimenti istituzionali per il personale del Dipartimento.

Ufficio di coordinamento in materia di gestione delle risorse umane e strumentali

Assicura il coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi in materia di gestione delle risorse umane e strumentali. In tale ambito: coordina le attività relative alla definizione del fabbisogno delle risorse umane e alle procedure di reclutamento di interesse di tutti gli uffici del Dipartimento; coordina le procedure di mobilità, di trasformazione del rapporto di lavoro e le altre procedure attinenti al rapporto di lavoro del personale del Dipartimento; cura il coordinamento delle attività dipartimentali in materia di
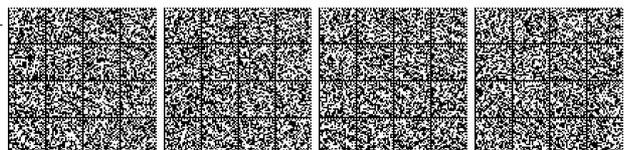
conferimento di incarichi dirigenziali, anche generali, e di incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata a soggetti estranei al Ministero; cura gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di incarichi del personale del Dipartimento e del rilascio della prescritta autorizzazione; assicura i servizi generali, la gestione degli accessi alla sede, la logistica, gli acquisti e l'Ufficio del consegnatario; assicura il Servizio di prevenzione e sicurezza. Coordina le attività relative alle modifiche organizzative e gestionali del Dipartimento. Coordina le attività riguardanti la mobilità intradipartimentale del personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze sono assegnate, altresì, sette posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza studio e ricerca, di cui due per le finalità di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quattro per le finalità di cui all'articolo 21-*bis*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

2. DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI

Ufficio I

Segreteria del direttore. Affari generali. Supporto tecnico-amministrativo al direttore per il coordinamento della struttura, della programmazione e del controllo di gestione, nonché per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e la valutazione dei risultati.

Assicura le funzioni di supporto al direttore e di raccordo tecnico-operativo delle attività degli uffici della direzione, in relazione all'attività prelegislativa. Fornisce supporto al direttore per la predisposizione del contributo della direzione alle attività istituzionali del Ministro e del direttore generale delle finanze in materia di politiche tributarie.

Ufficio II

Monitora i flussi delle entrate tributarie erariali e dei principali tributi degli enti territoriali, predisponendo rapporti e bollettini periodici sull'andamento registrato. Partecipa, in collaborazione con altri uffici del Dipartimento e con gli enti della fiscalità, al processo di integrazione delle banche dati fiscali e di definizione dei requisiti del sistema informativo. Predispone la documentazione relativa alla diffusione e all'aggiornamento delle informazioni sull'andamento delle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito dipartimentale. Effettua le valutazioni tecniche *ex-post* dell'impatto finanziario dei provvedimenti di politica tributaria, anche in relazione al giudizio di parifica della Corte dei conti. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio III

Formula le previsioni delle entrate tributarie e partecipa alla predisposizione dei documenti di finanza pubblica nell'ambito del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, con particolare riferimento al documento di economia e finanza, alla relativa nota di aggiornamento, al disegno di legge del bilancio dello Stato e al disegno di legge di assestamento. Svolge attività di coordinamento dei rapporti con l'ISTAT ai fini della predisposizione della documentazione necessaria a elaborare i conti trimestrali e annuali della pubblica amministrazione. Concorre all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato con riferimento ai nuovi criteri e procedure di contabilizzazione delle entrate statali e all'introduzione dei relativi nuovi principi contabili. Supporta l'attività della direzione nei rapporti con gli organismi internazionali, quali il FMI, la Commissione europea, l'OCSE, in relazione alle attività di previsione delle entrate tributarie. Collabora con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento del Tesoro e cura i rapporti con l'Ufficio parlamentare di bilancio per le attività di competenza. Predispone per la parte di competenza la documentazione relativa al rapporto sulle entrate tributarie e contributive e al bollettino delle entrate tributarie internazionali per la pubblicazione sul sito dipartimentale. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio IV

Per le materie di competenza del Dipartimento è l'Ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Cura i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica e con gli altri enti del sistema statistico nazionale coordinando gli enti della fiscalità. Definisce i requisiti del sistema informativo delle dichiarazioni fiscali e delle statistiche di competenza del Dipartimento, predispone per la pubblicazione sul sito dipartimentale analisi e *report* sulle dichiarazioni e le altre statistiche favorendo l'integrazione delle informazioni residenti presso l'Anagrafe tributaria con altre banche dati, cura l'Osservatorio sulle partite IVA. Partecipa, in collaborazione con altri uffici del Dipartimento e con gli enti della fiscalità, al processo di integrazione delle banche dati del sistema informativo della fiscalità. Effettua studi e analisi sugli effetti economici di specifiche misure fiscali, sulla base dei dati delle dichiarazioni fiscali, anche integrati con altre fonti informative e mediante lo sviluppo di modelli econometrici di relazione causale e di analisi controfattuale. Assicura il supporto per la validazione della *performance* dei modelli economici, di microsimulazione e della modellistica fiscale della direzione. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio V

Effettua le valutazioni degli impatti finanziari, economici e redistributivi di proposte di modifica del sistema tributario, predisponendo studi e analisi nelle materie di competenza. Predispone le valutazioni tecniche degli effetti finanziari dei provvedimenti relativi alle imposte dirette, all'IRAP e all'IVA, assicurando il collegamento con gli uffici competenti della direzione in relazione all'attività prelegislativa, al fine di garantire unitarietà operativa e funzionale nello svolgimento dell'attività valutativa. Concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale volte sia alla semplificazione del sistema tributario sia alla realizzazione di riforme fiscali. Per le materie di competenza, cura la predisposizione della documentazione prevista dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e agli altri organismi internazionali ed effettua il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali, assicurando il supporto tecnico alla Commissione
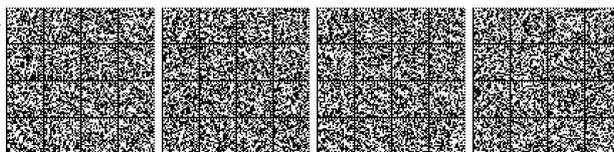
sulle spese fiscali istituita ai sensi dell'articolo 11-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016, in collaborazione con l'Ufficio VI per le materie di relativa competenza. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Predispone le valutazioni tecniche degli effetti finanziari dei provvedimenti relativi alle imposte indirette ad esclusione dell'IVA, ai tributi a carattere ambientale e ai tributi doganali, in relazione all'attività prelegislativa. Per le materie di competenza, effettua il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e predispone studi e analisi per la valutazione degli effetti finanziari, economici e redistributivi di ipotesi di modifica del sistema tributario per l'autorità politica. Cura, per le materie di competenza, la predisposizione della documentazione prevista dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e agli altri organismi internazionali. Alimenta la banca dati dei tributi ambientali istituita presso l'OCSE. Assicura elementi e documenti di informazione in materia di fiscalità ambientale internazionale all'Ufficio VIII della Direzione rapporti fiscali europei e internazionali che gestisce l'Osservatorio delle politiche tributarie internazionali. Con il supporto degli altri uffici della direzione, analizza i riflessi economico-finanziari delle norme introdotte con la legge europea e di delegazione europea, delle sentenze dell'Unione europea, dei progetti pilota e delle procedure di infrazione in materia di fiscalità. Redige, per la Commissione europea, il censimento annuale degli aiuti di Stato in materia fiscale. Elabora la relazione sul contenzioso dell'Italia innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Per le materie di competenza, partecipa al Nucleo di valutazione previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul processo di formazione degli atti dell'Unione europea. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio VII

Elabora, gestisce e aggiorna modelli per la valutazione degli effetti economici e redistributivi delle politiche tributarie ed effettua l'analisi economica e statistica delle proposte di politica tributaria, anche a supporto delle esigenze degli altri uffici della direzione. Effettua studi e ricerche su ipotesi di riforma del sistema fiscale e valuta i relativi impatti economici e/o redistributivi, a livello microeconomico e macroeconomico, anche attraverso analisi comparate con altri Paesi. Gestisce il modello di equilibrio economico generale computazionale (CGE) multisettoriale ed effettua simulazioni per valutare gli impatti economici delle riforme fiscali sul comportamento delle famiglie, delle imprese, del settore pubblico e del settore estero. In collaborazione con gli Uffici X e XI, sviluppa, aggiorna e gestisce modelli per la stima del *tax gap* e dell'elasticità dell'evasione a variazioni di *policy*. Assicura il supporto del Dipartimento ai lavori della Commissione di esperti incaricata di redigere una relazione annuale sull'evasione fiscale e contributiva effettuando anche la valutazione dell'impatto economico derivante dalle misure di contrasto all'evasione, sulla base di dati ed elementi informativi acquisiti dalle Agenzie fiscali e da altri soggetti istituzionali. L'Ufficio assicura, altresì, eventualmente coordinando progetti complessi, l'integrazione funzionale relativamente alle materie comuni al proprio Ufficio e agli Uffici X e XI. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio VIII

Effettua studi economico-quantitativi funzionali all'individuazione di proposte di interventi in materia di federalismo fiscale, con riferimento particolare alla tassazione immobiliare locale, in collaborazione con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, concorrendo alla definizione delle politiche di finanza locale. In relazione all'attività prelegislativa, valuta gli effetti economico-fiscali di provvedimenti di finanza locale ed effettua stime per la determinazione della capacità fiscale degli enti territoriali e per la ripartizione degli effetti dei provvedimenti a livello regionale e locale, in raccordo con le strutture competenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell'interno, in relazione alla gestione dei flussi finanziari con le regioni e gli enti locali. Assicura, per i profili di competenza, il supporto tecnico alla Commissione tecnica sui fabbisogni *standard*, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Predispone stime e analisi relative alle quote di entrate di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Monitora, anche in collaborazione con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, i flussi informativi della fiscalità locale e li rende disponibili, in conformità ai tempi e agli *standard* di qualità richiesti. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio IX

Coordina i rapporti della direzione con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali, per le materie di competenza della direzione. Effettua analisi economiche e statistiche finalizzate alla definizione della posizione italiana nei negoziati di rilievo presso l'UE e gli organismi internazionali con il supporto degli altri uffici della direzione. Effettua analisi economiche e statistiche dell'impatto delle politiche fiscali italiane, finalizzate sia alla presentazione dei risultati in sede internazionale, sia a eventuali proposte migliorative, attingendo a tutte le fonti informative della direzione. Coordina la partecipazione della direzione a gruppi di lavoro a carattere economico-statistico sulla fiscalità costituiti presso organismi internazionali anche con il supporto degli altri uffici del Dipartimento, assicurando le risposte ai questionari, le analisi e le elaborazioni dei dati necessarie. Nell'ambito delle attività di tali gruppi di lavoro, assicura inoltre la fornitura di documentazione ed elementi di informazione in materia di fiscalità internazionale all'Ufficio VIII della Direzione rapporti fiscali europei e internazionali per l'Osservatorio delle politiche tributarie internazionali. Predispone analisi di indicatori statistico-fiscali internazionali a fini comparativi. Effettua l'analisi degli effetti economici e finanziari delle convenzioni contro le doppie imposizioni, dei *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA), degli accordi internazionali e dei trattati multilaterali. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.
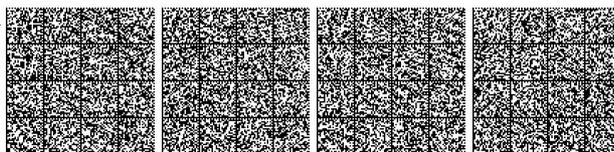
Ufficio X

Sviluppa, aggiorna e gestisce i modelli di microsimulazione *tax benefit* per le famiglie, con riferimento sia alle imposte dirette sia alle imposte indirette, integrando i dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali con quelli delle indagini campionarie Istat sui redditi e sulla spesa delle famiglie, degli archivi catastali e dell'anagrafe dei rapporti finanziari. Effettua simulazioni sulle riforme fiscali in materia di imposte dirette, indirette e immobiliari, valutando gli effetti distributivi sul reddito disponibile delle famiglie, anche a supporto delle esigenze degli altri uffici della direzione. Sviluppa, aggiorna e gestisce i modelli comportamentali di equilibrio economico parziale ai fini di analizzare la dinamica delle scelte delle famiglie, in termini di offerta di lavoro e di variazione della spesa. Fornisce supporto allo sviluppo e all'aggiornamento del modello di equilibrio economico generale, con riferimento all'analisi delle imposte che incidono sulle famiglie e sulle persone fisiche. Sviluppa, aggiorna e gestisce modelli per la stima del *tax gap* delle famiglie e delle persone fisiche. Effettua analisi e valutazioni *ex-post* delle misure fiscali su famiglie e individui, valutandole anche attraverso gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) e strumenti quantitativi di analisi *ad hoc*. Assicura il raccordo tecnico-operativo con le attività prelegislative e di monitoraggio dell'attuazione delle misure di politica tributaria, in materia di imposte sulle persone fisiche.

Ufficio XI

Sviluppa, aggiorna e gestisce il modello di microsimulazione sulle imprese, che integra i dati delle dichiarazioni fiscali con i dati di bilancio. Effettua simulazioni sulle riforme fiscali in materia di imposte dirette e imposte sostitutive sui redditi delle imprese, e valuta gli effetti di gettito, distributivi e di reazione comportamentale delle imprese, con particolare riferimento alla scelta ottimale in termini di investimento, anche a supporto delle esigenze degli altri uffici della direzione. Effettua analisi e valutazioni *ex-post* delle misure fiscali sulle imprese, monitorandole anche attraverso indicatori di pressione fiscale, *backward e forward looking*, e del costo d'uso del capitale per ciascuna fonte di finanziamento (*equity* e debito). Partecipa ai gruppi di lavoro internazionali in materia di tassazione di impresa. Fornisce supporto allo sviluppo e all'aggiornamento del modello di equilibrio economico generale, con riferimento all'analisi delle imposte che incidono sulle imprese. Sviluppa, aggiorna e gestisce il modello di microsimulazione IVA, valutando e monitorando gli indicatori di *c-efficiency*, *compliance gap* e *policy gap*. Effettua analisi e valutazioni *ex-post* del *tax gap* e della sua scomposizione, monitorando gli effetti sull'evasione dell'introduzione di misure volte a migliorare la *tax compliance* e a contrastare l'evasione e le frodi IVA. Cura le attività finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi dell'Unione europea in materia di determinazione della base di calcolo della risorsa propria IVA da destinare al bilancio dell'Unione europea, anche predisponendo studi sulla struttura e la dinamica della base imponibile IVA. Assicura il raccordo tecnico-operativo con le attività prelegislative e per il monitoraggio dell'attuazione delle misure di politica tributaria, in materia di IVA e tassazione d'impresa.

3. DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Ufficio I

Segreteria del direttore. Affari generali. Supporto tecnico-amministrativo al direttore per il coordinamento della struttura, per la programmazione e per il controllo di gestione nonché per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei risultati. Assicura, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la consulenza tecnico-legale a tutte le strutture del Dipartimento e, ove richiesto, alle Agenzie, per l'elaborazione di atti, convenzioni e contratti, nonché per la gestione del relativo contenzioso, curando i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato.

Ufficio II

Assicura la corretta assegnazione degli atti e il rispetto delle tempistiche assegnate alla direzione per lo svolgimento delle attività. Fornisce il supporto tecnico al direttore per l'attività legislativa assicurando il coordinamento delle attività degli uffici di predisposizione, degli schemi delle norme tributarie, e di valutazione degli emendamenti presentati con riferimento a proposte e disegni di legge. Coordina l'attività svolta dagli uffici per fornire, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce supporto al direttore per la predisposizione del contributo della direzione alle attività istituzionali del Ministro e del direttore generale delle finanze in materia di legislazione tributaria. Coordina gli elementi forniti dagli uffici per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale.

Ufficio III

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di tassazione del reddito d'impresa e del valore della produzione, assicurando, altresì, l'elaborazione di studi e analisi, nonché l'attività di consulenza a tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, europei e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative delle norme di competenza, connesse alle diverse operazioni di ristrutturazione o trasformazione aziendale. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Assicura, in rapporto con gli altri uffici della direzione competenti per materia, il coordinamento nell'elaborazione di studi e analisi in ma-

teria di imposte dirette, nella redazione di proposte di atti normativi nazionali, europei e internazionali, nella elaborazione delle direttive interpretative di cui al predetto articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce supporto al direttore, per l'analisi di proposte di particolare complessità riguardanti le materie di competenza. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio IV

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di agevolazioni e di crediti d'imposta relativi alla tassazione diretta delle imprese e all'imposta sul valore della produzione, nonché in materia di tassazione diretta degli enti non commerciali, compresi i soggetti del terzo settore. Assicura, in coordinamento, ove necessario, con l'Ufficio III, l'elaborazione di studi e analisi, nonché l'attività di consulenza, sulle materie di competenza, a tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative delle norme di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio V

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di fiscalità generale delle persone fisiche, di tassazione dei redditi diversi dal reddito d'impresa e dai redditi di natura finanziaria, nonché di agevolazioni attinenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Assicura l'elaborazione di studi e analisi, nonché l'attività di consulenza, sulle materie di competenza, a tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, dell'Unione europea e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative delle norme di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di tassazione dei proventi derivanti dalle attività finanziarie, comprese le ritenute e le imposte sostitutive, in materia di imposta sui servizi digitali nonché in materia di imposta sul valore degli immobili situati all'estero e di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Assicura, l'elaborazione di studi e analisi, nonché l'attività di consulenza, sulle materie di competenza, per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, europei e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative delle norme di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio VII

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. Assicura l'elaborazione di studi e analisi, nonché l'attività di consulenza, per le materie di competenza, a tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, alle Agenzie. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, europei e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative delle norme di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Assicura, in rapporto con gli altri uffici della direzione competenti per materia, il coordinamento nell'elaborazione di studi e analisi in materia di imposte indirette, nella redazione di proposte di atti normativi nazionali, europei

e internazionali e nella elaborazione delle direttive interpretative, di cui al predetto articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, aventi ad oggetto l'imposizione indiretta. Coordina, con riferimento ad analisi e proposte di particolare complessità riguardanti le imposte indirette, le questioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di accise, di imposta di registro, successioni e donazioni, e delle altre imposte indirette. In collaborazione con gli altri uffici della direzione assicura alla Direzione rapporti fiscali europei e internazionali l'elaborazione di studi ed analisi, in materia di imposte indirette, necessarie per la gestione delle procedure precontenziose e contenziose avviate dalla Commissione europea. Elabora, in coordinamento con gli altri uffici della direzione e in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi per il recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di imposte indirette. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio VIII

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di imposta di registro, successioni e donazioni, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle assicurazioni e altre imposte indirette in materia di intrattenimento e di spettacolo, di giochi, scommesse, concorsi pronostici, lotto e lotterie e di imposizione sui generi di monopolio. Coopera con l'Ufficio VII per l'elaborazione di studi e analisi in materia di imposte indirette e cura l'attività di consulenza sulle materie di competenza per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie. Effettua, altresì, attività di analisi, studio e consulenza in materia di catasto terreni, catasto edilizio urbano, conservatorie dei registri immobiliari, servizi tecnici erariali e beni demaniali nonché in materia di imposte patrimoniali. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, europei e internazionali. Elabora le direttive interpretative, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative delle norme di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio IX

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di accise, di imposte doganali, di imposte sulla produzione e sui consumi, anche in ambito dell'Unione europea e internazionale, sui tributi speciali finalizzati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché di imposizione sui generi di monopolio. Collabora con l'Ufficio VII per l'elaborazione di studi e analisi in materia di imposte indirette e cura l'attività di consulenza sulle materie di competenza per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, dell'Unione europea e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative delle norme di competenza. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio X

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di accertamento, riscossione e sanzioni relative alle imposte erariali, dirette e indirette. Assicura l'elaborazione di studi e analisi, nonché l'attività di consulenza sulle materie di competenza per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, europei e internazionali. Elabora le direttive interpretative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative delle norme di competenza. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio XI

Analizza le istanze e le proposte di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di riscossione delle imposte locali. Assicura l'elaborazione di studi e analisi, nonché l'attività di consulenza sulle materie di competenza per tutte le strutture del Dipartimento e, qualora richiesto, per le Agenzie. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, europei e internazionali. Elabora le direttive interpretative, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Fornisce gli elementi per la valutazione delle implicazioni applicative delle norme di competenza. Fornisce agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Gestisce e aggiorna

l'albo dei soggetti gestori delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Cura gli adempimenti connessi all'attuazione dei trattati internazionali e alle regolamentazioni speciali nazionali relative alla fiscalità locale. Formula le domande di mutua assistenza agli altri Stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di recepimento della direttiva n. 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e in attuazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, di recepimento direttiva n. 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio XII

Assicura la gestione delle relazioni con i comuni e le province. Effettua studi funzionali all'individuazione delle proposte di intervento in materia di federalismo fiscale. Partecipa all'attuazione delle disposizioni concernenti il titolo V della Costituzione, con riguardo anche alla realizzazione dei nuovi strumenti perequativi previsti dall'articolo 119 della Costituzione. Valuta e fornisce al direttore elementi propositivi sulle istanze di semplificazione e di aggiornamento della normativa fiscale in materia di riscossione delle entrate degli enti locali, anche sulla base dell'analisi compiuta dall'Ufficio XI. Elabora, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, europei e internazionali in materia di federalismo fiscale e tributi locali. Cura i rapporti con la Conferenza Stato-città e autonomie locali e con le organizzazioni degli enti locali anche al fine di supportare il Ministro per gli interventi di competenza in materia di federalismo fiscale. Assicura la consulenza nelle materie di competenza attraverso documenti di prassi amministrativa. Elabora circolari e risoluzioni in materia di tributi locali. Predispone, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, le relazioni all'Avvocatura generale dello Stato in materia di contenzioso dei tributi locali e al Consiglio di Stato con riferimento ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Effettua l'analisi comparata delle normative degli altri paesi in materia di federalismo fiscale e tributi locali. Partecipa, in collaborazione con le altre direzioni del Dipartimento, al processo di integrazione delle banche dati per il monitoraggio periodico dei flussi informativi della fiscalità locale. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio XIII

Coordina, a supporto del direttore, con riferimento alle materie di competenza, le proposte di semplificazione dell'attività amministrativa e di aggiornamento della normativa di particolare complessità riguardanti la gestione dei regolamenti e delle delibere comunali e provinciali. Cura la raccolta e propone, sulla base di un esame a campione, la valutazione, anche attraverso la formulazione di rilievi e osservazioni, degli atti normativi emanati dai comuni e dalle province appartenenti alle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e Trentino-Alto Adige, con particolare riferimento ai regolamenti di disciplina dei singoli tributi, alle delibere di approvazione delle relative aliquote o tariffe, nonché ai regolamenti in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali. Fornisce consulenza e assistenza ai comuni e alle province appartenenti alle medesime regioni per la definizione degli atti normativi di cui al secondo periodo. Gestisce la pubblicazione sul sito del Dipartimento dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe concernenti i tributi locali adottati dagli enti locali appartenenti alle predette regioni. Cura l'attività connessa all'eventuale contenzioso sulle materie di competenza, predisponendo le relative relazioni all'Avvocatura dello Stato. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio XIV

Cura la raccolta e propone, sulla base di un esame a campione, la valutazione, anche attraverso la formulazione di rilievi e osservazioni, degli atti normativi emanati dai comuni e dalle province appartenenti alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, con particolare riferimento ai regolamenti di disciplina dei singoli tributi, alle delibere di approvazione delle relative aliquote o tariffe, nonché ai regolamenti in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali. Fornisce consulenza e assistenza ai comuni e alle province appartenenti alle medesime regioni per la definizione degli atti normativi di cui al primo periodo. Gestisce la pubblicazione sul sito del Dipartimento dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe concernenti i tributi locali adottati dagli enti locali appartenenti alle predette regioni. Cura l'attività connessa all'eventuale contenzioso sulle materie di competenza, predisponendo le relative relazioni all'Avvocatura dello Stato. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

Ufficio XV

Assicura la gestione delle relazioni con le regioni a statuto ordinario e speciale e con le province autonome. Cura i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni e con le altre organizzazioni di settore anche al fine di supportare il Ministro per gli interventi di competenza in materia di federalismo fiscale. Elabora, in collegamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, proposte di atti normativi nazionali, europei e internazionali in materia di federalismo fiscale e tributi regionali. Elabora gli schemi di atti normativi e delle relative relazioni illustrative, tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione. Cura la raccolta e propone la valutazione, anche
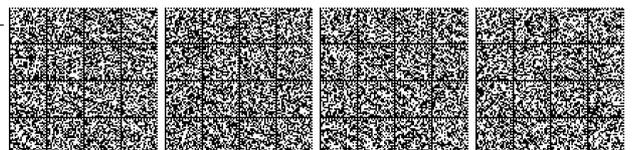
attraverso la proposta di rilievi e osservazioni, degli atti normativi sui tributi regionali. Gestisce la pubblicazione sul sito del Dipartimento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF. Fornisce consulenza e assistenza alle regioni per la definizione degli atti normativi in materia tributaria. Elabora circolari e risoluzioni in materia di tributi regionali. Effettua studi funzionali all'individuazione delle proposte per gli interventi in materia di federalismo fiscale. Valuta l'impatto organizzativo indotto dal decentramento gestionale e dalla devoluzione dei tributi. Predispone, in collegamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, le relazioni all'Avvocatura generale dello Stato in materia di contenzioso dei tributi regionali innanzi alla Corte costituzionale e al Consiglio di Stato con riferimento ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Effettua, per le materie di competenza, il monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali e fornisce supporto alla Commissione sulle spese fiscali istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. Fornisce agli uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza.

4. DIREZIONE AGENZIE E ENTI DELLA FISCALITÀ

Ufficio I

Segreteria del direttore. Affari generali. Supporto tecnico-amministrativo al direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione, nonché per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e la valutazione dei risultati. Supporta gli uffici della direzione nella gestione degli applicativi informatici da essi utilizzati. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle materie di competenza della direzione.

Ufficio II

Raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale. Coordina le attività dirette ad individuare i contenuti dell'atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche e dell'atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in raccordo con l'organismo indipendente di valutazione della *performance*. Coordina le attività in materia di pianificazione, monitoraggio e verifica dei risultati delle Agenzie. Effettua studi e ricerche, nonché attività di *benchmarking*. Assicura la partecipazione della direzione alle iniziative, anche di rilievo europeo e internazionale, in tema di amministrazione fiscale. Coordina l'attività prelegislativa e normativa negli ambiti di competenza della direzione. Coordina l'attività svolta dagli uffici per fornire, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo, anche acquisendo elementi istruttori presso le Agenzie.

Ufficio III

Predispone la convenzione di servizi con l'Agenzia del demanio, monitora e verifica i risultati di gestione ed acquisisce le informazioni necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni. Analizza i bilanci dell'ente. Svolge attività istruttoria e di supporto al Ministro per i controlli sugli atti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Svolge attività di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti e a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, predisponendo le relazioni di valutazione di conformità per il Ministro e per il direttore dell'Agenzia. Formula proposte ed esegue approfondimenti tematici, istruttorie, studi e pareri sulle funzioni istituzionali dell'ente fornendo, altresì, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo.

Ufficio IV

Predispone la convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, monitora e verifica i risultati di gestione ed acquisisce le informazioni necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni. Analizza i bilanci dell'ente. Svolge attività istruttoria e di supporto al Ministro per i controlli sugli atti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Svolge attività di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti e a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, predisponendo le relazioni di valutazione di conformità per il Ministro e per il direttore dell'Agenzia. Formula proposte ed esegue approfondimenti tematici, istruttorie, studi e pareri sulle funzioni istituzionali dell'ente, fornendo, altresì, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo.

Ufficio V

Predispone la convenzione con l'Agenzia delle entrate, monitora e verifica i risultati di gestione ed acquisisce le informazioni necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni. Predispone l'atto aggiuntivo con l'Agenzia delle entrate - Riscossione, monitora e verifica i risultati di gestione e acquisisce le informazioni necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni. Analizza i bilanci dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate - Riscossione. Svolge attività istruttoria e di supporto al Ministro per i controlli sugli atti dei citati enti ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Svolge attività di vigilanza sull'operato dei citati enti sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti e a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, predisponendo le relazioni di valutazione di conformità per il Ministro e per il direttore dell'Agenzia. Segreteria del comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, istituito ai

sensi dell'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Formula proposte ed esegue approfondimenti tematici, istruttorie, studi e pareri sulle funzioni istituzionali dei citati enti fornendo, altresì, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione, delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo.

Ufficio VI

Fornisce supporto metodologico per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulle Agenzie e cura il funzionamento e la manutenzione evolutiva delle relative applicazioni informatiche. Coordina le attività dirette alla predisposizione del programma annuale degli interventi di vigilanza. Contribuisce all'attività di vigilanza sull'operato delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti e a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, effettuando analisi delle problematiche maggiormente rilevanti comuni alle Agenzie sulla base delle segnalazioni degli altri Uffici della direzione e assicurando la gestione delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni di categoria e ordini professionali. Valuta le Carte dei servizi adottate dalle Agenzie e analizza le indagini di *customer satisfaction* da esse svolte in base alle convenzioni, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, elaborando proposte per migliorare la qualità dei servizi erogati ai contribuenti. Cura i rapporti con il Garante del contribuente e predispone la relazione annuale di cui all'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ufficio VII

Fornisce supporto al direttore generale delle finanze per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e il controllo analogo sulla società partecipata dal Dipartimento, nonché per l'esercizio dei diritti dell'azionista, ivi compresa la rappresentanza in assemblea. Assicura la tempestiva istruttoria di tutti i documenti prodotti dagli organi di amministrazione e controllo delle predette società. Cura la gestione dei rapporti con gli altri Dipartimenti del Ministero e le altre amministrazioni al fine di esercitare il controllo sulla società partecipata ai sensi di quanto disposto dallo statuto e dalla normativa vigente. Assicura la regolare e formale acquisizione di tutti gli elementi utili alla predisposizione degli atti di indirizzo concernenti le strategie, l'organizzazione e le politiche finanziarie e di sviluppo delle società. Cura la predisposizione degli atti per il contenzioso, le interrogazioni e le interpellanze parlamentari sulle società di competenza. Svolge analisi giuridiche, cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di competenza.

Ufficio VIII

Cura la programmazione e il monitoraggio delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del sistema tributario, svolgendo le attività di competenza per la formazione del bilancio di previsione dello Stato, per i relativi provvedimenti di assestamento e quelle propedeutiche alle variazioni di bilancio, in raccordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e ferme restando le competenze dell'Ufficio IX. Assicura la gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato destinati al funzionamento del sistema tributario riguardanti restituzioni, rimborsi, regolazioni contabili, crediti di imposta e, in genere, pagamenti in favore degli aventi diritto. Assicura il pagamento dei debiti commerciali del Dipartimento, in coordinamento con le altre strutture responsabili della spesa. Cura gli adempimenti di competenza ai fini del rendiconto generale dello Stato. Analizza, elabora e valuta, per gli aspetti di competenza della direzione, le proposte normative riguardanti le spese connesse alla regolazione e al coordinamento del sistema della fiscalità e le altre spese connesse al sistema tributario. Partecipa, in rappresentanza del Dipartimento, alla Conferenza permanente prevista dall'articolo 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

Ufficio IX

Cura la programmazione e il monitoraggio delle risorse finanziarie destinate al funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità statale, svolgendo le attività di competenza per la formazione del bilancio di previsione dello Stato, per i relativi provvedimenti di assestamento e quelle propedeutiche alle variazioni di bilancio, in raccordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Assicura la gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato destinati al funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità statale, in coordinamento con gli Uffici III, IV e V per gli aspetti di competenza. Cura gli adempimenti di competenza ai fini del rendiconto generale dello Stato. Elabora studi e metodologie per l'analisi dei bilanci e per la valutazione dei piani degli investimenti delle agenzie, coordinando le attività svolte al riguardo dagli Uffici III, IV e V. Svolge l'istruttoria sui bilanci e sui documenti prodotti dal Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Analizza, elabora e valuta le proposte normative riguardanti il funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità statale.

5. DIREZIONE RAPPORTI FISCALI EUROPEI E INTERNAZIONALI

Ufficio I

Segreteria del direttore. Affari generali. Supporto tecnico-amministrativo al direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione, nonché per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e la valutazione dei risultati. Assicura il coordinamento degli uffici della direzione e la consulenza su questioni di carattere generale o di rilevanza comune, incluse le richieste di informazioni qualificate nonché la redazione delle relazioni annuali al Parlamento per le materie di competenza nel quadro degli adempimenti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Provvede alla stipula di accordi e trattati in materia fiscale diversi dalle convenzioni contro la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio e dei *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA). Gestisce le questioni bilaterali con Paesi terzi in relazione a tali accordi, curando, altresì, il raccordo di tali atti con la normativa nazionale e assicurando il coordinamento con il Ministro
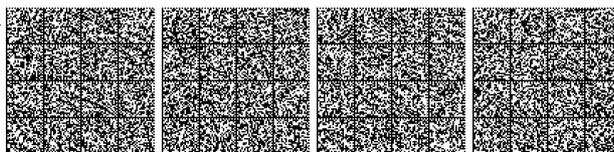
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Assicura le attività preparatorie alla stipula di accordi e trattati internazionali diversi da quelli fiscali contenenti disposizioni fiscali, curando anche i rapporti con le amministrazioni interessate all'attuazione di tali accordi e trattati. Cura, altresì, la gestione e il raccordo di tali atti con la normativa nazionale. Supporta l'organizzazione degli incontri internazionali. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale nelle materie di competenza della direzione.

Ufficio II

Effettua la consulenza giuridica nelle materie di diritto dell'Unione europea e internazionale di competenza della direzione. Fornisce il contributo alla valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle istanze e delle proposte di semplificazione e aggiornamento della normativa fiscale. Collabora, in collegamento con l'Ufficio legislativo e con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, all'esame delle procedure di infrazione in materia fiscale (fase pre-contenziosa e contenziosa) e al recepimento delle direttive europee. Cura le richieste dell'esecutivo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, al fine di assicurare i relativi adempimenti. Garantisce, a questi fini, il coordinamento e l'integrazione dei contributi del Dipartimento e delle Agenzie fiscali, nonché il collegamento con la Guardia di finanza.

Ufficio III

Assicura la rappresentanza dell'Italia nei gruppi di lavoro istituiti in sede dell'Unione europea ovvero in altre sedi internazionali in materia di imposte dirette. Garantisce a questo fine, il coordinamento e l'integrazione dei contributi delle direzioni del Dipartimento e delle Agenzie fiscali nonché il collegamento con la Guardia di finanza. Collabora con l'Ufficio II per la valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa in materia di imposte dirette nonché con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale per l'attuazione di normative in materia di imposte dirette derivanti dal diritto unionale e da obblighi internazionali.

Ufficio IV

Assicura la rappresentanza dell'Italia nei gruppi di lavoro istituiti in sede di Unione europea, ovvero in altre sedi internazionali in materia di I.V.A., accise, imposte ambientali e altre imposte indirette. Garantisce a questo fine, il coordinamento e l'integrazione dei contributi del Dipartimento delle Agenzie fiscali nonché il collegamento con la Guardia di finanza. Fornisce assistenza alla Direzione studi e ricerche economico-fiscali in materia di risorse proprie I.V.A.. Collabora con l'Ufficio II per la valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa in materia di I.V.A., accise, imposte ambientali e altre imposte indirette nonché con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale per l'attuazione di normative in materia di I.V.A., accise, imposte ambientali e altre imposte indirette derivanti dal diritto unionale e da obblighi internazionali.

Ufficio V

Provvede alla stipula delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio e per prevenire frodi e abusi fiscali, nonché dei *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA). Cura, per la parte di competenza del Ministero, i conseguenti adempimenti connessi alle procedure di ratifica. Gestisce le procedure amichevoli o di arbitrato o di prevenzione di possibili controversie internazionali sulla doppia imposizione relative a casi generali e a questioni interpretative. Assicura la rappresentanza dell'Italia nei gruppi di lavoro istituiti presso le sedi internazionali relativamente alle materie di competenza. A tale fine, assicura il coordinamento con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale e con l'Agenzia delle entrate. Collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale per l'attuazione di normative derivanti da obblighi internazionali.

Ufficio VI

Assicura la rappresentanza dell'Italia nei gruppi di lavoro istituiti in sede dell'Unione europea ovvero in altre sedi internazionali in materia di tassazione delle attività e delle transazioni finanziarie, nonché di aspetti fiscali collegati all'attuazione del mercato unico dei capitali. Garantisce a questo fine, il coordinamento e l'integrazione dei contributi delle direzioni del Dipartimento e delle Agenzie fiscali nonché il collegamento con la Guardia di finanza. Collabora con l'Ufficio II per la valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa in materia di imposte dirette nonché con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale per l'attuazione di normative in materia di imposte dirette derivanti dal diritto unionale e da obblighi internazionali.

Ufficio VII

Provvede alla stipula di accordi di cooperazione amministrativa internazionale per regolamentare lo scambio di informazioni ovvero le verifiche simultanee nel settore dell'imposizione diretta. Assicura la rappresentanza dell'Italia nei gruppi di lavoro in materia di cooperazione amministrativa istituiti in sede di Unione europea ovvero in altre sedi internazionali. Garantisce a questo fine il coordinamento e l'integrazione dei contributi delle direzioni del Dipartimento e delle Agenzie fiscali nonché il collegamento con la Guardia di finanza. Collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale per l'attuazione di normative in materia di cooperazione amministrativa e trasparenza fiscale derivanti dal diritto unionale o da obblighi internazionali. È l'Ufficio centrale di collegamento (C.L.O.), ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, che recepisce la direttiva n. 2011/16/UE, e successive modifiche, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale nonché ai sensi del regolamento 904/2010/UE relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. A tal fine monitora l'attività dello scambio di informazioni e favorisce la partecipazione delle Agenzie e della Guardia di finanza alle iniziative di cooperazione amministrativa in sede di Unione europea e altri organismi internazionali. È l'Ufficio centrale di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2008, n. 217, che ratifica la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997. In tale ambito, coordina l'attività di mutua assistenza amministrativa internazionale in materia doganale, svolge le attività previste dalla suddetta Convenzione, gestisce una banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti nonché dei casi di cooperazio-

ne diretta di cui all'articolo 5, comma 2, della Convenzione e delle forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 della Convenzione. Gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri Stati membri, quale Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri Stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di recepimento della direttiva n. 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Coordina la partecipazione del Dipartimento e delle Agenzie fiscali alle iniziative previste da programmi dell'Unione europea finalizzati a sostenere e promuovere la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati membri, nonché favorire le iniziative di formazione e *capacity building* delle amministrazioni.
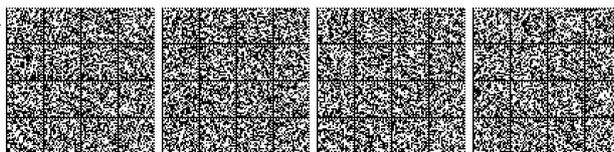
Ufficio VIII

Assicura il supporto al direttore per il coordinamento della rappresentanza dell'Italia nelle materie tributarie in seno all'Unione europea, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), a organismi e istituzioni finanziarie internazionali, a G7, G20 e altre formazioni internazionali, curando l'integrazione dei contributi degli Uffici della direzione e, ove necessario, delle altre direzioni del Dipartimento, nonché il collegamento con le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza. Cura la predisposizione della documentazione di supporto e degli elementi di informazione e intervento per la partecipazione del Ministro agli incontri istituzionali europei e internazionali. Assicura il supporto tecnico al direttore generale delle finanze per le attività istituzionali in sede europea e internazionale, coordinando i contributi degli uffici della direzione e, ove necessario, delle altre direzioni del Dipartimento. Cura l'Osservatorio delle politiche tributarie internazionali assicurando il regolare monitoraggio delle misure adottate dai principali paesi dell'UE e dell'OCSE. In raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, assicura il coordinamento delle attività di assistenza tecnica a Paesi terzi in materia fiscale realizzate dal Dipartimento, dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche in attuazione di impegni assunti in ambito internazionale. In collaborazione con le altre strutture competenti del Ministero, effettua il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte. Alla direzione sono assegnate, altresì, due posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza studio e ricerca, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Ufficio I

Segreteria del direttore. Affari generali. Supporto tecnico-amministrativo al direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione, nonché per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e la valutazione dei risultati. Fornisce il supporto amministrativo per la gestione degli organi collegiali di coordinamento del Sistema informativo della fiscalità e cura, nelle materie di competenza della direzione, le relazioni istituzionali con le altre strutture dell'amministrazione finanziaria e con le altre amministrazioni ed enti della pubblica amministrazione. Svolge attività di consulenza giuridico-amministrativa per la predisposizione del contratto che regola il rapporto con l'ente strumentale e degli altri atti negoziali, atti di gara, convenzioni e atti amministrativi di competenza della direzione. Svolge l'attività prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo. Cura lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di gestione documentale nel Dipartimento e il coordinamento degli stessi nell'ambito del Sistema informativo della fiscalità. Coordina le attività di reingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi del Dipartimento ai fini della digitalizzazione delle funzioni istituzionali. Fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle materie di competenza della direzione.

Ufficio II

Fornisce supporto al direttore generale delle finanze per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e il controllo analogo dell'ente strumentale affidatario della fornitura servizi ICT nell'ambito del Sistema informativo della fiscalità. Assicura la tempestiva istruttoria di tutti i documenti prodotti dagli organi di amministrazione e controllo del predetto ente anche coordinandosi, ove necessario, con gli altri uffici della direzione. Cura la gestione dei rapporti con gli altri Dipartimenti del Ministero e le altre amministrazioni, nonché con l'azionista, al fine di esercitare l'attività di controllo sull'ente strumentale ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dalla normativa vigente. Assicura la regolare e formale acquisizione di tutti gli elementi utili alla predisposizione degli atti di indirizzo concernenti le strategie, l'organizzazione e le politiche e finanziarie e di sviluppo dell'ente strumentale. Cura le attività e i rapporti con la segreteria di sicurezza del Dipartimento, del Ministero e dell'ente strumentale per la predisposizione e l'aggiornamento dei decreti di secretazione.

Ufficio III

Coordina il Piano triennale dell'informatica del Sistema informativo della fiscalità e la relazione annuale sullo stato di automazione di competenza del Dipartimento. Raccoglie e gestisce i dati di *budget* e di consuntivo dei contratti informatici del Dipartimento ai fini del controllo di gestione e per la verifica dei costi dei servizi informatici, nonché predispone le richieste di finanziamento per le iniziative ICT per il bilancio triennale. Cura la definizione e gestione del Piano di sviluppo informatico del Dipartimento, valutando l'applicabilità delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati, in termini di pianificazione temporale ed economica, effettuando il monitoraggio dei tempi e dei costi e verificando il rispetto dei livelli di servizio. Cura la gestione e il monitoraggio del *budget* del Piano di sviluppo informatico compresa la liquidazione dei corrispettivi all'ente strumentale. Coordina il gruppo di monitoraggio dei contratti informatici istituito ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 1993 e l'elaborazione della relazione semestrale e annuale delle attività riferite al contratto esecutivo del Dipartimento, in conformità alla circolare n. 4/2016 dell'Agenzia per l'Italia digitale.
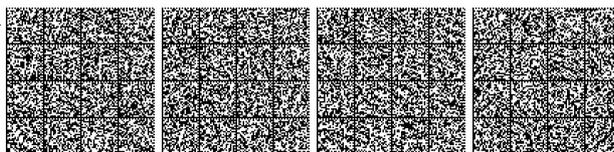
Ufficio IV

Gestisce e coordina i progetti relativi ai sistemi per il governo del contratto con l'ente strumentale, i progetti relativi ai sistemi comuni/trasversali alle strutture organizzative dell'amministrazione finanziaria, i progetti ICT della direzione. Cura lo sviluppo di iniziative per l'integrazione e l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità, nonché per la cooperazione e interoperabilità con il sistema fiscale allargato e con le altre pubbliche amministrazioni. Gestisce il progetto di *benchmark* relativo ai costi/prezzi dei servizi ICT e delle iniziative di *customer satisfaction* relative al Sistema informativo della fiscalità, in collaborazione con le strutture organizzative dell'amministrazione finanziaria. Fornisce supporto metodologico e tecnico alle altre direzioni per la gestione dei progetti ICT del Dipartimento e collabora con altri Dipartimenti del Ministero per attività e progetti ICT di interesse comune. Cura la gestione infrastrutturale dei portali web del Dipartimento. Partecipa a progetti di e-gov e internazionali, e rappresenta l'Amministrazione presso sedi e istituzioni nazionali e dell'Unione europea. Cura le relazioni con l'Agenzia per l'Italia digitale e gli altri enti esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità. Collabora, per gli aspetti di competenza, alla predisposizione dei documenti con cui si definiscono, per il Sistema informativo della fiscalità, le linee strategiche atte a garantire l'unitarietà e l'interoperabilità e le linee strategiche di natura tecnologica e in materia di sicurezza. Collabora, per gli aspetti di competenza, alle attività di reingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi del Dipartimento ai fini della digitalizzazione delle funzioni istituzionali.

Ufficio V

Gestisce la soluzione infrastrutturale dei servizi tecnologici del Dipartimento, assicurando il coordinamento operativo con l'ente strumentale. Coordina la rilevazione dei fabbisogni e la definizione del programma di acquisizione di beni e servizi informatici del Dipartimento, curandone l'attività contrattuale di acquisto. Gestisce il patrimonio informatico del Dipartimento. Coordina e governa gli accessi e le abilitazioni degli utenti ai sistemi informativi del Sistema informativo della fiscalità.

Ufficio VI

Predispone, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati dal Ministro, i documenti con cui si definiscono, per il Sistema informativo della fiscalità, le linee strategiche atte a garantire l'unitarietà e l'interoperabilità e le linee strategiche di natura tecnologica e in materia di sicurezza, anche al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *n)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019. Assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel Sistema informativo della fiscalità avvenga nel rispetto degli indirizzi per la sicurezza informatica e della normativa sulla sicurezza cibernetica nazionale e sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Collabora, per gli aspetti di competenza, alle attività di reingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi del Dipartimento ai fini della digitalizzazione delle funzioni istituzionali. Assicura il governo dell'infrastruttura di rete del Sistema informativo della fiscalità e l'attività di indirizzo delle scelte relative alla progettazione ed evoluzione della rete unitaria di settore, curando il coordinamento dei servizi relativi al Sistema pubblico di connettività. Assicura il supporto tecnico per la partecipazione alla struttura di governo del CERT-MEF (*Computer Emergency Response Team*) e il contributo dipartimentale al suo funzionamento».

e) all'articolo 5, 1. Unità organizzative di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, le parole da «Ufficio strategie di comunicazione ed eventi» a «Monitoraggio quotidiano delle informazioni sui *media* e i *social media* di interesse del Dipartimento» sono soppresse e dopo le parole «Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento sono assegnate altresì» la parola «quattro» è sostituita con la parola «tre».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. In ragione dell'assetto di competenze istituzionali stabilito dall'ordinamento vigente e della conseguente nuova struttura ordinamentale dei Dipartimenti, al fine di assicurare una coerente allocazione delle posizioni dirigenziali non generali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, in riferimento alle venti posizioni dirigenziali non generali previste per incarichi di consulenza, studio e ricerca di cui all'articolo 21-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, cinque di tali posizioni dirigenziali non generali sono destinate dal presente decreto al Dipartimento dell'economia, con contestuale riduzione di cinque posizioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Sono inoltre destinate al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, le due posizioni dirigenziali non generali istituite dall'articolo 1, comma 548, della legge 29 dicembre 2023, n. 213, facenti parte della struttura tecnica di cui si avvale la Cabina di regia prevista dall'articolo 28-*quinquies*, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, i cui compiti saranno definiti con successivo provvedimento.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modificazioni, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1164

24A04628
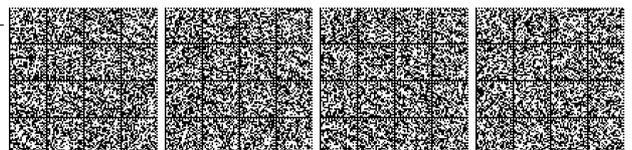
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 6 agosto 2024.

Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del Centro Storico di Accumoli. (Ordinanza speciale n. 85).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli»;

Viste, altresì, le ordinanze speciali:

a. n. 38 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli»;

b. n. 56 del 27 luglio 2023, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli"»;

c. n. 65 del 28 novembre 2023, recante «Modifiche alle ordinanze speciali n. 11 del 15 luglio 2021, n. 17 del 15 luglio 2021, n. 37 del 2 novembre 2022, n. 39 del 23 dicembre 2022 e n. 4 del 6 maggio 2021»;

Visto il Protocollo d'intesa firmato il 7 novembre 2018 tra la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, la Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio dell'Università Sapienza di Roma e il Master in restauro architettonico e culture del patrimonio per «la ricerca e l'interpretazione grafica e documentaria sui centri colpiti dal sisma 2016 nei comuni di Amatrice e Accumoli», promosso dall'Università di Roma Tre;

Considerato, in particolare, che il territorio di Accumoli è caratterizzato da una morfologia molto diversificata e si sviluppa in un nucleo centrale e 17 frazioni o «ville» e che il centro storico del capoluogo ha subito danni ingenti al tessuto urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e irrimediabilmente danneggiato, con difficoltà di accesso allo stesso per il difficile passaggio carrabile causato dagli eventi sismici;

Considerato che il centro storico di Accumoli risulta ad oggi sostanzialmente disabitato per cui la ricostruzione non può limitarsi ai soli edifici, ma deve riguardare anche le strade, gli spazi pubblici, per consentire di ricucire anche il tessuto sociale che è stato bruscamente interrotto dagli eventi sismici del 2016/2017;

Considerato che le ordinanze speciali numeri 17 del 2021, n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023, hanno riconosciuto e delineato per il centro storico di Accumoli un complesso articolato di interventi in cui la ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani risulta fortemente legata, in termini di programmazione ed esecuzione, alla ricostruzione privata di aggregati edilizi ed edifici singoli;

Considerato, più in dettaglio, che:

gli approfondimenti condotti in relazione all'attuazione alle testé richiamate ordinanze speciali, circa le caratteristiche dei luoghi e delle opere da realizzare, ha evidenziato una forte reciproca interferenza tra gli edifici pubblici e privati oggetto di ricostruzione nel centro storico di Accumoli, sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, piuttosto che di realizzazione degli spazi pubblici, sia indirettamente per la stretta prossimità di ubicazione che rende necessario coordinarne strettamente la cantierizzazione anche imponendo una sequenza specifica di realizzazione;

al fine di consentire la ripresa sociale ed economica del Comune di Accumoli occorre accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico;

l'USR Lazio, con nota prot. 154659 del 2 febbraio 2024, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0004042-A-02/02/2024, ha evidenziato il vantaggio rilevante di procedere alla ricostruzione del centro storico di Accumoli con un intervento unitario di riconfigurazione della *forma urbis* tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali;

tale approccio presenta, inoltre, il vantaggio di poter più efficacemente realizzare, contestualmente all'intervento di ricostruzione, quegli aggiustamenti di riassetto urbanistico del centro storico vocati alla sicurezza ed alla rigenerazione urbana, che contemperino la finalità di ripristino della *forma urbis* con funzioni ed esigenze moderne della collettività;

attesa la complessità dei processi di ricostruzione delineati per il centro storico di Accumoli dalle ordinanze speciali numeri 17 del 2021, n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023, che sono articolati in complessi interventi di ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani e interventi di ricostruzione privata di aggregati edilizi ed edifici singoli, si è ritenuto opportuno che la fattibilità di detto intervento unitario, che le norme vigenti configurano anche a carattere pubblico, venga ad essere preventivamente valutata e accertata in termini di tecnici, economici ed amministrativi;

tale attività di studio, necessaria al coordinamento dei cantieri di ricostruzione al fine di assicurare il controllo e la riduzione delle interferenze tra i cantieri dei singoli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture ed opere pubbliche, rientra nelle previsioni dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022;

per la realizzazione di detto studio di fattibilità, l'USR, nella richiamata nota prot. 154659 del 2 febbraio 2024, ha proposto un insieme articolato di attività di analisi e approfondimenti tecnici, urbanistici, economici ed amministrativi, specificando il dettaglio delle professionalità necessarie, con una prima stima di fabbisogno finanziario ed una descrizione delle singole attività correlate a ciascuna professionalità, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il sub-Commissario, ing. Fulvio Maria Soccodato, con nota dell'USR Lazio, prot. 265519, del 26 febbraio 2024, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0007124-P-26/02/2024, ha dato riscontro positivo alla suddetta proposta, spe-

cificando che la spesa stimata trova copertura, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 37 del 2022, nel «Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti», istituito dall'art. 1, comma 4, della medesima ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021;
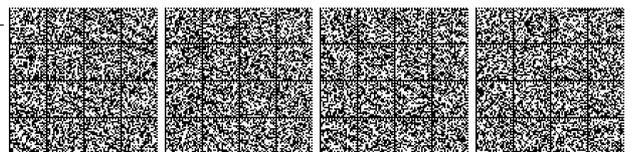
Visto che, in data 13 marzo 2024, è stato sottoscritto tra USR Lazio e il sub-Commissario apposito «Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli»;

Vista la nota del sub-Commissario, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il numero CGRTS-17386-P-07/05/2024 con la quale si comunica all'USR Lazio che ricorrono le condizioni e risultano verificate le finalità di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 37 del 2022;

Visto il decreto n. 343 del 9 maggio 2024 con il quale sono disciplinate le modalità di trasferimento fondi per la contrattualizzazione degli incarichi professionali e dei contratti con l'Università Roma 3 delle spese stimate per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un intervento unitario di ricostruzione del centro storico di Accumoli, ai sensi dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021 per complessivi euro 196.664,00;

Vista la nota, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0030741-A-02/08/2024, con la quale l'USR Lazio ha trasmesso gli elaborati afferenti allo «Studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli: progetto unitario di riconfigurazione della *forma urbis* tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e provati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi, sia pubblici che privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali» nel Comune di Accumoli e che lo stesso risulta altresì corredato da studi specialistici finalizzati a fornire conoscenze, interpretazioni e possibili soluzioni essenziali per definire lo sviluppo progettuale sulla base di fondate cognizioni tecnico-scientifiche, il più possibile oggettive, metodologicamente corrette secondo le diverse discipline coinvolte;

Ritenuto che, come riportato dall'USR Lazio e dal subcommissario a valle dell'esperienza maturata in questi anni, per il superamento delle difficoltà e impedimenti che hanno causato i ritardi fino ad ora registrati nell'avvio dei cantieri, sia pubblici che privati, la ricostruzione del centro storico di Accumoli possa avvenire con maggiore efficacia ed affidabilità attraverso un intervento che si delinei appunto come unitario, come peraltro già sperimentato in contesti vicini (Arquata del Tronto, Castelluccio di Norcia), che coinvolga sia la parte di competenza pubblica che quella privata;

Ritenuto, altresì che, il descritto approccio presenta, inoltre, il vantaggio di poter più efficacemente realizzare, contestualmente all'intervento di ricostruzione, quegli aggiustamenti di riassetto urbanistico del centro storico vocati alla sicurezza ed alla rigenerazione urbana, che contemperino la finalità di ripristino della *forma urbis* con funzioni ed esigenze moderne della collettività;

Considerato che gli esiti del richiamato studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli hanno mostrato che:

atteso il danneggiamento occorso all'edificato che ha portato a larga distruzione del borgo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della *forma urbis* ponendo alla base la ricostruzione e ripristino delle caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, contemplando al contempo le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici;

risulta necessario dettare specifiche strategie e indirizzi progettuali per la ricostruzione del centro di Accumoli, comprensivo di visione di sviluppo, indirizzi per la struttura urbana minima e di mitigazione della vulnerabilità sismica urbana;

si rende necessario individuare gli interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione del borgo nelle sue componenti pubbliche e private;

Vista la delibera della giunta comunale di Accumoli n. 65 del 6 agosto 2024 (acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0031107-A-06/08/2024), dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale l'Amministrazione comunale:

ha recepito gli elaborati dello studio per il progetto unitario di ricostruzione del centro storico di Accumoli trasmessi dall'USR Lazio;

ha condiviso il percorso avviato in ordine allo sviluppo ed alla promozione del progetto unitario di riconfigurazione della *forma urbis* del centro storico di Accumoli capoluogo, tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici che privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali, al contempo fornendo le seguenti indicazioni:

necessità di conferma e rispetto delle volumetrie interrate esistenti *ante* sisma, con particolare riferimento a cantine, magazzini e locali tecnici;

preventivo approfondimento in ordine ai tempi di realizzazione della progettualità nonché alla divisione in lotti dell'intervento ed alla possibilità di intervenire contemporaneamente su più lotti;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione nel Comune di Accumoli;

Ritenuto, di individuare tra gli interventi indicati nel richiamato studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli quelli aventi carattere prioritario ed indispensabile, di seguito riportati:

interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sud ed est del centro storico e riparazione della strada provinciale 18 con parziale modifica su nuovo tracciato;

interventi di riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno della viabilità urbana e degli spazi pubblici aperti;
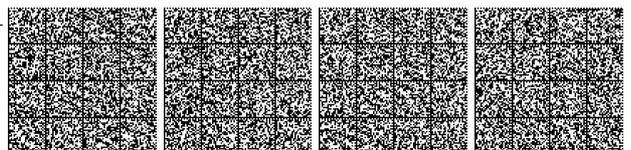
interventi di realizzazione di terrazzamenti e strutture di sostegno per ricostruzione dei piani fondali delle opere e degli edifici pubblici e privati del centro storico;

Considerato che i suddetti interventi presentano un quadro economico complessivo pari a euro 35.288.050,00 e che le predette somme sono calcolate in base a una stima presuntiva parametrica sviluppata dall'USR Lazio nell'ambito dello studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli, sopra citato;

Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che sulla base delle valutazioni di cui sopra si rende, dunque, necessario stanziare l'importo degli oneri di progettazione di euro 3.500.000,00 a valere sulla presente ordinanza e che tale importo è stato calcolato in base all'equivalente importo necessario per la progettazione di fattibilità tecnico economica previsto dalle vigenti tariffe professionali approvate con decreto ministeriale e sommando una stima, condotta su base esperienziale, dei costi delle indagini topografiche, geognostiche e ambientali;

Ritenuto che sia possibile riconoscere come soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza l'USR Lazio; confermando come sub-Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato in ragione dell'esperienza maturata e della competenza professionale dimostrata;

Vista la relazione del sub-commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0031096-A-06/08/2024 e gli esiti dell'istruttoria dallo stesso condotta assieme all'USR Lazio, (all. sub 1);

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie (anche attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga normativa previsti dalla legislazione vigente), di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, dunque, di confermare anche per gli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro previsto dall'art. 11-*bis* dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, come introdotto dall'ordinanza speciale n. 65 del 2023;

Considerato che, nell'ottica di accelerare il processo ricostruttivo e dei nuovi interventi unitari prospettati, appare necessario ridurre le tempistiche per la predisposizione dei progetti e consentire la concentrazione valutativa e documentale all'interno del progetto di fattibilità tecnico-economica anche dei precedenti documenti rappresentati dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP), nonché prevedere la facoltatività della sottoposizione dei progetti ai pareri previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato, altresì, che allo scopo di acquisire informazioni, dati, elaborazioni, contributi tecnico-scientifici, consulenze altamente specializzate, supporti di natura giuridica, tecnica o amministrativa, necessari per il più rapido completamento delle attività di progettazione e di quelle necessarie per la successiva realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria del centro storico di Accumoli, appare utile prevedere la facoltà per il soggetto attuatore di sottoscrivere apposite convenzioni con soggetti pubblici, ivi incluse società *in house* di livello nazionale, i cui oneri siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Ritenuta, sotto altro profilo, la necessità di evitare, anche nelle more del completamento della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica e, per l'effetto di consentire la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'art. 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, comunque, di sottoporre in tali casi il contratto eventualmente stipulato alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti e che nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario avrà esclusivamente diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati *medio tempore* dal direttore dei lavori;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 5 agosto 2024 presenta una disponibilità pari a euro 1.108.585.943,34 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari a euro 1.413.308.976,37;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Accumoli;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2024 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e clausola di prevalenza

1. La presente ordinanza introduce disposizioni speciali e derogatorie alla normativa vigente, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione del centro storico di Accumoli avviato con l'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, nell'ottica dell'immanente principio
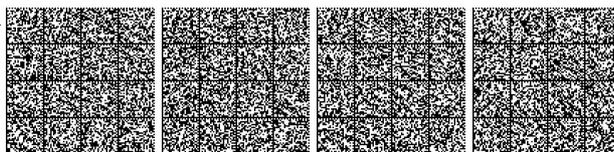
del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, integrando il complesso degli interventi critici e urgenti di ricostruzione pubblica e regolandone l'attuazione tramite interventi di ricostruzione pubblica unitaria, anche comprensivi di interventi di ricostruzione privata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 226, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, agli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Accumoli si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché nelle ordinanze speciali n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023 devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo. Al contempo, per quanto non modificato nella presente ordinanza, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché nelle ordinanze speciali n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023 e n. 65 del 28 novembre 2023 e di ogni altra ordinanza che disciplina, o che è comunque applicabile a, la ricostruzione del Comune di Accumoli; tali deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

4. In caso di contrasto con disposizioni contenute in precedenti ordinanze o atti comunque denominati del Commissario straordinario, ivi incluse con quelle delle ordinanze speciali n. 17 del 2021, n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023 prevarranno le disposizioni della presente ordinanza.

5. Per quanto non previsto nella presente ordinanza continuano a trovare applicazione le disposizioni e le deroghe previste nelle ordinanze speciali n. 17 del 2021, n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023, nonché in ogni ulteriore ordinanza che disciplina, o che è comunque applicabile a, la ricostruzione del Comune di Accumoli.

Art. 2.

Principi generali per la ricostruzione unitaria

1. La ricostruzione del centro storico di Accumoli è volta a ripristinare la *forma urbis* dell'abitato totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare un borgo resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sarà promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualità della vita.

2. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

3. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi pubblici con quelli privati, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.

4. La ricostruzione pubblica centro storico di Accumoli è articolata in una successione di due distinte fasi, nel seguito dettagliate:

a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed attuarsi tramite la presente ordinanza, comprendente i seguenti interventi ed attività:

1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del borgo, nonché delle opere pubbliche a questi funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;

2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata del centro storico di Accumoli, anche specificati come prioritari nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, tramite un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;

3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;

4. avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonché degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;

b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4 della lettera *a)*, sia gli edifici privati, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga.

Art. 3.

Principi generali di coordinamento

1. La ricostruzione del centro storico di Accumoli è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, l'USR Lazio e il Comune di Accumoli adottano,
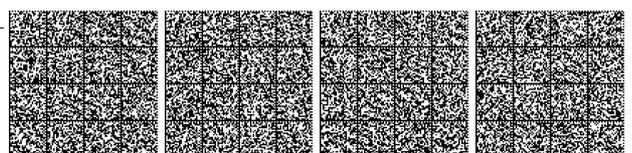
ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e procedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, il sub-Commissario, l'USR Lazio e il Comune di Accumoli esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati al fine di rispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione, in coerenza con i contenuti dello studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli di cui in premessa, nonché allo scopo di rispettare le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle ordinanze relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati.

Art. 4.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso dei seguenti interventi, funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata del centro storico di Accumoli, da avviarsi durante la prima fase della ricostruzione unitaria di cui al precedente art. 2, comma 4:

a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata di cui all'art. 2, comma 2, punti 1, 5 e 6 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni;

b) interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sud ed est del centro storico e riparazione della strada provinciale 18 con parziale modifica su nuovo tracciato, da realizzare anche in stralci funzionali, di importo complessivo preventivato euro 6.992.300,00;

c) interventi di riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno della viabilità urbana e degli spazi pubblici aperti, da realizzare anche in stralci funzionali, di importo complessivo preventivato euro 3.937.500,00;

d) interventi di realizzazione di terrazzamenti e strutture di sostegno per ricostruzione dei piani fondali delle opere e degli edifici pubblici e privati del centro storico, da realizzare anche in stralci funzionali, di importo complessivo preventivato euro 24.358.250,00;

2. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, punti *b)*, *c)* e *d)*, di importo preventivato complessivo pari a euro 35.288.050,00, con la presente ordinanza viene finanziato il progetto di fattibilità tecnico economica da anticipare durante la prima fase della ricostruzione di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, tramite uno stanziamento di euro 3.500.000,00. Atteso che gli interventi potrebbero essere realizzati conseguendo significativi vantaggi in termini di tempi e costi tramite l'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, gli stessi saranno interamente finanziati con successiva ordinanza a seguito degli accertamenti di cui all'art. 5.

3. Gli interventi individuati quali necessari per la ripresa della vivibilità della città e dei suoi valori sociali e culturali, di cui all'art. 2, comma 2, punti 3, 4, 7, 8 e 9 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, vengono attuati per le sole fasi di progettazione che risultano indipendenti dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico.

4. È comunque autorizzata la realizzazione di opere ed edifici pubblici, nonché di interventi di ricostruzione privata che risultino indipendenti – a seguito di accertamento operato dall'USR Lazio – rispetto all'intervento unitario di ricostruzione del centro storico.

Art. 5.

Governance *dell'intervento unitario*

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Accumoli, il sub-Commissario, l'USR Lazio e il Comune di Accumoli adottano nella prima fase di cui all'art. 2, comma 4, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Il tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 14 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il tavolo permanente garantisce altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di *governance* della ricostruzione.

3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub-Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:

a) l'USR Lazio svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 nonché indicate all'art. 8 della presente ordinanza e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico sia rispettato;

b) il comune contribuisce alla ricostruzione collaborando con il sub-Commissario e con l'USR Lazio con tutte le attività e azioni riconducibili alla propria competenza, e promuove la partecipazione attiva della popolazione alla ricostruzione;

c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.

4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, nell'ambito della ricostruzione pubblica il soggetto attuatore di cui all'art. 8 ha il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi assegnatigli, di stazione appaltante, nonché di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Il soggetto attuatore si interfaccia, altresì, con il tavolo per-

manente di coordinamento per il tramite del sub-Commissario e adegua le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub-Commissario.
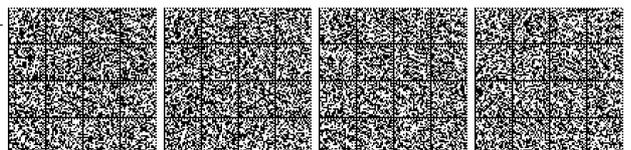
Art. 6.

Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica

1. L'accertamento di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, punto 1, è effettuato tramite una o più delibere del consiglio comunale di Accumoli, da adottare anche contestualmente alla prossima adozione del programma straordinario di ricostruzione, sulla base dello studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli di cui in premessa.

2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticità ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi:

a) una planimetria in scala 1:2000, o maggiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica unitaria, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica;

b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti;

c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione o che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, nonché dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica unitaria;

d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema:

1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime;

2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma;

3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettere *a)* e *b)*, con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004;

g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sarà reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti;

h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualità architettonica, in coerenza con il programma straordinario di ricostruzione adottato o in via di adozione.

3. Le delibere, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub-Commissario e dell'USR Lazio, entro il termine di novante giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e sono tempestivamente trasmesse agli stessi.

Art. 7.

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione unitaria del centro storico di Accumoli nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Al sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020, sono attribuiti i poteri, i compiti e le funzioni previsti dall'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, da esercitare in continuità con l'attuazione della stessa.

4. Il sub-Commissario approva il cronoprogramma generale della ricostruzione unitaria del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'attuazione degli interventi pubblici e degli interventi privati, e i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale.

Art. 8.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Al fine di rendere unitario il processo di attuazione degli interventi funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata del centro storico di Accumoli e di garantirne un adeguato coordinamento, anche in relazione alla stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'USR Lazio, presentando i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, è individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della presente ordinanza. Resta ferma la competenza del Comune di Accumoli in materia urbanistica ed edilizia del territorio. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti 5 e 6 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, il Commissario straordinario regolerà con proprio decreto il passaggio dei CUP tra il Comune di Accumoli e l'USR Lazio anche con l'eventuale scorporo degli importi già impegnati, fermo restando il complessivo finanziamento autorizzato per ciascun intervento.

2. Per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, il sub-Commissario può avvalersi, con oneri a carico dei
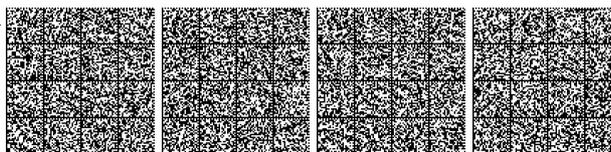
quadri economici degli interventi da realizzare, anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

3. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

4. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Allo scopo di acquisire informazioni, dati, elaborazioni, contributi tecnico-scientifici, consulenze altamente specializzate, supporti di natura giuridica, tecnica o amministrativa, necessari per il completamento delle attività di progettazione e la successiva realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria del centro storico di Accumoli, ivi inclusi quelli di cui all'art. 4 della presente ordinanza, il soggetto attuatore può sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici, ivi incluse società *in house* di livello nazionale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 9.

Modalità di esecuzione degli interventi e deroghe

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza è sempre possibile fare ricorso alla definizione di uno o più accordi quadro ai sensi dell'art. 11-*bis* dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, come introdotto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 65 del 2023.

2. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento espresso all'art. 4, l'accorpamento degli interventi in lotti unitari o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi è stabilito con decreto del Commissario straordinario.

3. Allo scopo di ridurre le tempistiche necessarie allo sviluppo delle progettazioni degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza e in considerazione della particolare natura dei luoghi dove insisteranno le opere da realizzare:

(i) in deroga all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e agli articoli 2 e 3 dell'allegato I.7 al decreto legislativo n. 36 del 2023, le valutazioni proprie e i contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sono svolte nella fase di progettazione tecnica e di fattibilità e riportati direttamente all'interno del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

(ii) in deroga all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà dei soggetti attuatori degli interventi richiedere i pareri preventivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica.

4. In ragione dell'urgenza di procedere alla realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'art. 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

5. Per gli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza sono altresì confermate tutte le modalità attuative e le deroghe previste dall'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle ulteriori ordinanze che disciplinano la ricostruzione nel Comune di Accumoli.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, quantificati in euro 3.500.000,00, si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 11.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissa-

rio straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
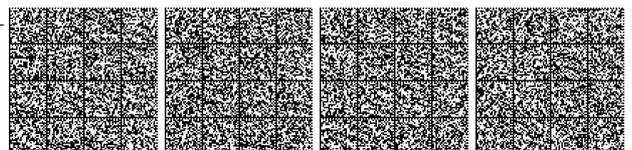
Roma, 6 agosto 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2349

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A04665

ORDINANZA 7 agosto 2024.

Prime disposizioni di coordinamento per l'attuazione dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione». Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 142 del 30 maggio 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024. (Ordinanza n. 200).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno n parico412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area del Campi Flegrei e per interventi di protezione civile):

Visto in particolare l'art. 11 (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia) che dispone:

«1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assi-

stenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

Vista l'ordinanza commissariale n. 197 del 24 luglio 2024 con cui, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2024, è stato istituito il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione a far data dal 1° settembre 2024;

Vista legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati in data 5 agosto 2024 e, in particolare:

l'art. 1, comma 2, che dispone:

«Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91»;

l'art. 9-*duodecies* (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia) che dispone:

«1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario del Governo sulla contabilità speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo»;

Vista l'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 recante la «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi» e in particolare:

a) l'art. 2 (Danni gravi) comma 2 che dispone:

«Nel caso di edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il termine per la presentazione della domanda di contributo è di 150 giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa»;

b) l'art. 4 (Sanzioni) che dispone:

«1. La mancata presentazione della domanda di concessione di contributo entro i termini di cui ai precedenti articoli, determina automaticamente la sospensione del contributo di autonoma sistemazione, CAS, secondo le modalità del Protocollo di intesa, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario Straordinario, dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria.

2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previsti dagli articoli precedenti determina l'automatica applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 nonché, per i danni lievi, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del testo unico della ricostruzione privata»;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 23 giugno 2022 n. 899 con la quale si è:

1. disposta la sospensione dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nei confronti dei soggetti che non presentino, entro il 15 ottobre 2022 (termine poi prorogato con ordinanze n. 959 del 17 gennaio 2023 e n. 1006 del 16 giugno 2023, e da ultimo al 30 giugno 2024 con ordinanza n. 1073 del 26 febbraio 2024) le domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, fatte salve le cause impeditive previste dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo;

2. stabilito che la sospensione operi fino alla data di effettiva presentazione della domanda e che non si provveda al riconoscimento degli importi non corrisposti durante il periodo di sospensione;

Vista l'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 recante la «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023» e in particolare:

l'art. 2, comma 1, che dispone:

«Per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del contributo per l'autonoma sistemazione, dell'assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché in immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 105 del testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, altresì formalizzate in forma semplificata, il termine definitivo è fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020.»;

Ritenuta la competenza del Commissario straordinario del Governo in ordine alla determinazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;

Ritenuta la necessità di adeguare la disciplina contenuta nelle ordinanze commissariali n. 142 del 30 maggio 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024 nelle parti in cui si dispone in ordine alla sospensione delle misure di assistenza abitativa e del contributo per l'autonoma sistema-

zione, con le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2024, all'art. 9-*duodecies* della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati in data 5 agosto 2024 e all'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 che ha istituito il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
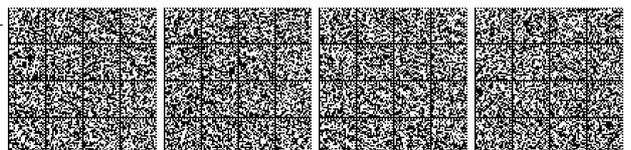
Visti tutte le ordinanze, tutti i decreti o tutti gli atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario sino alla data della presente ordinanza che fanno riferimento al contributo per l'autonoma sistemazione;

Ritenuta la necessità di coordinare tutti gli atti richiamati con la nuova disciplina del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione che sarà operativo dal 1° settembre 2024;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere stante la decorrenza disposta dalla richiamata normativa e al fine di consentire la continuità dell'assistenza alla popolazione a fronte della cessazione del contributo per l'autonoma assistenza a far data dal 1° settembre 2024;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2024;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023

1. All'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 2, comma 2, dopo le parole «delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa» e prima del punto inserire le seguenti:

«e del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»;

b) all'art. 4, comma 1:

le parole «contributo per l'autonoma sistemazione, CAS, secondo le modalità del Protocollo di intesa, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria.» sono sostituite con le seguenti:

«contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. La sospensione opera fino alla data di effettiva presentazione della domanda. Non si provvede al riconoscimento degli importi del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non corrisposti durante il periodo di sospensione.».

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024

1. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

le parole «contributo per l'autonoma sistemazione» sono sostituite con le parole «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione».

Art. 3.

Disposizioni di coordinamento con l'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024, tutti i richiami al contributo per l'autonoma sistemazione - CAS contenuti in ordinanze, decreti o atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario sino alla data della presente ordinanza che fanno riferimento al contributo per l'autonoma sistemazione devono intendersi riferiti, ove compatibili, al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

Art. 4.

Entrata in vigore e dichiarazione di efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza per le ragioni di cui in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 7 agosto 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2324

24A04664
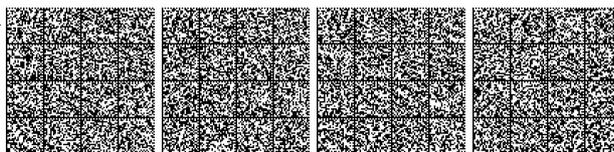
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 28 agosto 2024.

Rettifiche dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 152 dell'8 agosto 2024 (prot. 166249/2024), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2024;

Rilevati due refusi nell'art. 32 del testo statutario;

Decreta:

1. Di apportare le seguenti modifiche:

all'art. 32, comma 1, lettera *e)*, dove è scritto:

«in considerazione della rete di relazioni storiche dell'Ateneo senese, per individuare un o una componente che possa garantire una valida espressione del territorio, un membro appartenente ai ruoli dell'Università è designato dal Rettore o dalla Rettrice dopo aver sentito la Sindaca o il Sindaco di Siena e il o la Presidente della Provincia entro una rosa definita con le stesse modalità descritte alla lettera *d)* del presente comma»,

leggasi:

«in considerazione della rete di relazioni storiche dell'Ateneo senese, per individuare un o una componente che possa garantire una valida espressione del territorio, un membro non appartenente ai ruoli dell'Università è designato dal Rettore o dalla Rettrice dopo aver sentito la Sindaca o il Sindaco di Siena e il o la Presidente della Provincia entro una rosa definita con le stesse modalità descritte alla lettera *d)* del presente comma»;

all'art. 32, comma 4, dove è scritto:

«I membri esterni di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale e un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale»,

leggasi:

«I membri di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale e un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale».

2. L'avvertenza sulle correzioni di cui al presente provvedimento sarà pubblicata nell'albo *on-line* di Ateneo e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 28 agosto 2024

Il Rettore: DI PIETRA

24A04622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Frazione flavonioca micronizzata, costituita da Diosmina al 90% ed Esperidina al 10%, «Venage».

Estratto determina AAM/PPA n. 672/2024 del 30 agosto 2024

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale VENAGE nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049777042 (base 10) 1HH2DL (base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049777055 (base 10) 1HH2DZ (base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» - 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049777067 (base 10) 1HH2FC (base 32).

Principio attivo: frazione flavonioca micronizzata, costituita da Diosmina al 90% ed Esperidina al 10%.

Codice pratica: N1B/2024/630.

Titolare A.I.C.: IPSO Pharma S.r.l. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033, Episcopia, Potenza, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04600

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Frazione flavonioca micronizzata, costituita da Diosmina al 90% ed Esperidina al 10%, «Vasmina».

Estratto determina AAM/PPA n. 673/2024 del 30 agosto 2024

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale VASMINA nelle confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049778044 (base 10) 1HH3CW (base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049778057 (base 10) 1HH3D9 (base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL» - A.I.C. n. 049778069 (base 10) 1HH3DP (base 32);

Principio attivo: frazione flavonioca micronizzata, costituita da diosmina al 90% ed esperidina al 10%.

Codice pratica: N1B/2024/631.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via dei giardini n. 34 - 85033 - Episcopia, Potenza, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04601

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Frazione flavonioca micronizzata, costituita da Diosmina al 90% ed Esperidina al 10%, «Esperis».

Estratto determina AAM/PPA n. 674/2024 del 30 agosto 2024

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale ESPERIS nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049776040 (base 10) 1HH1F8 (base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049776053 (base 10) 1HH1FP (base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049776065 (base 10) 1HH1G1 (base 32).

Principio attivo: frazione flavonioca micronizzata, costituita da diosmina al 90% ed esperidina al 10%.

Codice pratica: N1B/2024/629.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in Via S. Rocco n. 6, 85033, Episcopia, Potenza, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04602

Rettifica della determina AAM/PPA n. 605/2024 del 19 luglio 2024 concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D_3), «Trediv».

Estratto determina AAM/PPA n. 675/2024 del 30 agosto 2024

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/PPA n. 605/2024 del 19 luglio 2024, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 7 agosto 2024, concernente il trasferimento di titolarità del medicinale TREVID, dalla società Konpharma S.r.l. con sede legale in via Pietro Della Valle, 1 - 00193 Roma, codice fiscale 08578171004 alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000:

laddove riportato:

medicinale TREDIV,

leggasi:

medicinale TREVID.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04603
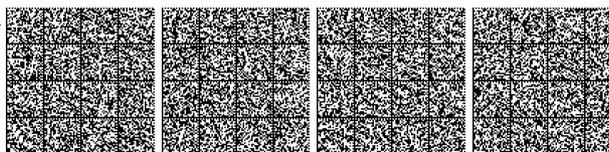
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido alendronico, «Doryx».

Estratto determina AAM/PPA n. 676/2024 del 30 agosto 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1265.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Medicinale: DORYX.

A.I.C. 037644010 - «70 mg compresse» 4 compresse.

A.I.C. 037644022 - «70 mg compresse» 12 compresse in blister AL/AL,

alla società Eberlife Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Porzio s.n.c. - 80143 CDN Isola E1, Napoli, codice fiscale 09675161211.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04604

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estradiolo, «Dermestril».

Estratto determina AAM/PPA n. 679/2024 del 30 agosto 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1189.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rottapharm S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5, 20122 Milano, codice fiscale 04472830159.

Medicinale: DERMESTRIL.

A.I.C. - confezioni:

029001017 - «25 microgrammi/24 ore cerotti transdermici» 8 cerotti;

029001029 - «50 microgrammi/24 ore cerotti transdermici» 8 cerotti;

029001031 - «100 microgrammi/24 ore cerotti transdermici» 8 cerotti;

029001043 - «septem 25 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico» 4 cerotti transdermici;

029001056 - «septem 25 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico» 12 cerotti transdermici;

029001068 - «septem 50 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico» 4 cerotti transdermici;

029001070 - «septem 50 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico» 12 cerotti transdermici;

029001082 - «septem 75 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico» 4 cerotti transdermici;

029001094 - «septem 75 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico» 12 cerotti transdermici,

alla società Viatris Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano, codice fiscale 02789580590.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04605

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clotrimazolo, «Clotrimazolo IG farmaceutici».

Estratto determina AAM/PPA n. 681/2024 del 30 agosto 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1403.

Cambio nome: N1B/2024/971.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe con sede legale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza, codice fiscale RNNGPP56A04D414M

medicinale: CLOTRIMAZOLO IG FARMACEUTICI

confezione: «2% crema vaginale» - 1 tubo in AL da 30g con sei applicatori monouso - A.I.C. n. 049988013

alla società EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 Milano - codice fiscale 12363980157 con variazione della denominazione del medicinale in CLOTRIMAZOLO EG.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04606

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di budesonide, «Intesticortproct».

Estratto determina AAM/PPA n. 680/2024 del 30 agosto 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INTESTICORTPROCT, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«4 mg supposte» 55 supposte in strip PVC/LDPE - A.I.C. n. 050389079 (base 10) 1J1S2R (base 32);

«4 mg supposte» 55 supposte in strip PVC/PVDC/LDPE - A.I.C. n. 050389081 (base 10) 1J1S2T (base 32).
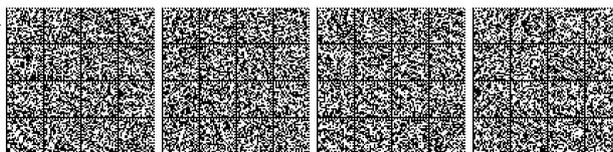
Principio attivo: budesonide.

Titolare A.I.C.: DR. Falk Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Leinenweberstraße 5, D-79108, Freiburg, Germania.

Procedura europea: DE/H/7172/001/IA/005.

Codice pratica: C1A/2024/1665.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04607

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nitrofurantoina, «Macrodantin».

Estratto determina AAM/PPA n. 685/2024 del 30 agosto 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1349.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Safi Medical Care S.r.l. con sede legale in via Cavour n. 85, 50129 Firenze, codice fiscale 02885321204.

Medicinale: MACRODANTIN.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. 027321013;

«100 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. 027321025,

alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale in via Turati n. 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04608

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Voriconazolo, «Voriconazolo Sandoz GMBH».

Estratto determina AAM/PPA n. 690/2024 del 2 settembre 2024

Autorizzazione delle variazioni: variazione e rinnovo A.I.C.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS) Olanda - NL/H/2835/001/IB/005 di tipo IB - C.I.2.a) aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.2 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento, adeguamento all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori.

La variazione comporta l'estensione della seguente indicazione terapeutica «Profilassi di infezioni fungine invasive in pazienti ad alto rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT, *Hematopoietic Stem Cell Transplant*)».

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 21 gennaio 2019 (NL/H/2835/001/R/001) con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al

medicinale: VORICONAZOLO SANDOZ GMBH.

Confezioni:

A.I.C. n. 042625018 «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro;

A.I.C. n. 042625020 «200 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini vetro;

A.I.C. n. 042625032 «200 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini vetro.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH con sede legale in Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl - Austria.

Codice procedura europea: NL/H/2835/001/IB/005 - NL/H/2835/001/R/001.

Codice pratica: C1B/2016/2582 - FVRMC/2018/66.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04619

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Jesolo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 81 del 24 luglio 2024, è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Jesolo (VE).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

24A04620

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 30 agosto 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Osama E A Eldarrat, Console generale di Libia a Milano.

24A04623

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Capaccio Paestum

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in Capaccio Paestum (SA).

24A04624

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia personale sotto il titolo di «San Charbel», in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia personale sotto il titolo di «San Charbel», con sede in Firenze.

24A04625

Approvazione del trasferimento della sede della Casa della Compagnia delle Figlie di Maria Nostra Signora da Napoli a Pescara.

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2024 viene approvato il trasferimento della sede della Casa della Compagnia delle Figlie di Maria Nostra Signora da Napoli a Pescara.

24A04626

Approvazione del trasferimento della sede della Casa di procura dell'Istituto delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza da Guidonia Montecelio a Bisceglie.

Con decreto del Ministero dell'interno del 7 agosto 2024 viene approvato il trasferimento della sede della Casa di procura dell'Istituto delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza da Guidonia Montecelio (RM) a Bisceglie (BT).

24A04627

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
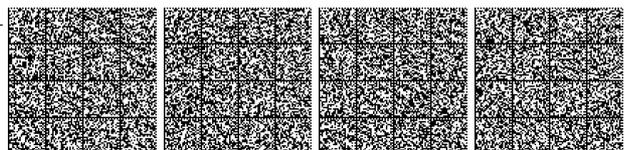
(WI-GU-2024-GU1-212) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
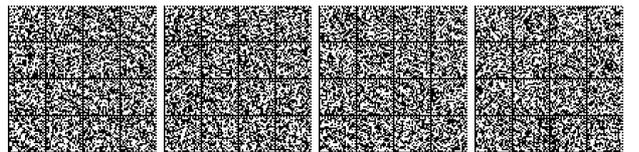
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
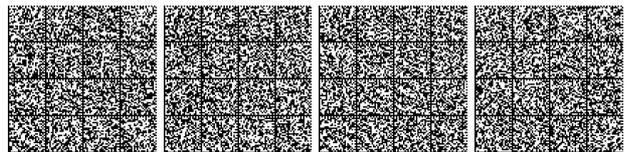
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C